

RESOCONTO STENOGRAFICO

468.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni 40763, 40817	FERRARA ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (2184);
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa . 40763	ALIBRANDI: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (2189).
Disegni di legge:	PRESIDENTE 40765, 40766, 40767, 40771, 40772, 40773, 40774, 40775, 40776, 40777, 40778, 40782, 40783, 40784, 40785, 40788, 40789, 40790, 40791, 40792, 40793, 40797, 40798, 40799, 40803, 40804, 40805, 40806, 40807, 40808, 40809, 40813, 40814, 40815, 40817, 40818, 40819, 40820, 40821, 40822, 40826, 40827, 40828, 40829, 40833, 40834, 40835, 40837
(Aprovazioni in Commissioni) . . . 40838	AMATO GIULIANO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 40767, 40772, 40782, 40784, 40788, 40789, 40791, 40798, 40803, 40804, 40807, 40819, 40833, 40836, 40837
(Autorizzazione di relazione orale) . 40763	BARBERA AUGUSTO ANTONIO (PCI) 40776, 40805, 40833
Progetti di legge (Seguito della discussione):	
NAPOLITANO ed altri: Norme riguardanti la decretazione d'urgenza (349);	
NAPOLITANO ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (357);	
FUSARO ed altri: Norme sulla decretazione d'urgenza (1663);	
Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (1911);	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

PAG.	PAG.
BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>) 40774, 40819, 40827	PUMILIA CALOGERO (<i>DC</i>) 40844
BATTAGLIA ADOLFO (<i>PRI</i>), <i>Relatore</i> . . . 40767, 40772, 40773, 40774, 40782, 40784, 40789, 40791, 40798, 40803, 40807, 40817, 40818, 40826, 40827, 40828, 40832, 40833, 40836, 40837	RIZZO ALDO (<i>Sin. Ind.</i>) 40847
BOZZI ALDO (<i>PLI</i>) 40838	Disegno di legge (Seguito della discus- sione e approvazione):
DUJANY CESARE (<i>Misto-UV-DP-UVP</i>) . . 40771, 40834	Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposi- zioni urgenti in materia di pubblico impiego (3537).
FERRARA GIOVANNI (<i>Sin. Ind.</i>) 40765, 40767, 40777, 40807	PRESIDENTE 40847, 40853, 40854, 40856, 40857
FRANCHI FRANCO (<i>MSI-DN</i>) 40771, 40775, 40788, 40797, 40827	DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per la pubblica istruzione</i> . . . 40854, 40856, 40857
GITTI TARCISIO (<i>DC</i>) 40773	FERRI FRANCO (<i>PCI</i>) 40854, 40856
LODA FRANCESCO (<i>PCI</i>) 40828	RALLO GIROLAMO (<i>MSI-DN</i>) 40853
PAZZAGLIA ALFREDO (<i>MSI-DN</i>) 40791, 40805	STEGAGNINI BRUNO (<i>DC</i>), <i>Relatore per la</i> <i>VII Commissione</i> 40853
POCHETTI MARIO (<i>PCI</i>) 40766, 40790, 40808, 40809	VITI VINCENZO (<i>DC</i>) 40856
RAUTI GIUSEPPE (<i>MSI-DN</i>) 40820	Proposte di legge:
RIZ ROLAND (<i>Misto-SVP</i>) 40813	(Annunzio) 40763, 40817
RUSSO FRANCO (<i>DP</i>) 40777, 40789, 40798, 40812, 40821	(Approvazioni in Commissioni) . . . 40838
SEGNI MARIOTTO (<i>DC</i>) 40809	Interrogazioni e interpellanze:
SPADACCIA GIANFRANCO (<i>PR</i>) 40792, 40798, 40806, 40815, 40821, 40828, 40834	(Annunzio) 40862
TASSI CARLO (<i>MSI-DN</i>) 40765, 40766, 40769, 40772, 40774, 40783, 40808, 40809, 40814, 40829, 40834, 40835, 40836	Risoluzione:
Disegno di legge (Seguito della discus- sione e approvazione):	(Annunzio) 40862
S. 1683. — Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, recante interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo (<i>approvato dal Senato</i>) (3560).	Corte costituzionale:
PRESIDENTE 40839, 40841, 40842, 40844, 40846, 40847	(Annunzio di sentenze) 40838
AMATO GIULIANO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato alla Presidenza del Consiglio</i> <i>dei ministri</i> 40840	Corte dei conti:
COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per l'interno</i> 40847	(Trasmissione di documenti) 40818
DE LUCA STEFANO (<i>PLI</i>) 40841	Per lo svolgimento di una interroga- zione:
FIORINO FILIPPO (<i>PSI</i>) 40844	PRESIDENTE 40862
GIOVANNINI ELIO (<i>Sin. Ind.</i>) 40840	SANNELLA BENEDETTO (<i>PCI</i>) 40862
LO PORTO GUIDO (<i>MSI-DN</i>) . . . 40840, 40841,	Sull'ordine dei lavori:
POLESELLO GIAN UGO (<i>PCI</i>) 40845	PRESIDENTE 40857
POLLICE GUIDO (<i>DP</i>) 40842	Votazione segreta di disegni di legge 40857
	Votazioni segrete 40778, 40793, 40799, 40822
	Ordine del giorno della seduta di do- mani 40862
	Ritiro di documenti del sindacato ispettivo 40862

La seduta comincia alle 10,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 26 marzo 1986.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amalfitano, Bortolani, Caroli, Ciaffi, Cresco, La Malfa e Reggiani sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 3 aprile 1986 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCAIOLA e SAVIO: «Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 la lotteria del Festival della canzone di Sanremo» (3643);

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» (3644);

TRAMARIN: «Norme concernenti l'esen-

zione, la tassazione separata e la non cumulabilità con altri redditi, ai fini dell'IRPEF, delle pensioni» (3645).

Saranno stampate e distribuite.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite V (Bilancio) e XIII (Lavoro) hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S.1694 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 1986, n.34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (approvato dal Senato) (3615);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

II Commissione (Interni):

S. 1578 — «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati» (approvato dal Senato) (3543) (con parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della IX, della X e della XII Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caprili ed altri: «Agevolazioni per il turismo straniero motorizzato individuale e collettivo» (2679), attualmente assegnata in sede referente alla II Commissione (Interni) e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 3543.

VII Commissione (Difesa):

S. 949 — «Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico» (approvato dalla IV Commissione del Senato) (3542) (con parere della I e della V Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

«Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo ordinamento dell'ente autonomo 'La Biennale di Venezia'» (3494) (con parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

S. 877 — «Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne» (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3578) (con parere della IV, della X e della XII Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Agricoltura):

«Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» (urgenza) (3573) (con parere della I, della II, della III, della IV, della V e della XII Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

«Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative» (3561) (con parere della I, della II e della V Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione dei progetti di legge: Napolitano ed altri: Norme riguardanti la decretazione d'urgenza (349); Napolitano ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (357); Fusaro ed altri: Norme sulla decretazione d'urgenza (1663); Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (1911);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Ferrara ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (2184); Alibrandi: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (2189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge di iniziativa dei deputati Napolitano ed altri: Norme riguardanti la decretazione d'urgenza; Napolitano ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Fusaro ed altri: Norme sulla decretazione d'urgenza; Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ferrara ed altri: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Alibrandi: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ricordo che nella seduta del 26 marzo scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del progetto di legge, nel testo unificato della Commissione. Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

Art. 1

«1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

1. 2.

PAZZAGLIA, TASSI, FRANCHI FRANCO, FINI.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Sono organi a competenza generale del Governo della Repubblica: il Consiglio dei ministri, sempre che sia riunito, il Presidente del Consiglio, in via permanente, i ministri, quando per delega del Presidente del Consiglio o in ragione delle proprie attribuzioni o degli incarichi ricevuti, nei rapporti esterni al Governo, ne manifestano la volontà, gli orientamenti, gli indirizzi già determinati o provvedono ad eseguirne le deliberazioni o ad attuarne le direttive.

1-bis. Sono organi a competenza settoriale o plurisettoriale del Governo della Repubblica: i ministri, i comitati dei ministri, i commissari del Governo.

1. 1.

FERRARA, BASSANINI.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati...

GIOVANNI FERRARA. Il Comitato dei nove è ancora riunito. Vi erano ulteriori emendamenti, da esaminare questa mattina.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, gli uffici mi hanno appena comunicato che i componenti del Comitato dei nove si accingono a recarsi in aula. Attendiamo dunque senz'altro il loro ingresso. (*Entrano in aula i membri del Comitato dei nove*). Onorevole relatore, poiché nessuno ha chiesto di parlare sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, vorrei invitarla ad esprimere il parere sugli emendamenti stessi.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare io sull'articolo 1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, debbo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

farle presente che poc'anzi ho informalmente sospeso per breve tempo i lavori dell'Assemblea soltanto perché non era presente il relatore, che avrebbe dovuto esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

CARLO TASSI. Il relatore non era presente per il semplice motivo che era in corso la riunione del Comitato dei nove, alla quale io stesso partecipavo.

PRESIDENTE. Io però avevo già chiesto se qualcuno intendesse parlare sull'articolo 1, prima di attendere l'ingresso in aula dei componenti del Comitato dei nove. Non vorrei aprire una polemica con lei, perché non avrebbe alcuna ragione d'essere.

CARLO TASSI. Noi partecipavamo ai lavori del Comitato dei nove, signor Presidente: e l'ubiquità non è tra le doti in mio possesso!

PRESIDENTE. Le faccio notare, però, che la seduta dell'Assemblea era stata convocata per le 10,30!

CARLO TASSI. Io non potevo abbandonare i lavori del Comitato dei nove, essendo l'unico rappresentante del mio gruppo in quella sede!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non è mia intenzione togliere la parola ad alcuno dei colleghi, soprattutto quando si tratta di un collega di un gruppo di opposizione: le minoranze, infatti, vanno sempre tutelate e difese rigorosamente.

MARIO POCHEZZI. Diciamo: andrebbero difese!

PRESIDENTE. Io mi sforzo di farlo, onorevole Pochetti, me ne darà atto!

In questa circostanza, in via eccezionale e senza che ciò costituisca precedente, se l'Assemblea lo consente, vorrei dar modo all'onorevole Tassi di svolgere il suo intervento sull'articolo 1.

(Così rimane stabilito).

Ha facoltà di parlare, onorevole Tassi.

CARLO TASSI. Signor Presidente, il mio sarà un intervento brevissimo, poiché non intendo far perdere tempo ai colleghi. Per altro, visto che per la prima volta ci accingiamo non già ad una grande riforma — lo abbiamo già detto in sede di discussione generale —, ma ad una doverosa attuazione di una precisa disposizione della Carta costituzionale, secondo la quale la legge «provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri», io ritengo che proprio sull'articolo 1 di questo provvedimento vada spesa qualche parola. Innanzitutto per criticare, in termini di tecnica legislativa, un modo di legiferare che a nostro avviso è contraddittorio ed ultroneo, per non dire offensivo della Costituzione. La norma di cui all'articolo 1, primo comma, signor sottosegretario, riproduce esattamente l'articolo 92 della Costituzione. Come consigliere comunale del piccolo paese di Cortemaggiore ho avuto occasione di sollevare eccezioni di questo tipo quando si volevano riprodurre nei regolamenti comunali norme di legge. Per mio conto, infatti il principio della gerarchia delle norme è un elemento cardine ai fini di un corretto ordinamento e di un corretto modo di legiferare.

Ora, il fatto che siamo chiamati una volta di più — sarà la millesima e non sarà nemmeno l'ultima — a votare nuovamente, signor Presidente, la norma di cui all'articolo 92, primo comma, della Costituzione mi pone in serio imbarazzo. Non è assolutamente possibile, infatti, ridiscutere in sede di legge ordinaria delle norme sanzionate dalla Costituzione. Se, ad esempio, per un momento di pazzia dell'Assemblea, il primo comma dell'articolo 1 del provvedimento in discussione fosse bocciato, saremmo di fronte al tentativo di abrogazione di una norma costituzionale.

Per queste ragioni vorrei invitare il Governo e la Commissione a sopprimere il primo comma dell'articolo 1 — questo il senso del mio intervento — per dare un segnale alla nazione e cercare, nel mo-

mento in cui si legifera su una materia importante come la Presidenza del Consiglio (ancorchè in maniera mozza rispetto al dettato di cui all'articolo 95, terzo comma, della Costituzione) di approvare una legge se non altro redatta ed ordinata secondo i principi così ben sintetizzati in quel piccolo calepino, distribuito dagli Uffici della Camera, sulle regole di una buona legiferazione, intitolato *Formulazione tecnica dei testi legislativi. Regole e raccomandazioni*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sia sull'emendamento Pazzaglia 1.2, sia sull'emendamento Ferrara 1.1. Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento Pazzaglia 1.2, la Commissione pur apprezzando le motivazioni ora addotte dall'onorevole Tassi, ha ritenuto utile ed anche importante premettere una norma di carattere generale, vorrei dire una norma-quadro, che ripete esattamente il testo costituzionale. In ciò ovviamente non vi è alcuna illegittimità.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo, signor Presidente, esprime parere contrario su entrambi questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Ferrara 1.1.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente,

ritiro l'emendamento e vorrei brevemente motivare la mia decisione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Come abbiamo ascoltato, signor Presidente, la maggioranza della Commissione ed il Governo sono contrari all'emendamento, ma le ragioni addotte francamente non le condivido e non mi hanno convinto.

I colleghi ritengono che l'emendamento abbia carattere definitorio e che, in quanto tale, non sia prescrittivo. Ora, ho sempre saputo e sappiamo tutti che il linguaggio normativo è quello che è, ed usa la tecnica definitoria per prescrivere. Definire in diritto è prescrivere.

Naturalmente tutto ciò dovrebbe indurmi ad insistere per la votazione del mio emendamento, ma al contrario non insisto, signor Presidente, perché i tempi che corrono sono quelli che sono e sui nostri giornali prevalgono interpretazioni (quelle politologiche) che tendono ad usare tecniche aggiornanti, aggiornative, di giornata, per interpretare norme giuridiche; norme che in Italia sembra che soltanto i giuristi non debbano interpretare.

Signor Presidente, non vorrei che, stante l'orientamento della maggioranza e del Governo, questo emendamento non venisse accolto, dando la possibilità a qualche interprete aggiornativo, aggiornante, di giornata, di sostenere interpretazioni politologiche in base alle quali un giorno verremmo a sapere che i ministri sono organi a competenza generale, laddove invece il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei ministri diverrebbero — secondo questa ipotetica, ma non tanto, interpretazione — organi a competenza settoriale o residuale.

Per questi motivi, signor Presidente, per evitare il peggio, ritiro il mio emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge nel testo della Commissione:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

ART. 2.

«1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo, anche nel suo svolgimento amministrativo, e delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Il Consiglio dei ministri approva:

a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico ed alle questioni programmatiche su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale: gli atti del Governo previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali, salvo quanto stabilito dallo Statuto speciale per la regione siciliana; le ratifiche, nella prima seduta successiva, delle determinazioni adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri in via di urgenza;

e) le direttive da impartire, tramite il Commissario del Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad uniformarsi; in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dispone, su proposta del ministro competente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale;

f) le proposte di sollevare conflitto di

attribuzione nei rapporti con le regioni e con gli altri poteri dello Stato e di resistere nei conflitti sollevati dalle regioni e dagli organi dello Stato;

g) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare che attengano all'indirizzo politico del Governo;

h) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

i) gli atti concernenti la regolamentazione dei rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

l) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

m) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

n) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

o) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato, e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

p) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio ritenga opportuna la deliberazione consiliare».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.

2. 2.

FERRARA, BASSANINI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Al comma 2 sostituire le parole: l'assenso con le seguenti: il parere.

2. 6.

PAZZAGLIA, TASSI, FRANCHI FRANCO, FINI.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: alle questioni programmatiche: con le seguenti: agli impegni programmatici e alle questioni.

2. 3.

FERRARA, BASSANINI.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: le ratifiche, nella prima seduta successiva, delle determinazioni adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri in via di urgenza.

2. 4.

BASSANINI, FERRARA.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: che sono tenute ad uniformarsi; aggiungere le seguenti: per la Valle d'Aosta, le direttive sono impartite direttamente al presidente della giunta regionale, a norma dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto della Valle d'Aosta.

2. 5.

DUJANY.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.-bis

1. I ministeri sono i seguenti:

- 1) Esteri;
- 2) Interno;
- 3) Giustizia;
- 4) Bilancio, finanze e tesoro;
- 5) Difesa;
- 6) Pubblica istruzione e beni culturali;

7) Lavori pubblici, territorio e ambiente;

8) Trasporti, marina mercantile, aviazione civile;

9) Industria, commercio, artigianato, partecipazioni statali;

10) Agricoltura, foreste e alimentazione;

11) Poste e telecomunicazioni;

12) Lavoro e previdenza sociale;

13) Sanità.

2. Possono altresì essere nominati due ministri senza portafoglio, delegati dal Presidente del Consiglio a svolgere particolari funzioni.

3. Il Governo è delegato ad emanare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per stabilire le attribuzioni dei singoli ministeri secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le materie e indicare le funzioni in modo da evitare qualsiasi duplicazione o sovrapposizione di competenze;

b) istituire comitati tra ministri per il coordinamento delle attività relative a settori omogenei.

2.01.

FRANCHI FRANCO, TASSI, PAZZAGLIA, FINI.

Passiamo agli interventi sull'articolo 2, e sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ritengo che l'articolo 2 del testo unificato della Commissione, come del resto l'originario articolo 2 dei progetti di legge che erano al nostro esame in sede di Commissione, costituisca uno degli articoli cardine e principali della normativa in esame.

Signor Presidente, questa era l'occasione buona per varare una riforma non dell'ordinamento ma del costume perché, come abbiamo già detto, nella fattispecie, di riforma nè grande nè piccola si tratta. Infatti, dopo 40 anni finalmente si disciplina con legge ordinaria l'organizzazione e le prerogative della Presidenza del Consiglio e, noi diciamo, del Consiglio dei ministri e dei ministri. Ecco perché questa è la prima delle grandi occasioni perdute; quello che stiamo vivendo era infatti un momento in cui si poteva dar forza alla voce che sale dal paese, dall'opinione pubblica e dal popolo italiani, voce critica del sistema estremamente divaricato e divaricante l'azione politica del Governo, determinato da una congerie enorme e inutile di ministeri e da un esercito intiero di sottosegretari che molto spesso non sono altro che il risultato di accordi basati sul «manuale Cencelli» all'interno dei partiti e all'interno della coalizione di Governo al fine di dare un'offa e un premio a qualche benemerito dell'organizzazione di questo o di quel partito di maggioranza.

Dicevo che questa era la buona occasione per incominciare a fare chiarezza in un organo costituzionale importante qual è il Consiglio dei ministri e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Noi, infatti, riteniamo che la norma recata dal terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione (letta tante volte inutilmente in aula al fine di richiamare l'attenzione sul suo profondo contenuto e sulla sua grande importanza), che così recita: «La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri», sancisce almeno come consiglio da parte dei patri conscritti, che una unica legge disciplini tutto ciò che si riferisce all'organizzazione dell'organo costituzionale avente per competenza il potere esecutivo, cioè del Governo, onde evitare quello che già tante volte è accaduto; e cioè che, emanando sullo stesso argomento varie leggi in tempi diversi, sulla base di maggioranze diverse, di treque, elettorali e non elettorali, diverse, le

varie disposizioni non siano coordinate ed organizzate, ma risultino contorte e contraddittorie.

Ecco perché, signor Presidente, noi riteniamo che l'articolo 2 di questo provvedimento non debba limitarsi a stabilire solo le competenze del Consiglio dei ministri in relazione alla sua attività. È invece necessario fissare una volta per tutte e per legge (che è ancora la cosa più importante del nostro ordinamento) l'intera osatura del Governo.

Non si vede inoltre, signor Presidente, per quale motivo un paese come il nostro debba avere qualcosa come 29 ministeri, più il Presidente del Consiglio, e 58 sottosegretari, quanti sono gli attuali. La Carta costituzionale dispone che la legge sulla Presidenza del Consiglio determini anche il numero, l'organizzazione e le competenze dei ministri; per questo motivo abbiamo presentato un articolo aggiuntivo in cui sono indicati quali sono i ministeri importanti, indispensabili e nello stesso tempo utili, perché un Governo moderno possa regolare l'attività amministrativa ed il potere esecutivo nel nostro paese. Mi riservo di tornare successivamente su questo specifico argomento.

Voglio intanto dire, ad ogni modo, che questa IX legislatura, che era nata all'insegna delle grandi riforme, avrebbe dovuto almeno fornire qualche indicazione in merito alla riorganizzazione del Governo, in senso conforme alle aspettative della popolazione, o almeno in senso parallelo, o addirittura convergente. L'opinione pubblica non vede con favore questo proliferare di ministeri e di sottosegretariati ad ogni coalizione che si allarga, perché si rende conto che più gente entra, meno controlli sono possibili, e che il fatto che a un determinato ministro vengano assegnati dei sottosegretari senza che egli abbia dato il suo assenso provoca disfunzioni anche al vertice dei dicasteri stessi. Si aggrava così lo stato di confusione caratteristico di molte delle nostre attività amministrative, e che costituisce uno dei guai peggiori del potere esecutivo (*Applausi a destra*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Dujany. Ne ha facoltà.

CESARE DUJANY. Signor Presidente, vorrei brevemente esporre le motivazioni che sono a base del mio emendamento 2.5, che si riferisce specificamente allo statuto della Valle d'Aosta.

Lo statuto speciale della Valle d'Aosta, coevo a quelli delle altre regioni a statuto speciale, contiene numerose disposizioni peculiari anche rispetto agli statuti speciali di altre regioni. Tralascio alcuni problemi particolari quali quelli di carattere linguistico, ma voglio soffermarmi su alcune particolarità dell'assetto istituzionale previsto per la Valle d'Aosta, alcune delle quali determinano una situazione di maggior favore rispetto alle altre regioni ad autonomia speciale.

Così è per la soppressione, pressoché totale, degli uffici periferici dello Stato e per lo stesso istituto prefettizio nella nostra regione, già realizzato con ordinamento amministrativo nel 1945, con la conseguente assunzione da parte del presidente della giunta regionale della duplice funzione di esponente della regione e di rappresentante del Governo centrale nel territorio regionale, dato che il rappresentante del Ministero dell'interno, che è il presidente della commissione di coordinamento prevista dallo statuto, ha funzioni più limitate.

Anche di recente, cioè nel 1978-1979, il Parlamento tesse non solo a ribadire le competenze prefettizie del presidente della regione, ma anche ad attribuirgli altre competenze, che nel resto del territorio nazionale sono demandate ai commissari di Governo (vedi, ad esempio, gli articoli 10, 58, secondo comma, e 21 della legge 16 maggio 1978, n.196).

Spero che alla luce di tali precedenti la Commissione e il rappresentante del Governo vogliano tenere in considerazione l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete che avverranno mediante procedimento elettronico, decorre

da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Comunico altresì che è stata disposta la sconvocazione di tutte le Commissioni.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello in discussione è uno degli articoli fondamentali del progetto di legge. Il rilievo che noi muoviamo al riguardo concerne il contrasto tra quanto si decide in tema di Consiglio dei ministri e quanto si prescrive in tema di prerogative del Presidente del Consiglio.

La tendenza era quella di privilegiare l'organo monocratico, così come avviene in tutti i paesi di democrazia classica, in nome dell'efficienza e del decisionismo. La scelta attuata, tuttavia, rimane equivoca, e le conseguenze si riscontrano nell'uso ambiguo di alcune espressioni dell'articolato.

Ciò che mi preme rilevare subito, però, è una grossa contraddizione. A noi sta benissimo il testo della lettera c) del secondo comma dell'articolo 2, alla quale nessuno ha presentato emendamenti, non riscontrando turbamenti circa le direttive da impartire, tramite il commissario di Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni.

Si tenga presente, tuttavia, che alla lettera c) si stabilisce anche che il Consiglio dei ministri dispone il compimento degli atti relativi, in sostituzione dell'amministrazione regionale. Tutto ciò, lo ripeto, a noi sta benissimo; ma vogliamo preavvertirvi che poi non sarà facile, per voi, la discussione sull'articolo 11. Infatti, quando si stabilisce che è il Governo che decide nei confronti dell'autonomia della regione, si sovrappone ad essa l'autorità della Presidenza del Consiglio, e quindi del Governo, che decide in sostituzione.

Stabilito questo, a mio parere sarà molto difficile conciliarlo con quanto previsto all'articolo 11 del testo unificato, ed in particolare con l'istituzione della Conferenza permanente tra Stato e regioni, che rappresenta in pratica l'innesto delle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

regioni nel Governo, attraverso un vero e proprio Consiglio di Gabinetto-*bis*, composto non soltanto dai presidenti delle regioni, ma anche da vari ministri.

Quindi, noi confermiamo la validità della norma contenuta nella lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2, ma preavvertiamo che un indirizzo di questo genere mal si concilia con quanto previsto nel successivo articolo 11 del provvedimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

ADOLFO BATTAGLIA, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferrara 2.2 e 2.3. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Pazzaglia 2.6, Bassanini 2.4 e Dujany 2.5.

All'onorevole Dujany vorrei far presente che è chiaro che in ogni caso le norme di rango costituzionale prevalgono sulle norme legislative di carattere ordinario. In ogni caso, le sue preoccupazioni possono essere largamente superate dal fatto che la sostanza del suo emendamento è recepita dall'emendamento 12.10 della Commissione, che verrà sottoposto a suo tempo al vaglio dell'Assemblea.

Infine, la Commissione esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Franchi Franco 2.01, anche nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo concorda pienamente con il relatore, nel senso che esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferrara 2.2 e 2.3, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pazzaglia 2.6, Bassanini 2.4 e Dujany 2.5, confermando per quest'ultimo le stesse motivazioni espresse dall'onorevole Battaglia. Infine, il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo Franchi Franco 2.01, anche nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 2.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pazzaglia 2.6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la formulazione del secondo comma di questo articolo («Il Consiglio dei ministri esprime assenso all'iniziativa del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere») sembra a noi contrastare con i principi della Costituzione, secondo la quale è il Presidente del Consiglio il responsabile della politica del Governo. Davvero quindi non si capisce come mai, mentre è doveroso, giusto, logico, utile che il Consiglio dei ministri esprima un parere, si proponga che il Presidente del Consiglio debba ricevere l'assenso del Consiglio dei ministri per porre la questione di fiducia. Questo vuol dire sottrarre al Presidente del Consiglio la sua più specifica responsabilità politica nei confronti delle Camere.

Insomma, se il Presidente del Consiglio, nella sua sensibilità (o magari, all'opposto, nella sua arroganza) ritiene che sia venuto meno il rapporto di fiducia che ha consentito a lui e ai ministri di dar vita alla compagine governativa; o se magari ritiene che sia venuto meno il rapporto fiduciario determinato dal voto espresso dalle Camere nei confronti del Governo, non si vede per quale motivo non debba essere proprio lui a poter e dover porre la questione di fiducia.

In sostanza, noi riteniamo si debba parlare non di «assenso» del Consiglio dei ministri ma semplicemente di «parere». In caso contrario, non si capisce che cosa succederebbe nel caso in cui il Presidente del Consiglio (che, lo ripeto, è il responsabile della politica del Governo) sentisse di dover porre la questione di fiducia e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

non ricevesse l'assenso del Consiglio dei ministri. Ciò, a parte il fatto che, tra l'altro, non si sa con quali modalità questo assenso dovrebbe essere espresso: se all'unanimità o a maggioranza, in che modi e in che forme: tutti problemi irrisolvibili.

Concludo ribadendo quindi l'assoluta necessità di prevedere un semplice parere e non l'assenso del Consiglio dei ministri.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Il gruppo democristiano voterà contro l'emendamento Pazzaglia 2.6 anche se, dal punto di vista lesicale, forse sarebbe stato meglio scrivere che il Consiglio dei ministri delibera l'opposizione della questione di fiducia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Se il Governo potesse accogliere questo suggerimento (o la Commissione), si potrebbe correggere la formulazione; credo però che l'intervento del collega Tassi (coerente, secondo una logica di primo ministro, di cancellierato), contrasti con la vigente Costituzione; è quindi un'occasione importante per ribadire un principio che è consacrato nella nostra Costituzione, in base alla quale è il Governo che consegue la fiducia delle Camere, non il Presidente del Consiglio od il primo ministro!

Finché operiamo in questo contesto, è chiaro che la fiducia, la questione di fiducia non può che essere deliberata dal Consiglio dei ministri che costituisce il Governo, che ha ottenuto la fiducia. I casi di dissenso fra Presidente del Consiglio e Consiglio dei ministri, ipotizzati dal collega Tassi, non possono, chiaramente, che dare luogo alle dimissioni del Presidente del Consiglio stesso, nelle mani del Capo dello Stato, trattandosi evidentemente di ipotesi di rottura del rapporto fiduciario fra Presidente del Consiglio e Consiglio dei ministri.

Per queste ragioni, per il rispetto delle norme costituzionali vigenti, non possiamo che votare contro questo emendamento, anche se (chiedo scusa per le modalità della mia proposta, ma mi è venuta in mente solo in questo momento, leggendo il testo), ribadisco il suggerimento al Governo od alla Commissione, di modificare l'attuale dizione.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, lei sa perfettamente che in questa fase del dibattito la sua proposta emendativa non potrebbe essere avanzata, a meno che non venga fatta propria o dalla Commissione o dal Governo. Onorevole relatore?

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Preferirei che si pronunziasse prima il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Io posso solo ricordare che il tema è stato oggetto di approfondita discussione in Commissione, la quale ha avuto modo di ricordare e sottolineare che la posizione della questione di fiducia non è prevista espressamente dalla Costituzione, è un istituto della prassi. Tale prassi, fino a tre anni fa, partendo dalla pacifica premessa che la posizione della questione di fiducia è atto del Presidente del Consiglio in quanto responsabile della politica generale del Governo, prevedeva che il Presidente del Consiglio ponesse la questione di fiducia senza alcun intervento del Consiglio dei ministri. A partire dal Governo presieduto dal Presidente Spadolini, in poi, la prassi è mutata, adottando esattamente la formula che la Commissione ha ritenuto di codificare: mantenere cioè l'atto nella titolarità del Presidente del Consiglio, prevedendo però che questo atto, anziché essere compiuto in assenza di qualunque manifestazione di volontà da parte del Consiglio dei ministri, avesse l'assenso del medesimo, il che ne mantiene la titolarità — proprio come

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

si era fatto nei precedenti 30 anni di vita repubblicana — al Presidente del Consiglio, ma accoppia a questa determinazione del Presidente, un assenso del Consiglio, proprio perché si è ritenuto che non fosse atto del Consiglio, bensì del Presidente. E la Commissione, sulla base di questi elementi, ha adottato una formula che risulta ormai, da numerosi anni, essere quella che si legge nei verbali del Consiglio dei ministri, ogni volta che viene proposta l'opposizione della questione di fiducia.

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, lei concorda con il Governo?

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Sostanzialmente sì, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. ... poiché manca tuttora una proposta formale! O la avanza lei, oppure io non posso prenderla in considerazione!

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Espongo rapidamente le motivazioni.

Il secondo comma dell'articolo 2 non fa altro che formalizzare la prassi attualmente vigente, che credo non sia interesse di alcuno cambiare, in nessuna maniera, né in un senso, né in un altro. È una prassi che esprime l'equilibrio fra principio monocratico e principio di collegialità, cui sostanzialmente è ispirato l'intero provvedimento. Per questo, la formulazione risulta corretta ed aderente alla prassi; se ne è discusso a lungo e si è ritenuto di aderire alla prassi.

Credo che le osservazioni del collega Gitti possano ritenersi superate, sulla base di queste spiegazioni fornite dal Governo e dalla Commissione.

CARLO TASSI. C'è una prassi trentacinquennale in un senso, e di tre anni in un altro!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti
Pongo in votazione l'emendamento Paz-

zaglia 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferrara 2.3, accolto dalla Commissione e dal Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bassanini 2.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, il mio emendamento tende a sopprimere quella parte della lettera *d*) del terzo comma dell'articolo 2 che di fatto riconosce — è una novità nel nostro ordinamento — al Presidente del Consiglio il potere di sostituirsi al Consiglio dei ministri, in via di urgenza e salvo ratifica successiva, nell'adozione di provvedimenti che hanno grande rilevanza e grande delicatezza e che sono, ad avviso pressoché unanime degli interpreti, provvedimenti di indirizzo politico, quali i rinvii delle leggi regionali a nuovo esame e le impugnative delle leggi regionali già rinviate e riapprovate davanti alla Corte costituzionale o per conflitto di interessi davanti al Parlamento.

Nell'attuale disciplina, che la Corte costituzionale ha non solo più volte confermato, ma ritenuta su precisi elementi del nostro sistema costituzionale, questa è una competenza dell'organo collegiale, del Consiglio dei ministri. La dottrina è largamente consenziente in tal senso: ricordo soltanto Paladin, Zagrebelsky e Onida, tra i tanti. La ragione è molto evidente: tra questi atti vi sono — prego i colleghi di considerare la delicatezza della materia — i rinvii per ragioni di merito e le impugnative di fronte al Parlamento per ragioni di merito; casi nei quali il Governo non adduce l'eventuale incostituzionalità della legge regionale, ma semplicemente il contrasto tra l'indirizzo politico che esso ritiene di dover

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

sostenere per ragioni di interesse nazionale e l'indirizzo politico che il consiglio regionale ha adottato nell'approvare la legge in questione. Si tratta, quindi, certamente dell'espressione di un indirizzo politico, di un atto di indirizzo politico.

La Corte costituzionale lo ha confermato, con una sola eccezione, per altro formulata in modo tale da confermare la regola, che è la sentenza n. 147 del 1972, nella quale si è riconosciuto il potere del Presidente del Consiglio di sostituirsi al Consiglio dei ministri in via di urgenza, ma per la sola impugnativa e sul presupposto che il Consiglio dei ministri già avesse collegialmente deliberato in precedenza il rinvio della medesima legge regionale al nuovo esame del consiglio regionale.

La Corte costituzionale argomentò nel senso che vi era da ritenere che la medesima volontà non venisse modificata dall'insistenza del consiglio regionale e che, quindi, in caso di urgenza, di scadenza di termini, il Presidente del Consiglio potesse dare esecuzione alla volontà già espressa dal Consiglio dei ministri sulla medesima legge regionale.

Ora, qui ci troviamo dinanzi ad un caso nuovo, ad una innovazione che attenta al principio della collegialità nelle decisioni di indirizzo politico. Né vale, signor Presidente, dire che ciò è consentito al Presidente del Consiglio solo in via di urgenza e salvo ratifica successiva, perché è a tutti evidente che questo potere del Consiglio dei ministri di non ratificare, una volta che il Presidente del Consiglio abbia adottato questi provvedimenti, che sono atti di indirizzo politico in sostituzione del Consiglio, è un potere meramente teorico, dal momento che la non ratifica aprirebbe certamente, in un caso di tal genere, una crisi all'interno del Gabinetto.

A me pare, quindi, che quest'ultimo inciso della lettera *d*) del terzo comma vada soppresso, perché, altrimenti, verremmo ad incidere su una disposizione che ha, come gli interpreti in grande prevalenza ritengono e la Corte costituzionale ha sempre dichiarato, un suo preciso fondamento di ordine costituzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bassanini, 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Dujany 2.5 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'articolo aggiuntivo Franchi Franco 2.01 sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto. Sospendo pertanto la seduta per consentire il decorso del regolamentare termine di preavviso per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

**La seduta, sospesa alle 11,15,
è ripresa alle 11,25.**

PRESIDENTE. Sull'articolo aggiuntivo Franco Franchi 2.01 ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Il mio articolo aggiuntivo 2.01 è indubbiamente assai importante. Vorrei osservare che poco fa l'onorevole Gitti è insorto a difesa della Costituzione, ma voi dovrete cortesemente spiegarci perché la Costituzione si deve difendere quando fa comodo e si deve violare quando non fa comodo, come avviene proprio in questo caso.

Consentitemi di rileggere, anche se è inutile, il comma terzo dell'articolo 95 della Costituzione: «La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri». Si aspettano quarant'anni, poi si presenta un disegno di legge che ha una notevole importanza, che è la prima grande legge sull'ordinamento, e poi ci si dimentica della parte fondamentale della norma co-

stituzionale che impone di regolare, di determinare per legge il numero e le attribuzioni dei ministeri. Mi rendo perfettamente conto, onorevoli colleghi, che il discorso sull'organizzazione dei ministeri riapre un'antica disputa tra il potere legislativo e il potere esecutivo. Mi chiedo se questo, per esempio, non sia il caso di una interferenza del potere legislativo nei confronti dell'esecutivo, ma questo riguarda l'organizzazione dei ministeri, non la determinazione del numero e delle attribuzioni, che devono essere fatte per legge.

Allora noi denunciavamo la vostra incoerenza, perché a voi preme dimostrare che presentate una legge di riordino della Presidenza del Consiglio, ma fate salvo il vostro diritto a favorire la partitocrazia e le manovre delle coalizioni, evitando di determinare per legge il numero dei ministeri. Questa è una denuncia pesante che, anche nel disordine dell'Assemblea, giungerà all'opinione pubblica. Noi richiama la vostra responsabilità: noi abbiamo accorpato i ministeri e ne abbiamo stabilito il numero massimo in 13 unità e in 2 unità senza portafoglio. Un numero massimo di 15 ministeri è un Gabinetto degno dei più grandi paesi! Non è possibile ignorare questa norma costituzionale, e voi siete chiamati ad una prova di responsabilità. Vi interessa per caso che anche un'opposizione come la nostra possa esprimere un voto favorevole? Questo è il banco di prova: determiniamo il numero dei ministeri, poi noi potremo consentire sulla delega all'esecutivo per l'attribuzione delle competenze (cosa che difficilmente l'Assemblea può fare).

I ministeri sono i seguenti: affari esteri (abbiamo soppresso il Ministero del commercio con l'estero perché è materia del Ministero degli affari esteri, e quindi basterà un dipartimento, una direzione generale o un sottosegretariato); interno; giustizia; bilancio, finanza e tesoro (sono accorpate i tre dicasteri economici); difesa; pubblica istruzione e beni culturali; lavori pubblici, territorio e ambiente; trasporti, marina mercantile e aviazione civile; industria, commercio, artigianato e

partecipazioni statali; agricoltura, foreste e alimentazione; poste e telecomunicazioni; lavoro e previdenza sociale; sanità. Tredici ministeri: quanti sono sufficienti, onorevoli colleghi, per allestire un moderno gabinetto! Ciò che manca potrà essere attribuito a sottosegretariati presso la Presidenza del Consiglio. Per speciali attribuzioni prevediamo inoltre la possibilità di nominare due ministri senza portafoglio; ma non deve essere comunque superato il numero di quindici dicasteri.

Non vi piace questo accorpamento? Presentate voi delle proposte, presentate una vostra proposta alternativa! Ma questo per voi è il banco di prova! Questa legge sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri non avrà alcun valore se non verrà stabilito il numero dei dicasteri, per impedire le manovre della partitocrazia!

Noi siamo qui. Se per assurda ipotesi, pur dopo aver votato contro il nostro articolo aggiuntivo, vi decideste a stabilire quanti e quali debbono essere i ministeri, avrete il nostro voto favorevole; altrimenti su questo articolo aggiuntivo si deciderà anche la sorte dell'intero progetto di legge sul riordinamento della Presidenza del Consiglio. Noi siamo infatti disponibili a far trascorrere il tempo necessario, ma voi non riuscirete ad ingannare gli italiani con una legge che elude la Costituzione nella sua parte fondamentale (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barbera. Ne ha facoltà.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Signor Presidente, il problema posto dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è serio ed anche noi lo avevamo sollevato all'inizio della discussione del progetto di legge. Tuttavia voteremo contro l'articolo aggiuntivo Franco Franchi 2.01 sia perché non crediamo che sia possibile inventarsi con un articolo dei ministeri, sia perché non riteniamo che si possa dare una delega così ampia al Governo per il riordino dei ministeri stessi.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Ma, come dicevo prima, il problema è serio. Noi avevamo già posto la questione, ritenendo che l'articolo 95 della Costituzione, là dove prevede che la legge determini l'ordinamento della Presidenza del Consiglio ed il numero e le attribuzioni dei ministeri, faccia riferimento ad una legge unica che contemporaneamente riordini i ministeri e fissi le competenze del Consiglio dei ministri e della Presidenza del Consiglio.

Tuttavia il testo legislativo al nostro esame — come diremo in sede di dichiarazioni di voto finali sul progetto di legge — costituisce un notevole passo avanti, perché si è realizzato un quadro che consentirà al Parlamento di legiferare in materia di riordino e di eventuale unificazione dei ministeri, come del resto è già avvenuto con il disegno di legge relativo all'istituzione del Ministero per l'ambiente e come riteniamo che si potrà fare in occasione dell'esame di altri progetti di legge.

Pregiudicare questo importante passo avanti, che riteniamo possa essere oggi compiuto se la volontà della Commissione sarà confermata dall'Assemblea ci sembra che sia un eccesso di massimalismo che questo Parlamento non deve consentirsi.

Concludo ribadendo che riteniamo serio il problema posto, che lo manterremo ancora aperto, ma che per i motivi esposti voteremo contro l'articolo aggiuntivo Franco Franchi 2.01.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, desidero annunciare l'astensione del gruppo di democrazia proletaria sull'articolo aggiuntivo Franchi Franco 2.01. Riteniamo che la questione posta da tale articolo aggiuntivo sia fondamentale, come ha riconosciuto poco fa anche l'onorevole Barbera; del resto anche nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali avevo rilevato una lacuna molto grave in questo progetto di legge, rappresentata,

appunto, dal mancato riordino dei ministeri e soprattutto dei ministri senza portafoglio. È questo un tema sollecitato, quattro anni fa, anche dalla commissione Piga e ritengo che non aver affrontato tale questione menomi grandemente questo progetto di legge e sia anzi uno dei motivi che ci ha spinto a preannunciare il nostro voto contrario sull'intero provvedimento.

Tuttavia riteniamo che sia molto approssimativa, nell'articolo aggiuntivo proposto dai colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano, la scelta relativa all'accorpamento dei singoli ministeri.

Il nostro atteggiamento di astensione dalla votazione vuol significare che è giusto il principio di varare un provvedimento di accorpamento e di riordino dei ministeri, anche se nel merito riteniamo errato il modo in cui ciò è stato fatto. Per questi motivi ci asterremo dalla votazione sull'articolo aggiuntivo presentato dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrera. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, il problema posto dai colleghi del MSI-destra nazionale è reale. Ed io ebbi modo di sottolinearlo in sede di discussione sulle linee generali, quando osservai che questo testo è monco, dando in realtà attuazione solo parziale al disposto dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione. La scelta fatta dal Governo in questa e nella passata legislatura è certamente carente, anche se questo è il tema sul quale l'Assemblea è chiamata a deliberare.

Non credo tuttavia che l'articolo aggiuntivo presentato dal MSI risolva il problema della carenza del testo legislativo, tutt'altro, contenendo soltanto una elencazione assolutamente incongrua rispetto agli obiettivi.

Abbiamo già dichiarato che sarà nostro compito proporre un testo di riordino dei ministeri che accorpi, raziona-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

lizzi, coordini l'attività della pubblica amministrazione. Finora non è stato possibile provvedere in tal senso per ragioni che attengono a contraddizioni interne e ad interessi politici del pentapartito. Cercheremo perciò di superare questa carenza, ma intanto riteniamo opportuno, al fine di approvare il progetto di legge, respingere questo articolo aggiuntivo presentato dal gruppo del Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Franchi Franco 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	372
Votanti	368
Astenuti	4
Maggioranza	185
Voti favorevoli	52
Voti contrari	316

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Malgari
 Amato Giuliano
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni

Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auletta Francesco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasini Oddo
 Biondi Alfredo Paolo
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonfiglio Angelo
 Borgoglio Felice
 Bosco Bruno
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Briccola Italo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Costa Raffaele

Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galloni Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredino
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Mattarella Sergio

Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio

Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scovacricchi Martino
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Calamida Franco
Gorla Massimo
Pollice Guido
Russo Francesco

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Bortolani Franco
Caroli Giuseppe
Ciaffi Adriano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Galasso Giuseppe
Gava Antonio
La Malfa Giorgio
Reggiani Alessandro
Sanza Angelo Maria

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3 del testo unificato, che è del seguente tenore:

«1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende, di competenza dell'amministrazione statale, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro competente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda le nomine relative agli enti pubblici creditizi.

3. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n.14, in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del ministro competente.

3. 1.

LA COMMISSIONE.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 3 e sull'emendamento ad esso presentato passiamo ai pareri su tale emendamento.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Signor Presidente, raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 3.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 3.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'articolo 3. Ha chiesto di parlare per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la prima volta si tenta di dare veste legislativa all'importante problema delle nomine. Per la verità, non si fa altro che codificare il sistema ed il metodo fino ad oggi seguiti. Nulla è innovato per quanto riguarda le norme relative agli enti pubblici creditizi.

Signor Presidente, quello al quale ci riferiamo è un problema di grande importanza. Il sottobosco politico ed il sottopotere economico risiedono, in realtà, per buona parte, proprio nelle nomine concernenti gli istituti creditizi. Noi riteniamo che, ponendo mano ad un progetto di legge concernente i poteri della Presidenza del Consiglio, si sarebbe dovuto anche regolamentare il problema delle nomine bancarie. Anzi, direi che soprattutto si sarebbe dovuto regolamentare il problema in questione.

Nel nostro sistema economico, infatti, le banche hanno assunto un ruolo e un potere — io aggiungerei: uno strapotere — tale da rappresentare il fulcro o la causa dei guai dell'economia. Ad esempio, il sistema bancario italiano è l'unico, nel mondo occidentale e libero, in cui la banca viene garantita dall'istituto di emissione per quanto riguarda i rapporti con i clienti, per la vecchia legge che fu approvata dopo la crisi del 1929. D'altra parte, però, le banche decidono, nel loro cartello, il livello dei tassi attivi e di quelli passivi, senza tener conto delle esigenze della collettività, cosicché, mentre deprimono al massimo e quanto possono gli interessi che corrispondono ai risparmiatori, hanno la possibilità di elevare *ad libitum* l'interesse che pretendono. Il tutto senza alcuna correlazione con la fluttuazione del tasso ufficiale di sconto.

Uno dei mezzi per poter in qualche modo, in carenza di una legge (visto che le nostre proposte di legge al riguardo giacciono, per il momento, ancora inerte), effettuare un controllo su questa attività importantissima per il settore pro-

duuttivo, sarebbe stato proprio quello di un coordinamento delle nomine concernenti gli enti pubblici creditizi. Non lo si è voluto prevedere. Crediamo che questa sia, in realtà, un'altra cartina di tornasole idonea a dimostrare come il provvedimento in esame sia soltanto e puramente forma e non sostanza. Si vuole unicamente codificare la prassi che, con buona pace dell'onorevole Gitti, in riferimento all'articolo 2, non è quarantennale ma soltanto triennale. Nel caso in esame si vuole, ripeto, codificare la prassi perché la partitocrazia possa continuare, ancora indisturbata, a regolare la vita del paese indipendentemente da quelle che rimangono mere forme giuridiche, pur se assumono veste di legge, come il provvedimento in esame vorrebbe porre in essere.

Ecco i motivi per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ritiene di dover dare voto contrario sull'articolo 3, proprio in riferimento al dato negativo rappresentato dal fatto che si vuole lasciare ancora al sottobosco politico tutto ciò che riguarda le nomine relative agli enti pubblici creditizi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, nel testo unificato della Commissione, che è del seguente tenore:

ART. 4.

«1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, esercita le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Nei limiti stabiliti dal Consiglio dei ministri egli cura l'informazione sui lavori del Consiglio. Non è ammessa divul-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

gazione di notizie sulle opinioni espresse e sui comportamenti tenuti nelle sedute del Consiglio.

3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte d'iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza degli atti formalmente deliberati.

4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole:

Nei limiti stabiliti dal Consiglio dei ministri egli cura l'informazione sui lavori del Consiglio.

4. 1.

GITTI, GALLONI, MATTARELLA, VERNOLA, VINCENZI.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4. 4.

BASSANINI, MINERVINI.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Non è ammessa da parte dei membri del Consiglio dei ministri la divulgazione di notizie sulle opinioni espresse e sui comportamenti tenuti nelle sedute del Consiglio.

4. 5.

LA COMMISSIONE.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: I membri del Parlamento hanno di-

ritto di ricevere copia dei verbali del Consiglio dei ministri, allorché ne facciano richiesta.

4. 3.

BASSANINI, FERRARA.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: le modalità di informazione sui lavori del Consiglio a cura del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. 2.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Gitti 4.1 e parere contrario sugli emendamenti Bassanini 4.4 e 4.3. La Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 4.5 e 4.2

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Gitti 4.1, parere contrario sull'emendamento Bassanini 4.4, parere favorevole sull'emendamento 4.5 della Commissione, parere contrario sull'emendamento Bassanini 4.3, parere favorevole sull'emendamento 4.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gitti 4.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bassanini 4.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, il mio emendamento 4.4 tende a sopprimere le seguenti parole, presenti nel testo proposto dalla Commissione: «Non è ammessa divulgazione di notizie sulle opinioni espresse e sui comportamenti tenuti nelle sedute del Consiglio». Al collega Minervini ricordo che una disposizione del genere può rappresentare una regola politica che una maggioranza omogenea e compatta si dà e che riesce a rispettare in forza della sua coesione politica. Ma non può trattarsi di una regola giuridica, non può trattarsi di una norma di diritto, imposta come una gabbia ai comportamenti politici. Dobbiamo evitare, onorevoli colleghi, il rischio del ridicolo ed il rischio dell'iperlegificazione.

Con la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 4 e di cui il mio emendamento 4.4 propone la soppressione, nel caso in cui un ministro decidesse di dimettersi, perché in dissenso dal Consiglio, non potrebbe motivare le proprie dimissioni con i comportamenti tenuti in sede di Consiglio dei ministri, poiché sarebbe tenuto a tacere su quanto in quella sede affermato. Aggiungo che, nella formulazione attuale del testo, si pone il rischio di una applicazione dell'articolo 262 del codice penale a tutti coloro che dessero informazioni sullo svolgimento delle sedute del Consiglio dei ministri. Debbo constatare che, dopo la presentazione del nostro emendamento, la Commissione ha a sua volta proposto un emendamento, modificando il testo per scongiurare quest'ultimo rischio.

A me pare, tuttavia, che resti il fatto che una disposizione del genere possa solo essere una regola politica che la maggioranza deve riuscire ad imporsi e a mantenere, e non possa invece divenire un vincolo giuridico. Vi sono casi in cui è assolutamente necessario, per la trasparenza del funzionamento di un organo fondamentale, come il Consiglio dei ministri, che ciascuno si assuma le responsabilità delle posizioni assunte all'interno del Consiglio stesso. La norma in questione tende ad impedire tale trasparenza. Di-

fondamentali che il provvedimento intende perseguire e che, attraverso altre sue disposizioni, effettivamente persegue: ma nella disposizione considerata, contraddittoriamente, tale obiettivo viene negato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

CLAUDIO PONTELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Pontello, mi dispiace, ma siamo nella fase della votazione! Avrebbe dovuto avanzare la sua richiesta più tempestivamente. D'altronde lei, onorevole Pontello, avrà la possibilità, se lo desidera, di prendere la parola sul successivo emendamento della Commissione.

CLAUDIO PONTELLO. Volevo solo dire che voterò a favore dell'emendamento Bassanini 4.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5. della Commissione. L'onorevole Pontello intende chiedere la parola per dichiarazione di voto?

CLAUDIO PONTELLO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.5, della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 4.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4 del disegno di legge, nel testo modificato.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 5 del disegno di legge nel testo unificato della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti legislativi, dei decreti-legge, dei regolamenti e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi e, insieme con il ministro proponente, gli atti emanati dal Presidente della Repubblica, nei casi previsti dalla Costituzione e dalle leggi, nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri;

e) presenta alle Camere i disegni di legge del Governo e, anche attraverso un ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso

costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) impartisce ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo e risolve, anche con disposizioni preventive di carattere generale, le divergenze e i conflitti tra i ministri, ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri; impartisce le direttive politiche connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche ed amministrative che ritenga di dover sottoporre al Consiglio dei ministri;

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e dispone le verifiche necessarie;

f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

g) sovrintende all'attività dei commissari del Governo;

h) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

b) cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee;

c) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari di Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti emanati dal Presidente della Repubblica.

5. 5.

BARBERA, LODA.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e i conflitti.

5. 3.

FERRARA, BASSANINI,

Al comma 2, lettera b) sopprimere la parola: preventive.

5. 1.

GITTI, GALLONI, MATTARELLA, VERNOLA, VINCENZI.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

5. 6.

BASSANINI.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: dispone con la seguente: promuove.

5. 2.

GITTI, GALLONI, MATTARELLA, VERNOLA, VINCENZI.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in casi di particolare rilevanza può, con l'assenso del Consiglio dei ministri, disporre indagini e verifiche amministrative;

5. 7.

LA COMMISSIONE.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) per l'elaborazione dei disegni di legge o di atti normativi o di provvedimenti a carattere plurisetoriale o che ineriscano, anche in parte, alle attribuzioni di più ministeri o comunque rilevanti per la politica generale del Governo, anche ai fini del concerto, quando sia previsto, può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione; può convocare quindi, in comitato, i ministri preposti ai ministeri titolari delle competenze implicate dallo schema di disegno di legge o di atto normativo o di provvedimento per la valutazione definitiva prima di porlo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

5. 4.

FERRARA, BASSANINI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Passiamo alla discussione sull'articolo 5 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole alla formulazione originaria dell'articolo 5 elaborata dalla Commissione e, quindi, contrario a tutti gli emendamenti tendenti a modificare l'articolo stesso, che è uno di quelli che maggiormente abbiamo apprezzato. Esso indica una serie di prerogative, in parte anche nuove, tendenti ad esaltare la figura del primo ministro, favorendo, quindi, l'orientamento moderno di privilegiare gli organi monocratici.

In particolare, valutiamo positivamente, ad esempio, la lettera e) del comma 2 là dove si afferma che il Presidente del Consiglio «adotta le direttive (...) e dispone verifiche necessarie», con la capacità anche di sostituirsi al ministro competente.

Ci preme altresì sottolineare la lettera c) del comma 3, laddove si afferma che il Presidente del Consiglio «promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sovrintende alla attività dei commissari di Governo». Tale formulazione, però (come, del resto, una altra già approvata dalla Camera), è in contrasto con quanto più avanti stabilito dall'articolo 11, in quanto l'azione di coordinamento e raccordo tra le regioni, le province autonome ed il Governo è nelle mani del Presidente del Consiglio, che è la figura e l'istituto più elevato. Non occorrono, cioè, altre sovrastrutture, tra l'altro pericolose in termini di conflitti di competenze ed attribuzioni.

In conclusione, quindi, ribadiamo che voteremo per il mantenimento della stesura originaria dell'articolo 5 elaborato dalla Commissione, sottolineando al tempo stesso come la lettera c) del comma 3 sia in contrasto e renda, cioè, inutile, il successivo articolo 11, per altro già travolto da una norma precedentemente approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo quale sia il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Barbera 5.5, mentre invita i presentatori a voler ritirare l'emendamento Ferrara 5.3 ritenendo che l'espressione «le divergenze e i conflitti» costituisca una endiadi. Ci si riferisce a divergenze e conflitti di ordine politico: l'emendamento pertanto risulta superfluo; di qui l'invito a ritirarlo.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Gitti 5.1 e contrario sull'emendamento Bassanini 5.6. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Gitti 5.2 e Ferrara 5.4, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.7.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Barbera 5.5 e si associa all'invito rivolto dal relatore ai presentatori perché ritirino l'emendamento Ferrara 5.3, su cui altrimenti esprime parere contrario.

Il Governo esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Gitti 5.1, parere contrario sull'emendamento Bassanini 5.6 e parere favorevole sugli emendamenti Gitti 5.2, Ferrara 5.4 e 5.7 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Barbera 5.5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ferrara, dopo l'invito che le è stato rivolto, insiste per la votazione del suo emendamento 5.3?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

GIOVANNI FERRARA. Lo ritiro, signor Presidente, per le motivazioni che ha dato l'onorevole relatore, che mi tranquillizzano sul significato della espressione contenuta nel testo della Commissione.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, non per fare uno sgarbo al collega Ferrara, ma anzi al contrario per sottolineare l'importanza di questo emendamento, faccio mio l'emendamento Ferrara 5.3.

Forse i colleghi non erano presenti in sede di discussione sulle linee generali ma proprio sul punto *b*) del secondo comma, il gruppo di democrazia proletaria ha fatto rilevare che il potere del Presidente del Consiglio viene troppo esaltato nell'articolo 5 proprio perché non sono state definite bene le funzioni dell'organo collegiale Consiglio dei ministri.

Infatti, l'articolo 5 prevede semplicemente e continuamente un rapporto tra Presidente del Consiglio e singoli ministri fino al punto da dirimere preventivamente i conflitti, mancando addirittura la previsione, in questa legge, delle comunicazioni che ogni ministro dovrebbe fare allo stesso Presidente del Consiglio.

In verità, si dà uno strumento nelle mani del Presidente del Consiglio senza avere in pari tempo gli strumenti di conoscenza sulle decisioni che i ministri dovrebbero prendere, determinando un vero pasticcio creato per esaltare il ruolo e la primazia del Presidente del Consiglio.

Sono queste le ragioni per cui, caro collega Ferrara, faccio mio questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Russo.

GIOVANNI FERRARA. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, desidero far rilevare all'onorevole Franco Russo che l'Assemblea ha approvato l'emendamento Ferrara 2.2 che attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di dirimere i conflitti di attribuzione tra i ministri, e non al Presidente del Consiglio; il che significa che questi conflitti e queste divergenze sono tutt'altra cosa rispetto ai conflitti di attribuzione di cui si preoccupa l'onorevole Franco Russo; è per questo che ho ritirato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, quindi, lei conferma il ritiro del suo emendamento, che è stato fatto proprio dall'onorevole Franco Russo.

GIOVANNI FERRARA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei sentire il relatore.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Signor Presidente, rimango contrario all'emendamento Ferrara 5.3 perché le ipotesi di conflitti (chiamiamoli in maniera imperfetta) di attribuzione tra i ministri sono stati già risolti e con un emendamento approvato dall'Assemblea. In questo caso si tratta di divergenze di ordine politico per cui basta l'espressione «divergenze» e quindi invito il collega Franco Russo a non far proprio l'emendamento Ferrara 5.3.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, condivide il parere espresso dal relatore?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Condivido il parere del relatore che si era già espresso invitando l'onorevole Ferrara a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 5.3, fatto proprio dall'onorevole

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Franco Russo, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gitti 5.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 5.6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gitti 5.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

MARIO POCHETTI. È respinto!

SILVANO LABRIOLA. È approvato!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione procederemo alla controprova. Vi prego di prendere posto.

ITALO BRICCOLA. Ma il Presidente deve dare il preavviso di cinque minuti!

MARIO POCHETTI. Impara il regolamento, Briccola! *(Commenti — Proteste).*

CARLO TASSI. Basta, Presidente!

Ce n'è uno in piazza Colonna: bisogna aspettarlo!

PRESIDENTE. Ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento Gitti 5.2 è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 5.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, io non vorrei che lei ritenesse che la mia richiesta di procedere immediatamente alle votazioni sia frutto di un mio puntiglio. Il fatto è che nelle votazioni a scrutinio palese attendere significa modificare il numero delle presenze in aula; e questo secondo me non è consentito, soprattutto quando la votazione consiste soltanto in un controllo di un voto precedentemente già avvenuto.

Tra l'altro, signor Presidente, vorrei farle osservare che in questo modo finiamo per perdere moltissimo tempo. Non faccio questa osservazione per lei; ma ieri sera ho sentito un illustre rappresentante della maggioranza che alla televisione ha sostenuto che, a causa dei comportamenti della minoranza e di un cattivo regolamento della Camera, si perderebbe molto tempo e non si permetterebbe al Governo di lavorare. È invece chiaro a tutti che se si perde tempo e non si lascia lavorare il Governo la colpa è soprattutto della maggioranza!

CARLO TASSI. Verifica!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, naturalmente non possiamo raccogliere in aula polemiche che avvengono al di fuori di essa.

Per quanto riguarda invece il suo richiamo, debbo farle notare che è prassi costante che tutti i colleghi che sono in aula abbiano diritto a votare. Certo,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

anch'io vorrei pregare, molto caldamente, i colleghi, anzitutto della maggioranza, ma anche quelli di tutti i gruppi, di essere presenti assiduamente in Assemblée al fine di non perdere tempo.

Passiamo all'articolo 6 nel testo della Commissione. Ne do lettura:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento della sua funzione di mantenimento dell'unità politica e amministrativa del Governo e, altresì, per preparare e istruire determinazioni del Consiglio dei ministri, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende il nome di Consiglio di gabinetto, ed è composto dai ministri da lui appositamente designati, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.

3. I comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: , che prende il nome di Consiglio di gabinetto, ed è.

6. 1.

FERRARA, BASSANINI.

Al comma 1, sopprimere le parole: , che prende il nome di Consiglio di gabinetto, ed è.

6. 2.

LODA, BARBERA.

Al comma 1, sostituire le parole: dai mi-

nistri da lui appositamente designati, sentito il Consiglio dei ministri *con le seguenti:* dai ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e programmazione economica, delle finanze, del tesoro e della difesa.

6. 3.

PAZZAGLIA, FRANCHI FRANCO,
TASSI, FINI.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 6 e sui relativi emendamenti, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore.* Parere contrario, signor Presidente, su tutti e tre gli emendamenti presentati all'articolo 6.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Ferrara 6.1 e Loda 6.2, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Pazzaglia 6.3, per il quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 6 del progetto di legge che stiamo esaminando prevede l'istituzionalizzazione, perché di fatto esiste già, del Consiglio di gabinetto e prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare questo comi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

tato componendolo con ministri da lui appositamente designati, sentito il Consiglio dei ministri.

Non voglio discutere in questa sede se tale organismo possa essere utile o no; desidero rilevare soltanto che un Consiglio dei ministri pletorico quale si è voluto consentire respingendo il nostro articolo aggiuntivo impone organismi più ristretti per la trattazione di alcuni problemi e soprattutto per il coordinamento.

Ma, onorevoli colleghi, la previsione che state per votare non fa che consolidare la prassi attuale, senza affrontare il problema; si prevede, cioè, che il Consiglio di gabinetto possa essere composto dai ministri scelti dal Presidente del Consiglio. E noi abbiamo visto che la scelta (senza offesa per gli attuali componenti del Consiglio di gabinetto) è effettuata in modo che in tale organismo vi siano le espressioni dei singoli partiti della coalizione di Governo: ciò avverrà anche in futuro, dopo l'approvazione di questo provvedimento.

A questa soluzione, che è praticamente quella del direttorio, sia pure con componenti diversi dai segretari dei partiti, e che è di consolidamento delle posizioni partitocratiche, contrapponiamo un'altra soluzione, che non esclude il Consiglio di gabinetto, ma che indica preventivamente quali debbano essere i ministri che di tale organismo fanno parte; e precisiamo, per il ruolo che devono svolgere nel Gabinetto ministeriale, che debbano essere i ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e della difesa.

Raccomandiamo questa soluzione — ed abbiamo richiesto la votazione a scrutinio segreto sul mio emendamento 6.3 per consentire la massima libertà di espressione del voto — a tutti i colleghi, rilevando che essa è l'unica che possa veramente dare un ordine alla formazione del Consiglio di gabinetto, svincolandola dalle manovre dei partiti, alle quali il Presidente del Consiglio è ovviamente soggetto, e conferendo a tale organismo il ruolo che dobbiamo ricono-

scergli nell'attuale situazione, cioè quello di coordinamento.

Pertanto, noi insistiamo su questo emendamento, e attraverso la mia dichiarazione di voto ho voluto anche ricordare l'importanza di questa scelta, che creerebbe un organismo che può essere accettato da tutti come sede più ristretta della fase di coordinamento e di quella decisionale (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Questo emendamento «fotografa» una esperienza che è stata inaugurata dal governo Craxi; ma credo che sia sempre una pessima cosa, quando si affronta una riforma istituzionale come questa, che finalmente riesce a disciplinare la Presidenza del Consiglio e il funzionamento del Consiglio dei ministri, in attuazione di un articolo della Costituzione, rendere definitiva una soluzione contingente, legata all'esperienza particolare di un certo Gabinetto e all'*intuitu personae* del Presidente del Consiglio in carica.

Io avverto dunque tutta la pericolosità della istituzionalizzazione di questo *petit cabinet* che è stato creato all'interno del Consiglio dei ministri, proprio perché si va in direzione della istituzionalizzazione di un falso concetto della collegialità di Governo. Tale collegialità, secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione, è solo quella del Consiglio dei ministri nel suo complesso, anche se di recente (al momento della crisi di Sigonella) ho sentito parlare anche di una collegialità diversa, non quella di tutti i membri del gabinetto, indicata dalla Costituzione, ma quella dei rappresentanti di tutti i partiti che fanno parte della coalizione di Governo. In questo senso, infatti, ne ha parlato Spadolini e ne hanno parlato anche altri.

Insomma, introdurre questo criterio (diciamolo francamente) partitocratico nella legge di riforma della Presidenza del Consiglio è un fatto molto grave. Ap-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

parentemente si fotografa una certa esperienza, anzi un espediente, uno strumento attualmente in uso, ma in realtà si istituzionalizza e si accentua il fenomeno della degenerazione partitica delle coalizioni di maggioranza, cosa che secondo me è anticostituzionale e molto grave.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Pazzaglia 6.3 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 6.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli	60
Voti contrari	300

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare

Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasini Oddo
Biondi Alfredo Paolo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi
Caccia Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo

Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco

Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerzoni Luciano

Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda

Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicoltra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo

Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Bortolani Franco
Caroli Giuseppe
Ciaffi Adriano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Galasso Giuseppe
Gava Antonio
La Malfa Giorgio
Reggiani Alessandro
Sanza Angelo Maria

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura, nel testo della Commissione:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al vicepresidente o, qualora siano nominati più vicepresidenti, al vicepresidente più anziano secondo l'età.

2. Quando non sia stato nominato il vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma precedente spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dei ministri, attribuisce ad un ministro le funzioni di vicepresidente, per garantire

la supplenza in caso di propria assenza o proprio impedimento temporaneo.

7. 1.

PAZZAGLIA, FRANCHI FRANCO,
TASSI, FINI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 7 e sull'emendamento ad esso presentato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Questo, signor Presidente, è un altro degli articoli che snaturano una legge che secondo il titolo dovrebbe disciplinare la Presidenza del Consiglio e il funzionamento del Consiglio dei ministri. Anche questo articolo 7, infatti, è ispirato dalle esigenze della partitocrazia, che non sono soltanto quelle delle cosiddette coalizioni. Prevedere la delega a più ministri delle funzioni di vicepresidente del Consiglio, significa veramente voler fare salve queste esigenze: domani, possono non bastare due vicepresidenti del Consiglio e la norma lascia aperta la possibilità di un numero illimitato — naturalmente nell'ambito del Consiglio dei ministri — di attribuzioni delle funzioni vicepresidente.

A noi sembra molto più serio, è ovvio, garantire una vicepresidenza per assicurare la supplenza, senza dover poi ricorrere a quella previsione normativa per cui, tra vari vicepresidenti, in caso di supplenza ci si riferisce al più anziano in età. Insomma, una legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio può lasciare che un domani la supplenza della Presidenza stessa sia attribuita al più anziano in età, tra chissà quanti vicepresidenti? La scelta del vicepresidente sarà molto più responsabile se si tratterà di un solo vicepresidente. Ci auguriamo che l'Assemblea possa accogliere questa nostra richiesta, che per altro rispecchia anche la situazione attuale, in cui c'è un solo vicepresidente; una richiesta di questo genere tende a migliorare, a rendere più seria una norma per il riordina-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

mento della Presidenza del Consiglio, dando il segno di voler pensare all'efficienza dell'esecutivo e non alle esigenze della partitocrazia (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, io condivido le argomentazioni del collega Franco Franchi e vorrei richiamare l'attenzione di tutti sul pericolo che questa norma reca: la previsione di più vicepresidenti del Consiglio rappresenta infatti il primo passo per istituzionalizzare i capi (cosiddetti) della delegazione all'interno della coalizione di Governo, come vicepresidenti del Consiglio. Cioè, noi possiamo teoricamente, con cinque o sei partiti nel Governo, avere (con questa norma) un Presidente e sei vicepresidenti, che costituiranno il Consiglio di gabinetto, quindi una sorta di direttorio che scavalcherà le attribuzioni e le funzioni previste dalla Costituzione!

Proprio per questo, perché sottolineo con allarme la gravità del primo comma dell'articolo 7, chiedo rispettosamente al Presidente Lattanzio che, dopo la votazione dell'emendamento Pazzaglia 7.1, qualora questo fosse respinto, i due commi dell'articolo 7 siano votati separatamente. Vorrei sottolineare che anche respingendo il primo di tali commi, il secondo avrebbe valore normativo autonomo perché, anche se suona nei seguenti termini: «quando non sia stato nominato il vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma precedente spetta» eccetera, si può sempre pervenire ad un opportuno coordinamento finale del testo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, colgo l'occasione di pronunciarmi sull'emendamento Pazzaglia 7.1, anche per ribadire la nostra opposizione all'articolo 7, visto che la fretta (con cui stiamo, forse giustamente,

procedendo) mi ha reso impossibile parlare precedentemente.

L'articolo 7 logicamente è il proseguimento (anche se disciplina due istituzioni differenti) dell'articolo 6, non solo per successione temporale; voglio cioè dire, Presidente, che questa norma sulla Presidenza del Consiglio, in verità non fa niente altro che fotografare e proiettare, a livello istituzionale, il blocco di coalizione centrista che ha dominato e domina tuttora l'Italia.

Per questa ragione si ricorre a tutta una serie di marchingegni istituzionali, per bilanciare le varie forze che danno vita a questo blocco di maggioranza. Si intende varare, insomma, una serie di norme di garanzia reciproca, non solo a livello politico (fatto normale tra partiti che si incontrano), perché si vogliono proiettare queste garanzie, che dovrebbero rimanere di tipo informale, a livello istituzionale.

In tale modo, questa legge sulla Presidenza del Consiglio, lungi dal razionalizzare o dal rappresentare un incontro neutrale tra forze istituzionali, non fa nient'altro che dare strumenti a questo patto, a questo pentapartito, a queste forze centriste, al fine di perpetuare a livello istituzionale il loro modo di governare.

Per questo riteniamo che le obiezioni mosse attraverso la presentazione dell'emendamento in esame siano giuste; voteremo quindi a favore dell'emendamento Pazzaglia 7.1, appunto per combattere l'istituzionalizzazione di questo modo di governare in Italia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 7?

ADOLFO BATTAGLIA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

ministri. Il parere del Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 7.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	358
Votanti	356
Astenuti	2
Maggioranza	179
Voti favorevoli	56
Voti contrari	300

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Aloï Fortunato
 Amadei Ferretti Margari
 Amato Giuliano
 Andò Salvatore
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe

Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasini Oddo
 Biondi Alfredo Paolo
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonfiglio Angelo
 Borgoglio Felice
 Bosco Bruno
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bozzi Aldo
 Breda Roberta
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Bulleri Luigi
 Caccia Paolo
 Cafarelli Francesco
 Cafiero Luca
 Calamida Franco
 Calonaci Vasco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio

Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Franco

Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico

Moschini Renzo
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicoira Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro

Scovacricchi Martino
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Pontello Claudio
Salatiello Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Bortolani Franco
Caroli Giuseppe
Ciaffi Adriano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Galasso Giuseppe
Gava Antonio
La Malfa Giorgio
Reggiani Alessandro
Sanza Angelo Maria

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7, che l'onorevole Spadaccia ha chiesto sia votato per parti separate, nel senso di votare distintamente i due commi che lo compongono.

Pongo in votazione il comma 1 dell'articolo 7, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma 2 dell'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta ufficiale*, incarichi speciali di governo per un tempo determinato.

2. Il Presidente della Repubblica può, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, conferire a questi o ad un ministro l'incarico di reggere *ad interim* un dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta ufficiale*.

3. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le fun-

zioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento di cui è data notizia nella *Gazzetta ufficiale*.

4. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 3, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3.

8. 1.

PAZZAGLIA, FRANCHI FRANCO,
TASSI, FINI.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 8 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Pazzaglia 8.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

«1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio di ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta ufficiale*.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può convocare il commissario perché intervenga, senza diritto di voto, in Consiglio dei ministri, allorché si trattino affari relativi all'incarico conferitogli, e può invitarlo a rappresentare il Governo in Parlamento per l'esame di argomenti attinenti all'incarico».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ferme restando le attribuzioni dei ministeri, fissate per legge.

9. 1.

GITTI, GALLONI, MATTARELLA, VER-
NOLA, VINCENZI.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 9 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Gitti 9.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Gitti 9.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

5. La legge sull'organizzazione dei ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Fino alla sua entrata in vigore il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei ministri con portafoglio.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Entro tale limite i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio e ai ministri con portafoglio».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: coadiuvare aggiungere le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni politiche.

10. 1.

FERRARA, BASSANINI.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro nelle materie individuate con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

10. 2.

BARBERA, LODA.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non è consentita la delega di funzioni amministrative.

10. 3.

BARBERA, LODA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 10 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, mi permetto di far rilevare che l'articolo 10, il quale stabilisce che i sottosegretari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e prevede le loro competenze, al quinto comma recita: «La legge sull'organizzazione dei ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari». Mi sembra che questa sia una disposizione paravento perché si continua ad evitare la regolamentazione del numero dei ministeri, che secondo la nostra Costituzione deve essere fatta per legge, per cui, non esistendo alcuna legge

che stabilisce il numero e le attribuzioni dei singoli ministeri, possiamo dire, senza ombra di dubbio che siamo fuori legge, che oggi il Governo ha istituito dei ministeri che non sono regolati da specifiche norme previste dalla Costituzione. Ma a parte questo, come si può scrivere in una legge ordinaria che la legge sull'organizzazione dei ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari? Questo lo si può scrivere in una legge costituzionale, ma non in una legge ordinaria!

L'intero quinto comma, compresa la parte nella quale si stabilisce che: «Fino alla sua entrata in vigore il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei ministri con portafoglio», non può certamente essere votato dalla Camera. Un testo di questo genere è inammissibile, perché non fa altro che imporre al legislatore futuro di regolamentare anche questo aspetto, e tale imposizione non la si può attuare tramite legge ordinaria. Non solleva una questione di legittimità o di illegittimità, sto solo evidenziando che una norma di questo genere se non altro è ridicola.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Barbera. Ne ha facoltà.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Signor Presidente, vorrei sottolineare gli aspetti positivi di questo articolo, ma anche l'importanza degli emendamenti ad esso presentati, soprattutto degli emendamenti 10.2 e 10.3, che potrebbero notevolmente migliorarne il contenuto. Il primo aspetto positivo è che si pone un limite al numero dei sottosegretari. Tale limite viene fissato nel doppio del numero dei ministri con portafoglio, quindi di ministri di cui si conosce il numero, tenuto conto che si tratta di ministeri istituiti con legge. Il secondo aspetto positivo dell'articolo 10 è che si prevede che i sottosegretari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che deve essere formulata di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

vare. Si ritiene che vi debba essere un assenso del ministro che il sottosegretario coadiuverà, evitando così una spartizione tra i partiti della coalizione di Governo.

Riteniamo però che questa norma potrebbe essere fortemente migliorata qualora venissero accolti — ecco perché sollecitiamo innanzitutto l'approvazione dei nostri emendamenti — altri emendamenti che riservassero espressamente ai sottosegretari il compito di coadiuvare il ministro nelle materie individuate con decreto ministeriale. In altre parole si potrebbero affidare al sottosegretario solo compiti politici quali la rappresentanza del Governo in Parlamento, la rappresentanza del Ministero nei rapporti con la società civile, con le organizzazioni sociali, la rappresentanza del Ministero all'interno di organi collegiali del Governo, facendo però espresso divieto — questo è il senso del nostro emendamento 10.3 — dell'attribuzione al sottosegretario di deleghe per funzioni amministrative. In altri termini si intende evitare che vengano svuotati gli apparati amministrativi, e al tempo stesso la legge sulla dirigenza, che prevede che gli stessi dirigenti siano delegatari di compiti del ministro, quindi di funzioni amministrative; e si intende evitare altresì che attraverso la delega di funzioni amministrative il sottosegretario venga distolto dai compiti di coadiutore del Governo nel suo complesso e invece debba occuparsi in modo più specifico di «pezzi» dell'amministrazione, con gravi alterazioni sia di quelle che devono essere le funzioni politiche del sottosegretario, sia anche di quello che deve essere il buon funzionamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Credo che, avendo assunto la legge il compito di riordinare i ministeri, la norma in esame abbia poco senso. Ritengo che la norma precedente, quella che prevede la figura del commissario straordinario, sia positiva. Abbiamo visto che ogni volta che vi è

stato bisogno di nominare un commissario straordinario il Governo lo ha dovuto fare mediante l'adozione di un decreto-legge; l'onorevole Gitti e la democrazia cristiana si sono però subito preoccupati di chiarire che non devono essere toccate le attribuzioni dei ministeri.

In questa degenerazione partitocratica della nostra Costituzione democratica stiamo andando verso situazioni aberranti, nel senso che le istituzioni diventano feudi di questo o di quel partito, di questa o quella corrente, di questa o quella corporazione che se ne impossessa. Vorrei ricordare che nel governo inglese, dove esiste un primo ministro che risponde al Parlamento (la cui funzione coincide con quella della *leadership* del partito che ha ottenuto la maggioranza dall'elettorato), vi è un ristretto numero di ministri, che fanno parte di un Consiglio di gabinetto cui spettano le decisioni politiche; esiste un numero abbastanza ampio di segretari di Stato che rispondono ai ministri e che hanno vaste branche di competenza; esistono poi i sottosegretari parlamentari (previsti più o meno negli emendamenti presentati dai gruppi comunista e della sinistra indipendente), ed infine è prevista la figura dell'alto commissario per compiti *ad hoc* determinati nel tempo.

Ma ha senso parlare dei sottosegretari in questi termini in una legge che si è sottratta al compito di completare la riforma costituzionale del Governo, arrivando ad occuparsi del riordinamento e dell'accorpamento dei ministeri? Evidentemente no. Credo quindi di non poter essere d'accordo nemmeno con gli emendamenti dei deputati comunisti, perché anticipano uno spezzone di riforma che non può che essere complessiva.

A mio avviso la figura del sottosegretario deve presupporre un riordinamento dei ministeri e la presenza del segretario di Stato, che non è invece stata prevista dal nostro ordinamento. Meno che mai ha senso dire che la legge di riforma dei ministeri determinerà il numero dei sottosegretari. Il Parlamento dedica ai propri poteri legislativi futuri un compito che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

non assolve con i propri poteri legislativi attuali! Questa norma è ridicola ed io mi appello alla sensibilità giuridica del collega Labriola, che è professore di diritto costituzionale, del collega Giovanni Ferrara, anche lui ordinario di diritto costituzionale, del relatore, collega Adolfo Battaglia, affinché essa sia eliminata. Non ha senso rinviare ad una futura legge, che ha pari grado nella gerarchia delle fonti della legge che stiamo discutendo, la determinazione del numero dei sottosegretari. Che cosa pretendete di fare? Di vincolare in questa maniera, con un atto di volontà politica puramente velleitario, la sovranità del Parlamento che resta intatta? Il Parlamento attuale vuole vincolare con la sua volontà politica di oggi il Parlamento che in futuro delibererà? Ferrara, Barbera, Battaglia, perché volete mantenere questa norma che è puramente ridicola e velleitaria?

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferrara 10.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento 10.1 ha un'ambizione piuttosto alta: l'ambizione di mettere un po' d'ordine nel rapporto tra politica ed amministrazione. Con esso, infatti, si vuole evitare che i sottosegretari di Stato facciano un mestiere che non è il loro e per il quale non nac-

quero, visto che nacquero per coadiuvare i ministri nei rapporti con il Parlamento.

Certo, l'esperienza attuale induce a ritenere che i sottosegretari di Stato debbano esercitare anche altre funzioni politiche (funzioni che vanno al di là della rappresentanza del Governo nelle Commissioni e nelle aule del Parlamento) ma proprio per questo è necessario stabilire con molta chiarezza che ad essi non possono essere affidate funzioni che non sono politiche ma di carattere amministrativo e che pertanto, a nostro parere, debbono essere esercitate soltanto da funzionari dello Stato; e ciò per marcare nettamente la separazione tra politica ed amministrazione.

Noi annettiamo grande rilievo a questo emendamento e riteniamo che sia giusto approvarlo: diventerebbe così particolarmente interessante e positiva l'opera di razionalizzazione e di avanzata definizione dei compiti dei sottosegretari, prevista dall'articolo 10. Tale articolo nel suo complesso, è da noi giudicato positivamente: esso risponde alle attuali esigenze ed anche alle esigenze future di una nuova organizzazione della pubblica amministrazione centrale.

Ma voglio, per un momento, rispondere all'onorevole Spadaccia. Questo progetto di legge innanzitutto stabilisce il numero massimo dei sottosegretari (proprio al quinto comma dell'articolo 10) ma opera una riserva ed anticipa con il primo inciso del quinto comma (perché solo la legge sull'organizzazione dei ministeri potrà determinare il numero dei sottosegretari) l'impegno, che vogliamo assumere dinanzi a questo Parlamento ed all'opinione pubblica, di regolare finalmente la pubblica amministrazione centrale dello Stato e di varare la riforma dei ministeri, per individuare in modo preciso, in quella sede, il numero dei sottosegretari per ciascun ministero. Il provvedimento in esame fissa per ora il numero massimo di coloro che possono essere nominati sottosegretari (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, se lo consente farò un'unica dichiarazione di voto su tutti e tre gli emendamenti presentati all'articolo 10. Anticipo subito che voteremo contro gli emendamenti Ferrara 10.1 e Barbera 10.3, mentre voteremo a favore dell'emendamento Barbera 10.2, in coerenza con i principi fondamentali che, in materia, il gruppo del MSI porta avanti e sostiene da anni e anni.

È bene che ci sia un sottosegretario per coadiuvare il ministro nell'intera sua funzione, non soltanto quindi per quanto riguarda la sua funzione politica, cioè per sostituirlo nei suoi rapporti con il Parlamento, ma anche per quanto riguarda la sua funzione amministrativa, sostituendolo eventualmente, su sua delega, per una migliore funzionalità, almeno in astratto, dell'attività ministeriale.

Siamo infatti convinti che, una volta che il sistema abbia dato finalmente (ed in questo senso siamo d'accordo) una sanzione legislativa alla figura del sottosegretario, fino ad oggi evanescente o inesistente sotto il profilo giuridico e legale, questi debba avere anche la possibilità di sostituire il ministro su delega (nel senso che il complesso dei suoi compiti deve essere definito preventivamente) ovvero occasionalmente e casualmente secondo le necessità che si manifestano di volta in volta.

Proprio per questo riteniamo che la delega debba avere la sanzione dell'ufficialità attraverso la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Concordiamo perciò con la tesi degli onorevoli Barbera e Loda. È bene che il cittadino sappia che quel sottosegretario ha la possibilità di adottare provvedimenti nelle materie che, in quanto pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*, sono note. Inoltre in questo modo non c'è il rischio di fare confusione, dal momento che è chiara e precisa la responsabilità del sottosegretario nei confronti del ministro.

Tutto questo non presuppone affatto che si debba vietare la collaborazione, e

quindi l'esercizio della delega, relativamente alle funzioni amministrative.

Ecco i motivi per i quali voteremo contro gli emendamenti Ferrara 10.1 e Barbera 10.3 e a favore dell'emendamento Barbera 10.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Ferrara 10.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è respinto — Commenti del deputato Briccola).

Onorevole Briccola, se ciascuno sta al suo posto, i segretari sono in condizione di vedere...!

Pongo in votazione l'emendamento Barbera 10.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Barbera 10.3...

MARIO POCETTI. Signor Presidente, le faccio osservare che nella terzultima fila del secondo settore della destra risultano espressi due voti senza che vi siano deputati nei banchi corrispondenti!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

CARLO TASSI. È stata una «toccata e fuga»!

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari di voler controllare.

(Il deputato segretario Patria ottempera all'invito del Presidente).

LUIGI PRETI. Ma quanto c'è di differenza, signor Presidente?

PRESIDENTE. Vi sono cinque voti.

CARLO TASSI. Allora diventano importanti i due voti!

MARIOTTO SEGNI. Chiedo di parlare...

PRESIDENTE. Ho incaricato il segretario di controllare, onorevole Segni. La prego di attendere un momento. Onorevole Patria, ha concluso?

CARLO TASSI. Votano per delega! Altro che delega ai sottosegretari...

(Il deputato segretario Patria sale sul banco della Presidenza e riferisce sui controlli effettuati).

Onorevoli colleghi, il deputato segretario non ha riscontrato alcuna irregolarità nella votazione testé effettuata.

MARIOTTO SEGNI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTO SEGNI. Poiché mi è stato riferito che è stato affermato che non avrei votato ed avrei fatto votare da altri, debbo precisare all'Assemblea che non ho mai fatto cose del genere e che non sono abituato a questi comportamenti. Ho votato personalmente, come hanno visto i colleghi della mia fila, e subito dopo aver votato sono sceso a dire alcune cose all'onorevole Gianfranco Orsini, che credo possa confermare quanto dico.

GIANFRANCO ORSINI. È vero!

MARIOTTO SEGNI. Questo è l'atto... Vorrei far presente all'onorevole Pochetti o a chi per lui...

MARIO POCHETTI. No, all'onorevole Pochetti!

MARIOTTO SEGNI. ...che io e, credo, tutti i deputati della democrazia cristiana non siamo abituati a votare per interposta persona *(Applausi al centro — Vive proteste all'estrema sinistra)!*

CARLO TASSI. Ha trovato una «pezza»...

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Barbera 10.3. Votiamo subito con il sistema elettronico...

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Barbera 10.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 nel testo unificato approvato dalla Commissione. Ne do lettura:

«1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca la Conferenza, che è presieduta da lui stesso o dal ministro delegato ed è composta dai presidenti delle regioni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nonché dal ministro per i rapporti con il Parlamento e dal ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.

3. Nell'ambito della Conferenza possono essere istituite, con la partecipazione dei presidenti o di componenti delle giunte regionali appositamente delegati, commissioni per settori di attività o per singole materie.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza e delle commissioni, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, altri ministri, nonché rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici. Egli può altresì invitare a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri, limitatamente all'esame di provvedimenti di rilevante interesse per una singola regione, il presidente della regione interessata. Rimangono ferme le disposizioni relative alla partecipazione al Consiglio dei ministri dei presidenti delle regioni a statuto speciale.

5. La Conferenza adotta il proprio regolamento interno che è emanato, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*. Il regolamento prevede la sessione ordinaria ogni tre mesi della Conferenza e regola la richiesta di convocazione o di inserimento di singole questioni all'ordine del giorno della Conferenza da parte di presidenti delle regioni.

6. La Conferenza può essere consultata:

a) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indi-

rizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

c) sui criteri generali degli schemi di legge di principi inerenti alle materie di competenza regionale, con particolare riguardo a quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nel comma 1, per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

e) su proposte di studi relativi a problemi che attengono a settori di attività di interesse regionale.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui risultati delle singole sessioni di lavoro della Conferenza.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, norme aventi valore di legge ordinaria intese a procedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni istituiti sulla base di leggi vigenti e a rivedere la disciplina dei pareri richiesti alle regioni in conformità alla legislazione vigente sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni aventi competenze non strettamente settoriali e la pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

nuncia di pareri su questioni di carattere generale per le quali debbono essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri;

b) stabilire norme per assicurare la coerenza tra l'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi non assorbiti e gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 5.

PAZZAGLIA, FRANCHI FRANCO,
TASSI, FINI.

Al comma 2, sostituire le parole: o dal ministro delegato con le seguenti: o dal ministro per gli affari regionali, se delegato, o, in mancanza di questo, da altro ministro delegato.

11. 9.

LA COMMISSIONE.

Al comma 2, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: dal ministro per gli affari regionali.

11. 10.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza e delle commissioni, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, altri ministri nonché rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici.

11. 1.

BARBERA, LODA.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le questioni inerenti le forme

e le condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, è consultata una apposita Commissione presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, o dal ministro delegato, e composta dai ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché dai presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. 7.

RIZ.

Al comma 6, sostituire l'alea con il seguente:

La Conferenza, di norma, viene consultata:

11. 6.

LA COMMISSIONE.

Al comma 6, all'alea, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

11. 3.

BASSANINI, FERRARA.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: le province autonome.

11. 8.

RIZ.

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sugli schemi di disegno di legge relativi a materie di competenza regionale;

11. 2.

BARBERA, LODA.

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: sui criteri generali degli schemi di legge con le parole: sugli schemi di legge.

11. 4.

BASSANINI, FERRARA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, limitatamente all'esame di provvedimenti di rilevante interesse per una singola regione, il presidente della regione interessata. Rimangono ferme le disposizioni relative alla partecipazione al Consiglio dei ministri dei presidenti delle regioni a statuto speciale.

11. 01.

LODA, BARBERA.

Passiamo agli interventi sull'articolo 11, sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Onorevoli colleghi, mi permetto di chiedere alla vostra cortesia un momento di attenzione. Noi abbiamo presentato l'emendamento Pazzaglia 11.5, interamente soppressivo dell'articolo 11, che è una delle norme che caratterizzano il progetto di legge al nostro esame. Riteniamo infatti che si tratti di una norma di una incredibile pericolosità, al punto che, secondo noi, essa è andata persino al di là delle intenzioni dei proponenti. Quel che ci preoccupa in modo particolare non è tanto l'intendimento di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quanto l'insieme di compiti che a tale organo si vogliono attribuire, nonché la composizione della Conferenza stessa.

È inutile sottolineare la confusione, l'interferenza e la sovrapposizione di attribuzioni, di poteri e di funzioni che fatalmente ne deriverà. L'articolo 11 indica

«compiti di informazione, consultazione» (e fin qui non siamo preoccupati) «e raccordo». Ora, è proprio tale funzione di raccordo che ci preoccupa, perché presuppone un collegamento *inter pares*, nonché l'esigenza di pervenire a conseguenti intese. Stiamo creando, onorevoli colleghi — e vi prego ancora, caldamente, di meditare su questa norma! —, un vero e proprio governo parallelo: forse anche al di là, lo ripeto, delle intenzioni di coloro che hanno formulato la norma.

Abbiamo approvato, con l'articolo 2, una disposizione che prevede l'attribuzione al Governo di poteri destinati ad esplicarsi anche al di sopra della volontà delle regioni, in determinate materie, di fronte ad inadempienze delle regioni stesse. È stata una decisione opportuna. Abbiamo poi approvato, con l'articolo 5, una disposizione che attribuisce al Presidente del Consiglio — anche in questo caso opportunamente, a nostro giudizio — compiti di coordinamento dell'azione di Governo, per quanto attiene ai rapporti con le regioni e con le province autonome.

Avete deciso di mantenere la figura del ministro per le regioni, la quale è appunto caratterizzata da queste precise funzioni: raccordo e collegamento. Si pone già, dunque, anche al di là di quanto stabilisce l'articolo 11, una triplice sovrapposizione di competenze. In ogni caso, il Presidente del Consiglio ed il ministro per le regioni regoleranno i loro rapporti sulla base della preminenza del primo. A questo punto, come potete pensare di creare un altro organismo parallelo? Non si tratta, infatti, di un organo composto soltanto dai presidenti delle regioni: esiste già una Conferenza dei presidenti delle regioni, che viene sistematicamente consultata dal Presidente del Consiglio o dal ministro per le regioni.

Vi sembra davvero che sia il caso di istituire una Conferenza quale quella di cui si occupa l'articolo 11, con compiti di raccordo tra il Governo (che rappresenta lo Stato), le regioni e le province autonome, «in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibile di incidere nelle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia?» Ciò vuol dire che, per tutto il resto della politica generale, la cui definizione non può che spettare al Governo, sulla base della Costituzione, andiamo ora a stabilire, dopo tutto quello che abbiamo sinora approvato e tutto quello che già esiste, l'istituzione di una Conferenza costituita dai presidenti delle regioni, dai presidenti delle province autonome, dal ministro dell'interno, dal ministro del tesoro, dal ministro del bilancio e della programmazione economica e dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Si tratta cioè di un organismo permanente, con un regolamento autonomo in cui è previsto addirittura, da parte dei presidenti delle regioni, il potere di inserire materie all'ordine del giorno. Tutto ciò di fronte al già esistente ed istituzionalizzato Consiglio di gabinetto. Ci rendiamo conto di ciò che stiamo facendo? Vi prego di meditare su tale questione. Al Consiglio dei ministri e Consiglio di gabinetto andiamo ad aggiungere un altro organismo pericolosissimo, parallelo al Consiglio di gabinetto, con poteri autonomi. In esso, tra l'altro, la maggioranza dei membri è assicurata alle regioni. A fronte, infatti, dei 20 presidenti delle regioni e dei 2 presidenti delle province autonome, per un totale di 22 componenti, stanno i 6 ministri che ho prima ricordato.

Vi prego, ripeto, di meditare su tutto ciò. Stiamo istituendo un organismo dannoso e pericoloso. Tutto ciò che si vuole attribuire alla competenza della Conferenza è già nelle mani del Presidente del Consiglio e comunque nelle mani del ministro per gli affari regionali, che ovviamente deve continuare ad esistere. Sapete benissimo, poi, che esiste anche una Commissione bicamerale per le questioni regionali. Vi prego, quindi, di evitare la istituzione di un organismo simile che non potrà che determinare confusione di poteri. Sicuramente, lo sottolineo, la formulazione adottata nel progetto è andata al

di là delle intenzioni di chi voleva una legge per favorire la speditezza e la volontà decisionista non del Presidente del Consiglio, ma almeno dell'esecutivo.

Mantenere l'articolo 11 significa distruggere ciò che di buono vi è in questo tentativo di dare una disciplina alla Presidenza del Consiglio; significa istituire un organismo le cui funzioni si soprapporranno a quelle di altri già esistenti: la Presidenza del Consiglio o, il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei ministri ed il ministro per gli affari regionali.

Per queste ragioni vi preghiamo vivamente, onorevoli colleghi, di voler accogliere il nostro emendamento soppressivo dell'intero articolo 11. Penserà poi il Governo a valorizzare le funzioni del ministro per gli affari regionali per l'attuazione della necessaria opera di raccordo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ. Desidero sottolineare brevemente, signor Presidente, che non siamo, diciamo, molto d'accordo su tutta l'impostazione del provvedimento e tanto meno sull'articolo 11.

In particolare mi preme rilevare come nella Conferenza prevalga con la presenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, l'interesse delle regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto speciale vengono così private della loro autonomia nonché della difesa dei loro interessi peculiari.

Non dobbiamo qui dimenticare, infatti, la netta distinzione esistente tra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario, così voluta a suo tempo dai padri costituenti.

Tale distinzione si delinea sotto un triplice profilo. In primo luogo le regioni a statuto speciale hanno competenza anche in materie diverse da quelle elencate nell'articolo 117 della Costituzione ed hanno, quindi, interesse che tali materie siano trattate direttamente con il Governo e non attraverso la Conferenza in cui,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

ripeto, prevale il voto delle regioni a statuto ordinario.

In secondo luogo le competenze delle regioni a statuto speciale sono diverse. In particolare è la sfera della competenza primaria che differenzia tipicamente le regioni a statuto speciale da quelle a statuto ordinario.

In terzo luogo le regioni a statuto speciale furono create anche perché storicamente cresciute in modo diverso, con una vita ed una realtà storica di cui dobbiamo tener conto. Questa è la ragione per la quale tali regioni sono state istituite, mentre con questo provvedimento poniamo tutte le regioni in un unico calderone.

Con il mio emendamento 11.7 abbiamo cercato quanto meno di correggere il tiro, sia pure parzialmente e confidiamo che l'Assemblea voglia accogliere questa nostra proposta, che rappresenta un'esigenza fondamentale, al fine di avere, almeno per i problemi peculiari delle regioni a statuto speciale, un colloquio diretto tra dette regioni e il Governo (*Applausi dei deputati della Südtiroler Volkspartei*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è proprio strano che una disciplina che dovrebbe rappresentare il momento, come molti dicono oggi, iniziale di una riforma, manifesti in realtà l'aspetto meno apprezzabile di vari esponenti politici e di varie formazioni politiche.

In sostanza, ci si rende conto, ascoltando i diversi interventi, come gli interessi particolari mai come in questa occasione emergano. È emerso in Commissione, ormai tradotta nel testo, la pretesa del ministro per i rapporti con il Parlamento di ottenere anche lui il suo dipartimento ed è quanto mai strano che il ministro faccia parte di quel partito che si dice del rigore o si autonoma come tale; un ministro che, quando si accorge che il suo ministero senza portafoglio non ha il

dipartimento come gli altri, il suo dipartimento lo vuole e lo ottiene.

Adesso abbiamo anche la pretesa dei colleghi altoatesini — che per definizione, tradizione e cultura asburgica certamente dovrebbero essere e sono (lo dimostreranno, anche se questa volta non lo hanno fatto) estremamente rigorosi, contrari ad ogni forma di burocratizzazione e di proliferazione di organi — i quali, non opponendosi alla Conferenza permanente delle regioni, vogliono una «conferenzina» affinché in quella possano avere maggior voce in capitolo e quindi incidere ed indirizzare secondo le loro convenienze ed interessi particolari l'attività del Governo.

È da tutto questo insieme che emerge chiaramente la volontà politica che inutilmente si cerca di regolare; mentre, in realtà, quello di cui ci stiamo occupando è un progetto che non fa altro che codificare la prassi e trasferirla nelle norme legislative qui proposte e in via di approvazione.

Per quanto riguarda la organizzazione della Presidenza del Consiglio, il testo al nostro esame non è altro che la fotografia di ciò che il Presidente Craxi ha voluto introdurre nell'organizzazione e nella struttura della Presidenza del Consiglio; forse lo stesso Presidente del Consiglio mostra la corda del suo «particolare» quando rivela di essere stato decisionista almeno nei confronti di se stesso o dell'organizzazione, fatta a sua immagine e somiglianza, della Presidenza del Consiglio.

Ciò che traspare di più è però che tutte le novità che invece vengono apportate alla prassi esistente, così codificata o fotografata nel presente progetto, andranno a fraporsi tra il funzionamento e la funzionalità e non saranno altro che appesantimenti che rallenteranno ancora di più l'attività dell'esecutivo nella regolamentazione della vita della povera nazione italiana.

Nel testo voluto dalla Commissione, all'articolo 11, si dice che la Conferenza di norma viene consultata. Nel prevedere che «di norma» la conferenza venga con-

sultata, il progetto incorre in una contraddizione non solo lessicale, ma anche giuridica che veramente non fa onore alla Commissione affari costituzionali — me lo lasci dire il suo presidente, sempre così perfetto ed attento! —, che ha licenziato il testo in esame. In sostanza, si sostiene che le regioni debbono essere consultate sulle materie di competenza regionale, con qualche eccezione, su cui poi mi intratterò brevemente.

L'articolo 117 della Costituzione praticamente concede alle regioni di regolare la vita del cittadino dalle 0 alle 24 dei giorni dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; le regioni, cioè, in pratica hanno in mano tutto. Quali sono allora le materie che esulano dalle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione? Nessuna. Si dice soltanto che Andreotti, Spadolini... Ah, no, scusate, stavo leggendo male: esulano la politica estera, la difesa e la sicurezza nazionale, la giustizia.

C'è intanto da dire che con alcune leggi regionali, anche di recente approvazione, si è provveduto a svuotare di ogni contenuto norme, che prevedevano diritti e doveri ben precisi, concernenti la giustizia in Italia. Dunque, quando si dice che «di norma» deve essere consultata la Conferenza delle regioni su tutte le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, mi si vuole spiegare per quale motivo non si debba includere la politica estera? In tante regioni si verifica il fenomeno dell'emigrazione, e questo è argomento connesso alla politica estera. Esiste poi il fenomeno delle servitù militari, per tante regioni, anche a statuto speciale; ebbene, esso attiene alla politica di difesa. C'è inoltre il problema del condono edilizio, e quello afferisce alla giustizia (e la regione siciliana qualcosa ha fatto o sta per fare, in proposito!).

Direi quindi — e lo abbiamo già fatto presente nell'intervento in sede di discussione sulle linee generali — che stiamo soltanto consegnando il Presidente del Consiglio in ostaggio alle regioni; ci accingiamo a dare attuazione ad una teoria politica che noi non condividiamo, quella dello Stato delle regioni. Noi sosteniamo

invece che le regioni debbano essere soltanto una parte dello Stato e riteniamo che il nostro non debba essere trasformato in maniera surrettizia in Stato delle regioni, anzi in pratica in una confederazione di regioni. Se così facciamo, le regioni saranno in grado di indicare al Governo ciò che deve fare. Il Governo provvederà a legiferare attraverso decreto-legge, e pertanto d'ora in poi saranno le regioni — attraverso questa conferenza permanente che deve essere «di norma» consultata — a regolare la vita del paese, legiferando attraverso i decreti che un Governo, ostaggio di quella conferenza, non potrà far altro che adottare.

Ecco i motivi per i quali, signor Presidente, siamo contrari sull'articolo 11, e pertanto favorevoli all'unica soluzione possibile che abbia ragione politica e rispetto del diritto e della nostra Costituzione: la soppressione dell'articolo 11. È evidente che il nostro atteggiamento in sede di votazione finale sul provvedimento dipenderà proprio dalla sorte che avrà questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'ordine dei nostri lavori, vi informo che concluderemo la discussione sull'articolo 11 e sugli emendamenti e l'articolo aggiuntivo ad esso riferiti. Devono ancora parlare gli onorevoli Spadaccia e Rauti. La seduta sarà quindi sospesa verrà ripresa alle 16. Voglio però avvertire tutti i colleghi che alle 16 avranno subito inizio votazioni a scrutinio segreto, senza preavviso, che è stato già dato questa mattina.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spadaccia.

GIANFRANCO SPADACCIA. Per esprimere, signor Presidente, tutta la mia perplessità, per non dire avversione, su questo articolo 11.

Siamo anche qui di fronte all'istituzionalizzazione di un pezzo di Costituzione materiale che fa a pugni con la Costituzione scritta. Abbiamo disegnato nella Costituzione i rapporti corretti fra le regioni ed il Governo della Repubblica. Tali rap-

porti si esprimono attraverso la distinzione delle materie di competenza del Governo e di competenza delle regioni; sono affidati alla possibilità del Governo di rinviare le leggi regionali, alla possibilità del Governo di delegare, in casi eccezionali, materie di propria competenza alle regioni, all'istituzione di un commissario di Governo presso le regioni. Da nessuna norma della Costituzione può farsi derivare l'istituzionalizzazione di questo organo interregionale presso la Presidenza del Consiglio.

Tale organismo non corrisponde al disegno costituzionale e tende ad istituzionalizzare un fenomeno che ha visto compressi i poteri legislativi autonomi previsti dall'articolo 117 della Costituzione e da questo attribuiti alle regioni, e a dilatare invece il secondo comma dell'articolo 118, che prevede che lo Stato può con legge ordinaria delegare alle regioni l'esercizio di altre funzioni amministrative.

Questa dilatazione si è determinata nella Costituzione materiale, affermandosi via via, mattone dopo mattone, nel nostro ordinamento regionale, ed ha visto sempre di più, mentre si comprimevano i poteri legislativi autonomi delle regioni, dilatarsi per legge le deleghe amministrative dello Stato alle regioni, alterando profondamente il disegno previsto dalla Carta costituzionale.

Con l'articolo 11 del disegno di legge in discussione cerchiamo di degradare le regioni alle funzioni che erano proprie dei prefetti dello Stato di Giolitti. Stiamo, cioè, uscendo dal disegno previsto dalla nostra Costituzione scritta per entrare in un altro disegno; stiamo riscrivendo la Costituzione, e lo stiamo facendo in maniera surrettizia, attraverso leggi ordinarie, anziché attraverso la strada maestra della riforma costituzionale, qual è prescritta dalle norme della Costituzione.

Tutto ciò è esattamente il contrario di quello che paventano i colleghi missini: non capisco in che mondo vivano. Non è una Conferenza interregionale, quella che si costituisce, che detterà norme alla Pre-

sidenza del Consiglio; non è niente di tutto questo e non è neanche uno strumento attraverso il quale il Presidente del Consiglio imporrà *diktat* alle regioni. È semplicemente l'istituzionalizzazione di un ulteriore strumento di questo Stato consociativo in cui si perdono le responsabilità e le distinzioni di responsabilità, in cui si finisce per confondere quel tanto di distinzione di attribuzioni e di competenze (e quindi di conflitti di attribuzioni e di competenze) che la Costituzione, nel suo equilibrio di poteri, aveva con grande limpidezza tentato di realizzare.

È un altro strumento, quello che stiamo costituendo, di questo putrido Stato consociativo partitico fondato sulla confusione dei poteri e delle responsabilità!

Ed è grave che questo sia contenuto in una legge sulla Presidenza del Consiglio e sul Consiglio dei ministri, perché cosa ben diversa è che nella prassi un Presidente del Consiglio magari nomini un ministro cui delegare i rapporti con le regioni e con i commissari di Governo presso le regioni. E in qualche misura è anche ammissibile che sul piano della prassi, della sperimentazione amministrativa, nella informale attività di Governo, che è sempre ammissibile, si ritenga di volta in volta di convocare, su questioni delimitate ed importanti, i presidenti delle regioni per una consultazione.

Altra cosa è però istituire una conferenza dei presidenti delle regioni! Qui non ci si limita a «fotografare» la situazione, ma si fa, rispetto alla situazione, un passo degenerativo in avanti molto grave!

Nella pratica poi sappiamo come andrà a finire, visto che nessuno ha il dono dell'ubiquità. Abbiamo già visto che fine hanno fatto i tanti comitati interministeriale che (lei, Presidente Lattanzio, è stato ministro e queste cose le sa bene) abbiamo in passato istituito credendo di razionalizzare le cose e finendo invece per ingarbugliare sempre di più l'attività del Governo. Dovevano essere comitati di ministri e invece già va bene quando sono presieduti da un ministro e composti da sottosegretari. Nella realtà delle cose,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

però, la delega viene spesso data addirittura a funzionari, a direttori generali!

E in questo caso, allora, che cosa avremo? Avremo una conferenza presieduta dal Presidente del Consiglio e con la partecipazione dei presidenti delle regioni? No, avremo un organo amministrativo acefalo, un vero e proprio organo della irresponsabilità e della mancanza di distinzione delle responsabilità; un organo in cui, quando andrà bene, il Presidente del Consiglio sarà rappresentato dal ministro per le regioni e i presidenti delle regioni saranno rappresentati dagli assessori o da chi altri!

Ma scherziamo? Una cosa è l'incontro tra Presidente del Consiglio e presidenti delle regioni, tutti organi costituzionali che hanno rapporti fra loro; tutt'altra cosa è una conferenza di presidenti delle regioni presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, una conferenza che può addirittura costituire commissione di lavoro su argomenti specifici.

Insomma, per pura corrività stiamo gravemente alterando il disegno costituzionale. E non credo di inventarmi certe cose, visto che alcune delle mie stesse preoccupazioni sono state espresse anche dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali, che non a caso è prevista dalla Costituzione. E così questo è anche un modo attraverso cui si scavalca il corretto rapporto tra organo legislativo-Parlamento e organi legislativi-regioni, visto che quello che è il carattere primario delle funzioni delle regioni (l'autonomia legislativa nelle materie di loro competenza) si stempera sempre di più a vantaggio di poteri amministrativi promiscui delegati dallo Stato alle regioni, le cui funzioni vengono così ridotte a quelle che erano le funzioni dei prefetti al tempo di Giolitti. Quello che viene fuori, anche in contrasto con la lucida denuncia emersa dalle Commissioni per le questioni regionali di due legislature (nella trascorsa, la presidenza era del collega Modica, mentre nella legislatura corrente la presidenza è del senatore Cossutta), è sempre di più questa enfaticizzazione delle fun-

zioni delegate, di cui al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione; è questa degradazione delle regioni a strumento di consenso della partitocrazia nel paese, ad articolazione degli strumenti consociativi di raccolta e irreggimentazione del consenso nel paese, da parte dei partiti, della partitocrazia.

Questa norma è grave, per i motivi esposti. Ripeto che essa ci allontana dal disegno costituzionale e surrettiziamente sta tentando di abbozzare, istituzionalizzare e normalizzare un disegno costituzionale completamente diverso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sospenderò la seduta...

ADOLFO BATTAGLIA, Relatore. Signor Presidente, vorrei pregarla di comunicare ai colleghi che il Comitato dei nove è immediatamente convocato.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno udito, il Comitato dei nove si riunirà immediatamente. Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta sospesa alle 13,20,
è ripresa alle 16.**

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Scalfaro è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ARMELLIN: «Tariffa professionale per le prestazioni degli ingegneri e degli architetti» (3646);

ZAVETTIERI ed altri: «Norme per il risanamento tecnico-economico delle Ferrovie Calabro-Lucane e delega alla re-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

gione Calabria per la gestione del servizio» (3647);

BELLOCCHIO ed altri: «Disciplina degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico» (3648);

SATANASSI ed altri: «Modifica dell'articolo 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente le modalità di sequestro dei veicoli privi di immatricolazione e carta di circolazione» (3649);

GHINAMI: «Nuove norme per evitare la formazione del precariato scolastico e per la graduale sistemazione del personale precario esistente, docente nelle scuole di ogni ordine e grado» (3650).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 marzo 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, per gli esercizi 1983 e 1984 (doc. XV, n. 100).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 marzo 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7, della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria delle Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale, («Italia», «Lloyd Triestino», «Tirrenia» e «Adriatica») per l'esercizio 1984 (doc. XV, n. 101).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emenda-

mento all'articolo 11 che assorbe gli emendamenti 11.9 e 11.10 della Commissione:

Al comma 2, sostituire le parole: che è presieduta da lui stesso o dal ministro delegato ed è composta, con le parole: e la presiede, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta.

11.11.

LA COMMISSIONE.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 11 e sugli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su di essi.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Pazzaglia 11.5, per la filosofia che ispira tale emendamento interamente soppressivo dell'articolo 11.

Per altro, in relazione ad osservazioni espresse dai colleghi intervenuti in merito all'emendamento Pazzaglia 11.5, desidero far notare come il raccordo di cui i presentatori hanno parlato si debba intendere in relazione agli indirizzi di politica generale, in quanto non si tratta di indirizzi di politica generale da raccordare ma del raccordo degli indirizzi regionali a quelli di carattere generale.

Preoccupazioni di diverso tipo che hanno indotto i colleghi della destra a presentare l'emendamento in esame possono essere sedate rilevando che il punto d) del sesto comma recita: «La conferenza può essere consultata sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nel comma primo, per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza». Si tratta, quindi, di limiti che devono indurre ad una valutazione equilibrata dell'istituzione della conferenza e che spingono la Commissione a confermare il parere contrario sull'emendamento Pazzaglia 11.5.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

La Commissione raccomanda alla Camera l'approvazione del proprio emendamento 11.11 ed è favorevole all'approvazione dell'emendamento Barbera 11.1.

La Commissione esprime parere contrario, inoltre, sull'emendamento Riz 11.7; invita ad approvare il proprio emendamento 11.6; parere contrario sugli emendamenti Bassanini 11.3 e Riz 11.8; parere favorevole sull'emendamento Barbera 11.2, avvertendo che qualora fosse approvato, dovrebbe risultare assorbito l'emendamento Bassanini 11.4; favorevole altresì sull'articolo aggiuntivo Loda 11.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accetto gli emendamenti 11.11 e 11.6 della Commissione e concordo per il resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento Pazzaglia 11.5. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, vorrei annunciare il mio voto contrario su questo emendamento, e quindi il conseguente sostegno al testo dell'articolo 11 così come è stato formulato dalla Commissione. Mi sia consentito rifarmi ad un'esperienza personale che, per quanto mi riguarda, ha rivestito una certa importanza. Alcuni anni fa ho avuto l'onore di presiedere una commissione di studio istituita dall'allora ministro Giannini e poi confermata dai ministri Mazzotta e successivamente Aniasi. Di tale commissione facevano parte molti autorevoli dirigenti di amministrazioni dello Stato e molti esperti e docenti di diritto costituzionale, alcuni dei quali sono diventati nostri colleghi come l'onorevole Barbera ed il senatore D'Onofrio. Questa commissione aveva l'incarico di studiare il definitivo assetto dei rapporti tra Stato e regioni;

essa propose una disciplina da adottare per la conferenza Stato-regioni che nelle linee generali coincide con quella che ci viene sottoposta dalla commissione.

Il lavoro compiuto dalla commissione di studi fu molto lungo ed intenso. Furono studiate le varie alternative compresa quella, che poi fu provvisoriamente adottata dal Presidente del Consiglio Craxi, di una sperimentazione della conferenza in via amministrativa. Rilevammo allora come fosse essenziale, in un ordinamento in cui le regioni sono soggetti costituzionali dotati di autonomia costituzionalmente garantita, prevedere un organo di raccordo — questo vorrei dirlo al collega Franchi — e di consultazione proprio perché siamo di fronte ad una ripartizione di competenze e di funzioni pubbliche costituzionalmente garantite tra soggetti diversi. Siccome tali funzioni pubbliche possono interferire tra loro, un organo di raccordo è quanto mai necessario. Tale organo viene proposto oggi dalla commissione, così come fu proposto dalla commissione di studio largamente rappresentativa.

Non mi sembra possibile — se non provvisoriamente — disciplinare questa materia in via puramente amministrativa, proprio perché siamo di fronte ad uno strumento che è necessario per raccordare e coordinare le competenze di soggetti costituzionali che hanno nella Costituzione il fondamento di loro specifiche attribuzioni. Non c'è in questo, signor Presidente, nessun governo parallelo, come è stato affermato questa mattina, ma soltanto uno strumento necessario per armonizzare l'attività di diversi elementi dello Stato quali sono gli organi di governo centrale e le autonomie regionali. In questo senso mi sembra che l'emendamento soppressivo sia da respingere e che vadano rafforzate non solo la scelta operata dalla Commissione, ma anche quegli emendamenti che tendono a definire, non solo in via facoltativa ma anche in via normale, il quadro delle competenze di questa conferenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

per dichiarazione di voto l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RAUTI. Signor Presidente, vorrei ribadire quanto già detto su questo articolo e sul nostro emendamento soppressivo dai colleghi Franchi e Tassi. L'articolo 11 è di enorme e negativa importanza e non ha nulla a che vedere, a nostro avviso, con il provvedimento che stiamo esaminando.

Se questo articolo fosse soppresso, come chiede il nostro emendamento, il provvedimento resterebbe integro ed armonico nella sua stesura, sempre sbagliato, ma non diventerebbe, come invece avviene proprio a causa di questo articolo, un qualcosa di assolutamente sbagliato, di dirompente, di destabilizzante, che inoltre viene introdotto di soppiatto, in modo strisciante, furtivo e riduttivo, come abbiamo sentito poc'anzi negli interventi dei colleghi Battaglia e Basanini.

Invito i colleghi a leggere, prima della votazione, la relazione che accompagna il provvedimento. Essa è lunghissima, eppure nelle quasi 80 cartelle che la compongono c'è un capoverso soltanto (di sole 14 righe) sulla conferenza di cui si propone l'istituzione. Nella relazione orale l'onorevole Battaglia ha seguito la stessa tattica riduttiva a proposito dell'istituzionalizzazione della conferenza. Noi invece la denunciemo nel modo più fermo perché si tratta di un fatto di eccezionale rilievo. In questa conferenza, colleghi, in pratica passiamo dall'attuale forma di Stato ad un vero e proprio Stato delle regioni, ed io non esito ad affermare che si tratta di uno stravolgimento costituzionale, e come tale censurabile, con conseguenze di incalcolabile gravità.

Con questa conferenza, che è permanente, si crea un inevitabile condominio tra Stato e regioni; non solo, per la prima volta si procede a smantellare la prioritaria competenza dello Stato nei confronti delle regioni su una serie di indirizzi di politica generale. Al primo comma infatti è detto che sono esclusi soltanto gli indirizzi generali relativi alla politica

estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale, alla giustizia. Ne risulta che allora sono nelle mani di questa conferenza gli indirizzi di politica generale relativi, per esempio, alla gestione del territorio, alla sanità, all'agricoltura, al turismo, al commercio e all'industria.

Questa è per noi liquidazione dello Stato, questo è per noi abbandono dei suoi poteri prioritari, questo è per noi cedimento di competenze essenziali. Ancora, con l'istituzione delle commissioni, permanenti anch'esse, voi mettete in piedi dei superministeri che faranno concorrenza a quelli dello Stato e ai suoi residui organi decisionali, o diventeranno essi via via dei superministeri dove i pareri, le indicazioni e le scelte — non la consultazione, non il concordare, ma il «raccordare», com'è scritto nel primo comma — dipenderanno dai poteri regionali e dal loro consenso, dai loro patteggiamenti e dai loro compromessi.

Tutto questo avviene — sembra incredibile, ma è proprio così — nel momento in cui le cronache italiane sono sanguinosamente e drammaticamente percosse e percorse dalle conseguenze del venir meno dello Stato e delle sue strutture nel meccanismo vischioso ed inconcludente dei poteri locali in materia di sanità, in materia di agricoltura, di controllo del territorio, come dimostrano le vicende del vino al metanolo e degli inquinamenti di Casale Monferrato. Voi con questo articolo, con questa conferenza permanente, andate nella direzione dell'ulteriore degrado, andate nella direzione delle incompetenze e della confusione dei poteri. Per questo insistiamo nel chiedere l'abolizione dell'articolo 11, che introduce una carica dirompente politica e tecnica in quel poco che resta ancora in piedi della struttura dello Stato. Più che mai sentiamo sacrosanta e moderna al tempo stesso, giusta ed attuale, la nostra battaglia che al senso e, direi, all'alta dignità, alla prioritaria dignità dello Stato s'intende anche in questa occasione riferire (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, noi siamo contrari alla soppressione dell'articolo 11, così come propone l'emendamento Pazzaglia 11.5, perché riteniamo che le regioni costituiscono in Italia organi la cui autonomia è stabilita dalla nostra Costituzione, la quale è ispirata da una concezione pluralistica, soprattutto fra i diversi livelli istituzionali. Quindi non riconoscere un rilievo alle regioni, come propone da sempre il Movimento sociale italiano-destra nazionale, significherebbe stravolgere il disegno costituzionale stesso.

Inoltre noi riteniamo, signor Presidente, non solo che sia utile un momento di consultazione e di raccordo, ma anche che si possa andare verso lo Stato delle regioni. Ci auguriamo che lo Stato cosiddetto unitario venga sempre più decentrato e soprattutto che dalla norma contenuta in questo articolo 11 prenda sempre più vigore una tendenza in grado di contrastare quanto è avvenuto negli ultimi anni, in cui si è verificata una riappropriazione di fette di potere ad opera dello Stato centrale, a danno delle regioni.

Vorrei poi, signor Presidente, preannunciare il nostro voto sull'emendamento Riz 11.7. Onorevole Riz, il Gruppo di democrazia proletaria voterà a favore del suo emendamento, anche se cogliamo in esso, ci consenta, un'ottica ristretta, perché pensiamo che quanto è stabilito in tema di competenze delle regioni a statuto speciale debba essere oggetto di una battaglia regionalistica capace di coinvolgere anche le regioni a statuto ordinario. Isolare le regioni a statuto speciale dalle altre non rafforza, onorevole Riz, ma indebolisce, a nostro avviso, la vostra battaglia. Però, ritenendo che si debbano allargare le competenze di tutte le regioni, nonché per sostenere la battaglia delle regioni a statuto speciale in cui vi è la presenza di minoranze etniche, per rafforzare, quindi, anche una battaglia di principi e di valori sostenuti dalle mino-

ranze etniche all'interno del nostro paese, noi di democrazia proletaria voteremo a favore sull'emendamento Riz 11.7, che prevede l'istituzione di un'apposita commissione per le regioni a statuto speciale. Ripeto che non vediamo di buon occhio un isolamento di queste regioni; pertanto, accogliendo lo spirito regionalistico che ispira l'emendamento in questione, voteremo a favore.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati all'articolo 11, signor Presidente, noi voteremo a favore degli emendamenti Barbera 11.1 e 11.2. Bassanini 11.3 e 11.4, nonché dell'articolo aggiuntivo Loda 11.01.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, non parteciperò al voto su questo emendamento, come non partecipo abitualmente alle votazioni della Camera.

Devo dire subito che, per motivi opposti a quelli illustrati dai colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano, sarei favorevole all'emendamento soppressivo Pazzaglia 11.5. Non si tratta, forse, neppure di motivi opposti, quanto di motivi non coincidenti, anche se certamente molto diversa, e forse opposta, è l'ispirazione ideale che mi muove. Infatti chi vi parla — e vorrei dirlo al collega Russo — è un regionalista; chi vi parla, anzi, è un federalista che si riconosce nelle teorie federaliste, anche costituzionali, degli Stati costituzionali moderni, oltre che negli ideali federalisti promossi in Italia e in Europa da molti pensatori, da Cattaneo a Spinelli.

Questa norma non configura uno Stato delle regioni. Lo Stato regionalista si basa sulla distinzione delle responsabilità legislative fra il momento centrale ed il momento regionale dello Stato; l'articolo 11, invece, istituzionalizza, fotografando la prassi di questi anni, esattamente il contrario, cioè la confusione consociativa dello Stato centrale e delle regioni, attraverso un momento istituzionale non pre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

visto in alcuna norma della Costituzione, una Costituzione che si è spinta sino al punto di prevedere un'apposita — l'unica Commissione bicamerale prevista dalla Carta costituzionale! — Commissione per gli affari regionali.

Io non so di quale Stato parli il collega Russo, di quale Stato abbia parlato poco fa, da punti di vista opposti a quelli di Russo ed anche ai miei, il collega Rauti, di quale Stato parli Battaglia. Non mi riconosco nelle loro parole e ho l'impressione che essi abbiano perso di vista i processi degenerativi che si sono verificati nello Stato dal 1970 ad oggi.

Dove sta lo Stato che si reimpossessa di fette di potere legislativo ad esso sottratte dalle regioni? Fin dal primo momento l'autonomia legislativa richiesta, prevista, ordinata dall'articolo 117 della Costituzione è stata negata dalle leggi di questa Repubblica, dalle leggi di questo Parlamento, dalla politica di questi Governi, mentre abbiamo visto crescere i casi assolutamente eccezionali previsti dal secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, quelli delle deleghe alle regioni. Ed abbiamo visto enfatizzare sempre di più questo fenomeno degenerativo. Così alle regioni venivano negati dallo Stato i poteri ad esse attribuiti dalla Costituzione, mentre venivano loro delegati compiti amministrativi che anzitutto il partito comunista era interessato a delegare alle regioni.

Attraverso il secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione si è realizzato un disegno regionalista che è opposto a quello previsto dalla Carta costituzionale. Le regioni sono oggi ridotte ad assolvere in forma collegiale e consociativa ai compiti che avevano i prefetti di Giolitti nel regime prefascista. Questo è lo Stato che abbiamo, non quello evocato dalle parole di Franco Russo (dove stanno le regioni di cui egli parla?), non quello evocato dalle parole di Rauti (dove sta uno Stato centrale?). Esiste un unico Stato che soffoca ed ammorba sempre di più le istituzioni centrali e soffoca, ammorba, espropria, letteralmente annulla le istituzioni regionali previste dalla nostra Costituzione.

L'unico Stato è quello consociativo, non quello della distinzione e, se volete, del conflitto delle responsabilità: responsabilità ben definite, emergenti, chiaramente afferrabili anche dai cittadini. Ma è esattamente l'opposto: lo Stato è putrido e putrescente, insanguina il paese in questi giorni — è vero — con lo scarico delle responsabilità, con la confusione consociativa e partitocratica, lottizzatoria e di potere.

Questo è il motivo per il quale mi sento sempre più estraneo a questo modo di legiferare e persino a questo modo di dibattere. Finanche i nostri ideali non fanno i conti con la realtà: gli occhiali con cui la guardiamo sono sempre più sfocati e ci impediscono di vederla come realmente è cresciuta intorno a noi, espandendo sempre di più rami putrescenti di tossine antidemocratiche.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 11.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	350
Maggioranza	176
Voti favorevoli	49
Voti contrari	301

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Angelini Pietro
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bosco Bruno

Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Contu Felice
Costa Raffaele
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Acquisto Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
d'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Fornasari Giuseppe
Fornier Giovanni
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca

Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Mattarella Sergio
Memmi Luigi
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nebbia Giorgio
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Osenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco

Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Francesco
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Santarelli Giulio
Santini Renzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Santuz Giorgio
 Sapiro Francesco
 Saretta Giuseppe
 Sarti Armando
 Sastro Edmondo
 Satanassi Angelo
 Scaiola Alessandro
 Scarlato Guglielmo
 Scovacricchi Martino
 Serrentino Pietro
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Soddu Pietro
 Sorice Vincenzo
 Sospiri Nino
 Spataro Agostino
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Strumendo Lucio
 Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Tempestini Francesco
 Testa Antonio
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio

Zolla Michele
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
 Bortolani Franco
 Caroli Giuseppe
 Ciaffi Adriano
 Cresco Angelo
 Cristofori Adolfo
 Galasso Giuseppe
 Gava Antonio
 La Malfa Giorgio
 Reggiani Alessandro
 Sanza Angelo Maria
 Scàlfaro Oscar Luigi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 11.11 della Commissione che assorbe — onorevole Battaglia, vorrei averne ulteriore conferma — sia l'emendamento 11.9 che l'emendamento 11.10 presentati in precedenza dalla Commissione stessa.

ADOLFO BATTAGLIA, Relatore. È esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Barbera 11.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Riz 11.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento 11.6. della Commis-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

sione. L'onorevole Battaglia ha chiesto di parlare per una precisazione ulteriore relativa all'emendamento Bassanini 11.3.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. La Commissione invita l'onorevole Bassanini a ritirare il suo emendamento 11.3, alla luce dell'emendamento 11.6 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, le è stato rivolto un invito...

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 11.3, ritenendo che l'emendamento 11.6 della Commissione non solo raccolga la nostra preoccupazione, ma le dia anche una formulazione più soddisfacente.

La nostra preoccupazione era quella di evitare che le competenze della Conferenza fossero solo facoltative ed eventuali. Il testo della Commissione rende queste ultime, per così dire, istituzionali; con l'espressione «di norma», poi, dà alla conferenza un margine di flessibilità nel senso che lascia ad una valutazione del Presidente del Consiglio la sottoposizione delle materie, sia pure definendo un ambito di competenza che, per altro, non è tassativo né esclusivo nell'ambito delle funzioni della conferenza stessa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Riz 11.8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Barbera 11.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

È pertanto assorbito l'emendamento Bassanini 11.4.

Dobbiamo ora passare alla votazione

dell'articolo 11. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo (voi, per la verità) aggravato la portata dell'articolo 11, con l'approvazione dell'emendamento 11.6 della Commissione. Sappiamo benissimo che, avendo l'Assemblea respinto il nostro emendamento soppresivo, poca speranza ha ormai la richiesta, che però tenacemente ripetiamo, di non approvare questo articolo.

Evidentemente, o non ci siamo resi conto di quel che stiamo approvando, o è una precisa volontà dell'Assemblea quella di scardinare l'ordinamento giuridico. Qui non si tratta di vecchio antiregionalismo che potreste attribuire a noi e che non esiste più. Si tratta, invece, di sovrapporre ai poteri del Presidente del Consiglio, ai poteri del Consiglio dei ministri, ai poteri del ministro per le regioni, i poteri di un Governo parallelo...! Questo articolo, infatti, istituisce non tanto un Consiglio di gabinetto parallelo, quanto un Governo parallelo!

Onorevoli colleghi, è con grande umiltà, senza gridare ma quasi sottovoce, che noi vi scongiuriamo di riflettere su ciò che stiamo per votare. Non è infatti concepibile che il Parlamento italiano decida che le linee di indirizzo di politica generale vengano definite non già dal Governo della Repubblica ma dal consorzio delle regioni. Noi non abbiamo nulla contro l'autonomia delle regioni, che anzi vogliamo esaltare. Non possiamo invece accogliere la posizione di chi vuole porre il consorzio delle autonomie in alternativa alle prerogative dello Stato. Abbiamo affidato il potere di coordinamento al Presidente del Consiglio. Abbiamo approvato la norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 2 sui poteri del Governo in caso di inadempienza delle regioni. Abbiamo approvato la norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 5, relativa al «raccordo» tra lo Stato e le regioni. È stata mantenuta — mentre non era mantenuta nel nostro emendamento sul numero e le attribu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

zioni dei ministeri — la figura del ministro per le regioni, cui è demandato istituzionalmente appunto il raccordo con le regioni. Che cosa c'entra, allora, la conferenza di cui si occupa l'articolo 11 ed alla quale vengono attribuiti poteri immensi?

Mi permetto di ricordare anche che quella conferenza non è composta solamente dai presidenti delle regioni e dai presidenti delle province autonome, ma anche da alcuni ministri (dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei rapporti con il Parlamento, per il coordinamento interno delle politiche comunitarie). Ditemi che bisogno c'è di istituire un nuovo organismo che, in una sovrapposizione di competenze e di attribuzioni, non potrà che generare confusione!

Noi vi preghiamo, in un momento in cui non vi interessa nulla, se non andavene a casa abbastanza alla svelta, di riflettere sul fatto che stiamo per approvare una norma che sovverte l'ordinamento giuridico, forse al di là delle stesse intenzioni dei proponenti.

Noi vi scongiuriamo di non approvare l'articolo 11. Le esigenze di cui ci si vuol far carico sono già state ampiamente coperte con le norme contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 5. Il coordinamento delle regioni è già garantito. Badate che si sta costruendo un nuovo apparato burocratico (sottosegretari, dipartimenti, uffici) parallelo alla Presidenza del Consiglio ed agli uffici del ministro per i rapporti con le regioni. Se vi è possibile, dimenticate il nostro antico antiregionalismo, che non esiste più: ecco, noi ci rifiutiamo di pensare che il Parlamento italiano decida che la politica generale del Governo venga dettata dal consorzio delle regioni. (*Commenti*). La politica generale spetta al Governo della Repubblica, non può spettare al consorzio delle regioni, che meritano invece la salvaguardia della propria autonomia, per altro già garantita dalle norme fin qui approvate.

Abbiate — ve lo chiedo con grande umiltà — la bontà di rileggere quanto stiamo approvando. Se avrete la forza di farlo con serenità, non potrete che essere

con noi nel respingere una norma che sovverte l'antica divisione dei poteri e l'idea stessa dello Stato e che sconvolge il nostro ordinamento giuridico (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 11 del disegno di legge nel testo modificato.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo Loda 11.01.

ADOLFO BATTAGLIA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA, Relatore. Desidero proporre a nome della Commissione, signor Presidente, una modifica all'articolo aggiuntivo, nel senso di inserire dopo le parole «il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri» le altre «senza diritto di voto».

PRESIDENTE. Onorevole Loda, accetta la modifica proposta dalla Commissione?

FRANCESCO LODA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Loda. Non credo, quindi, che occorra porre in votazione la modifica come subemendamento.

GIANFRANCO SPADACCIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, sono molto contrario all'articolo aggiuntivo 11.01, proposto dai colleghi Loda e Barbera. Non comprendo, infatti, perché il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri possa invitare a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri il presidente di una regione allorquando si discutano provvedimenti che interessano quella regione.

Come ho già spiegato prima, signor Presidente, rimango legato alla concezione dei contrappesi, delle autonomie, della distinzione dei poteri, delle competenze e delle relative responsabilità.

Riterrei assurdo che il Presidente del Consiglio pretendesse di partecipare ad una riunione di una giunta regionale ed altrettanto assurdo mi sembra che il presidente di una regione possa essere invitato a partecipare — ci mancherebbe altro che non fosse solo con funzioni ed in veste consultiva — alle sedute del Consiglio dei ministri. Devo dire, relatore Battaglia, che ritengo offensivo per la Camera che si possa anche solo pensare alla partecipazione di un presidente di regione al Consiglio dei ministri con diritto di voto. Ci mancherebbe altro! Non mi difendo, non metto le mani avanti rispetto a qualcosa che ritengo impossibile ed assurdo, come il diritto di voto; ritengo assurda la partecipazione di un organo della regione al Consiglio dei ministri che, a mio avviso, costituisce un altro piccolo colpo inflitto alla distinzione delle responsabilità tra Governo centrale e regionale, alla distinzione dei poteri su cui fonda lo Stato di diritto di una democrazia politica.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che uno dei mali degli Stati moderni che non hanno ancora appreso, diciamo, la necessaria funzionalità e l'utile funzionamento che la vita moderna comporta o dovrebbe comportare, sia la burocrazia: il male più vecchio della nostra povera amministrazione statale, che per altro ha consentito a questo Stato di resistere fino ad oggi.

Quando la burocrazia funzionava bene, lo Stato funzionava bene (parlo della burocrazia ordinata gerarchicamente in senso verticale); le cose cominciano a non funzionare quando la burocrazia non è più ordinata gerarchicamente in senso verticale, ma la si è reinventata in senso orizzontale. Al posto di un funzionario o di un amministratore responsabile si è inventata, cioè, una assemblea, una conferenza, un gruppo, qualcosa di indiscriminato ed indiscriminabile; sicché la responsabilità è scomparsa, la funzionalità è decaduta e non esiste più il buon funzionamento.

Tutte le volte che si vuole allargare la cosiddetta base e in senso demagogico si dice «per accrescere la partecipazione», in realtà non si fa altro che edulcorare e far perdere di vista la vera e necessaria funzione di un determinato ufficio: cioè, il suo funzionamento, la sua efficienza e la sua efficacia.

Oggi tale tendenza è assoluta e l'approvazione dell'articolo 11, testé avvenuta, dimostra chiaramente che lo Stato di oggi, nel governare, vuole avere l'avallo anche delle regioni; quindi nella conferenza che si prevede di istituire avverranno soltanto i baratti necessari, perché così la responsabilità esclusivamente politica, quindi molto limitata, del Governo verrà edulcorata, divisa, suddivisa e trasferita in parte anche alle regioni.

In pratica si realizzerà il solito pateracchio all'italiana, sicché alla fine nessuno sarà responsabile neppure semplicemente sotto il profilo politico, perché il Presidente del Consiglio verrà in Parlamento e ci dirà «ma lo hanno voluto le regioni», con buona pace di chi voglia sapere esattamente come stanno le cose. Inoltre, si consente addirittura ad una persona estranea al Governo non solo di presenziare, ma addirittura di partecipare (ci mancherebbe altro che si consentisse il diritto di voto) alle sedute del Consiglio dei ministri e quindi alle decisioni senza far parte del Governo e senza essere, quindi, responsabile nei confronti del Parlamento, colpendo in questo modo anche quel principio fondamentale di in-

terdipendenze e di responsabilità tipico dello Stato di diritto per il quale il Governo risponde al Parlamento.

A questo punto mi domando come possa rispondere al Parlamento chi partecipa a quelle riunioni, anche senza diritto di voto, non facendo parte del Governo!

È evidente, proprio per ragioni diametralmente opposte a quelle dell'onorevole Spadaccia, da cui mi dividono anni luce in termini di concezione dello Stato, che a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale annuncio il voto contrario sull'articolo aggiuntivo Loda 11.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Loda 11.01, aggiungendo, così come proposto dal relatore, dopo la parola «partecipare» le altre «senza diritto di voto», accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 del disegno di legge nel testo della Commissione. Ne do lettura:

Art. 12.

«1. Il commissario del Governo nel capoluogo della regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative e i dirigenti generali dello Stato.

2. La funzione di commissario del Governo è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

3. Oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, il commissario del Governo, in attuazione degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri:

a) soprintende, in collaborazione con le autorità statali periferiche preposte al coordinamento amministrativo, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare l'unità di indirizzo nell'esercizio delle funzioni stesse e convoca, anche su richiesta del Presidente del Consiglio o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite;

b) nel rispetto delle reciproche competenze, coordina le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione in vista del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione, curando i rapporti amministrativi tra il Governo e la regione, mediante riunioni periodiche con i rappresentanti regionali e quelli delle amministrazioni statali decentrate;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione; fornisce dati ed elementi per la redazione della «Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione»; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al Presidente del Consiglio iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordina-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

mento e l'adozione di direttive per le attività delegate;

f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio sull'attività del Commissariato del Governo e degli organi regionali.

4. Le disposizioni del presente articolo si estendono, salva la diversa disciplina stabilita dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione, al commissario dello Stato per la regione siciliana, al rappresentante del Governo per la regione sarda, al rappresentante del Ministero dell'interno - presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, al commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e ai commissari del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il commissario del Governo nella regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato.

12. 8.

GITTI, VERNOLA.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo le parole: ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e con il ministro per gli affari regionali, qualora nominato.

0. 12. 8. 1.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere, in fine, le parole: , con la sola esclusione dei magistrati ordinari.

0. 12. 8. 2.

LA COMMISSIONE.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali e la regione interessata.

12. 5.

BASSANINI.

Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: di concerto con il ministro dell'interno.

12. 1.

GITTI, GALLONI, MATTARELLA, VERNOLA, VINCENZI.

Al comma 1, sostituire le parole: e i dirigenti generali dello Stato con le seguenti: gli avvocati dello Stato e i dirigenti generali dello Stato ed equiparati.

12. 7.

GOVERNO.

Al comma 1, dopo le parole, dirigenti generali dello Stato aggiungere le seguenti: di livello non inferiore al prefetto della provincia capoluogo di regione.

12. 4.

BARBERA, LODA.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e convoca», con le parole: «convocando per il coordinamento».

12. 13.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere al comma 3, lettera a), in fine, le seguenti parole:

«Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121».

12. 14.

LA COMMISSIONE.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: in attuazione degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione degli indirizzi del Consiglio dei ministri.

12. 2.

GITTI, GALLONI, MATTARELLA, VERNOLA, VINCENZI.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: in collaborazione *con le seguenti:* anche avvalendosi delle.

12. 6.

BASSANINI, FERRARA.

Sopprimere il comma 4,

12. 11.

TASSI.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È fatta comunque salva la specifica disciplina degli statuti speciali regionali.

12. 12.

TASSI, PAZZAGLIA, FINI.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni del presente articolo si estendono, salva la diversa disciplina stabilita dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione, al commissario dello Stato per la regione siciliana, al rappresentante del Governo per la regione sarda, al commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e ai commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano. Tali disposizioni si estendono altresì, e sempre salva la diversa disciplina stabilita dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, al rappresentante del Ministero dell'interno — presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta — con esclusione dei compiti indicati ai

punti b), c), e) e f) che sono esercitati dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, salvo l'onere di relazione sull'attività dell'ufficio del predetto rappresentante del Ministero dell'interno e della commissione di coordinamento che spetta al rappresentante stesso.

12. 3.

DUJANY.

Al comma 4, sostituire le parole: salva la diversa disciplina stabilita dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione *con le seguenti:* salvo quanto previsto nell'ordinamento dei singoli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

12. 10.

LA COMMISSIONE.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, concernente poteri e funzioni del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e della commissione di coordinamento.

12. 9.

DUJANY.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 12 e sugli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati chiedo al relatore di voler esprimere il suo parere. (*Commenti del deputato Spadaccia*).

Le chiedo scusa, onorevole Spadaccia, farà una dichiarazione di voto successivamente, però vorrei pregarla caldamente di iscriversi a parlare presso gli uffici. È difficile, in una seduta come questa, percepire tutte le richieste di iscrizioni a parlare.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Signor Presidente, raccomando ovviamente alla Camera l'approvazione dei subemendamenti 0.12.8.1 e 0.12.8.2. della Commis-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

sione, in quest'ultimo con l'eliminazione delle parole «la sola» nel nuovo testo presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Battaglia.

ADOLFO BATTAGLIA, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Gitti 12.8, con le modifiche di cui ai suddetti subemendamenti; parere contrario sull'emendamento Bassanini 12.5, mentre l'emendamento Gitti 12.1 deve considerarsi assorbito dall'emendamento Gitti 12.8 al pari dell'emendamento 12.7 del Governo. Circa l'emendamento Barbera 12.4 invito il presentatore a ritirarlo; raccomando ovviamente alla Camera l'approvazione degli emendamenti 12.13 e 12.14 della Commissione e accetto l'emendamento Gitti 12.2; esprimo, altresì, parere contrario sugli emendamenti Bassanini 12.6 e Tassi 12.11.

Per quanto riguarda l'emendamento Tassi 12.12, invito il presentatore a ritirarlo considerandolo assorbito dall'emendamento 12.10 della Commissione. La Commissione invita l'onorevole Dujany a ritirare l'emendamento 12.3, tenendo presenti l'emendamento 12.10 della Commissione e l'emendamento Dujany 12.9.

Raccomando all'approvazione della Camera l'emendamento 12.10 della Commissione. Parere favorevole anche sull'emendamento Dujany 12.9.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo condivide il parere del relatore, signor Presidente, ed accetta gli emendamenti e i subemendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento 0.12.8.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.12.8.2 della Commissione, accettato dal Governo, ricordando che dal testo di tale subemendamento sono state soppresse le parole «la sola».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gitti 12.8, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Gli emendamenti Bassanini 12.5, Gitti 12.1 e 12.7 del Governo risultano assorbiti a seguito dell'esito delle precedenti votazioni.

Onorevole Barbera, mantiene il suo emendamento 12.4, che il relatore l'ha invitata a ritirare?

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. No, lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.13 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della 12.14 Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gitti 12.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bassanini 12.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, il testo proposto dalla Commissione, parlando dell'attività e delle funzioni del commissario del Governo, dice che egli «soprintende, in collaborazione con le

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

autorità statali periferiche preposte al coordinamento amministrativo, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato».

Il collega Ferrara ed io proponiamo che si dica, anziché «in collaborazione con», «anche avvalendosi delle». Questo per due ragioni. La prima è per evitare un contrasto con una precisa norma costituzionale, quella dell'articolo 124, che dice che il commissario del Governo «soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato» nella regione, e perciò lo identifica come la figura istituzionale propria dell'attività di direzione e di coordinamento generale dell'amministrazione periferica, non assegnandogli quindi una funzione paritaria rispetto ad altri organi.

La seconda ragione è di evitare che si crei un pasticcio. Mi chiedo infatti che cosa voglia dire soprintendere in collaborazione con altri organi dello Stato preposti al coordinamento. Con una dizione di questo genere si verrebbe a creare una situazione assai confusa ed incerta, per cui l'organo che soprintende non è più, come dice la Costituzione, il commissario del Governo, ma ve ne sono diversi, non identificati; e tra di essi intercorrono rapporti non stabiliti.

A questo punto non abbiamo un organo che riassume in sé, alle dipendenze del Governo ed in esecuzione dei suoi indirizzi, il compito di riunificare e di coordinare con le attività regionali quanto viene svolto dalle diverse branche dell'amministrazione periferica dello Stato, ma un ennesimo organo di coordinamento e di direzione accanto ad altri indeterminati.

Pare, quindi, al collega Ferrara e a me, presentatori dell'emendamento 12.6, che per entrambe queste ragioni, di costituzionalità e, per così dire, di politica dell'amministrazione, sia preferibile sostituire alla figura della collaborazione quella dell'utilizzazione da parte del commissario di Governo delle attività degli altri organi dirigenti delle amministrazioni periferiche dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Bassanini 12.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 12.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Tassi, mantiene il suo emendamento 12.12, nonostante l'invito del relatore e del Governo a ritirarlo?

CARLO TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tassi 12.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Dujany, mantiene il suo emendamento 12.3, dopo l'invito del relatore e del Governo a ritirarlo?

CESARE DUJANY. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto lo ritengo assorbito dal mio emendamento 12.9, sul quale la Commissione e il Governo hanno espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Dujany.

Pongo in votazione l'emendamento 12.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dujany 12.9, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 12 l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, mi ero avvicinato a questo dibattito senza pregiudiziali e con uno spirito abbastanza favorevole al lavoro compiuto

dalla Commissione. Purtroppo, alcuni articoli, come il precedente ed altri che esamineremo nel prosieguo della discussione (mi riferisco, in particolare, ad una questione prevista dall'articolo 17), mi fanno ritenere che anche il buono che c'era e c'è in questo progetto di legge, che arriva con molto ritardo in adempimento di quanto previsto da una norma della Costituzione, rischia di dare un contributo non positivo al nostro ordinamento. Devo rilevare che anche l'articolo che sta per essere posto in votazione finisce per muoversi in questa direzione.

Con il precedente articolo 1 abbiamo scritto una norma che fa a pugni con quanto scritto nella Carta costituzionale. Qui invece si voleva (e la cosa era indiscutibilmente positiva) dare attuazione all'articolo 124 della Costituzione che, lo ha ricordato poco fa il collega Bassanini, parla chiaro: «Un commissario del Governo residente nel capoluogo della regione sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione».

Fino ad oggi il commissario di Governo aveva sempre avuto, nella migliore delle ipotesi, poteri chiari per quanto riguardava i rapporti con gli organi della regione. Aveva invece avuto poteri approssimativi e confusi (l'unico riferimento era quello, del tutto generico, della norma costituzionale) per quanto riguardava il sovrintendere alle attività degli organi amministrativi dello Stato nella regione.

Bene, l'articolo che volete ora approvare avrebbe dovuto precisare questi compiti e poteri di sovrintendenza, se volete di alta amministrazione, che la Costituzione affida al commissario di Governo, avendo giustamente previsto la necessità di un punto di raccordo e di programmazione della attività degli organismi amministrativi dello Stato da una parte e di coordinamento con gli organismi amministrativi della regione dall'altra.

Invece, nella formulazione dell'articolo, come ha ricordato Bassanini, ci si preoccupa subito di annullare il chiaro riferimento al compito di sovrintendenza

e di alta amministrazione contenuto nella Costituzione, visto che dire «in collaborazione» con altri organi significa non creare un superprefetto che risiede nel capoluogo della regione ma individuare un prefetto che è un *primus inter pares* con tutti gli altri prefetti della regione.

Noi stiamo varando una legge di attuazione della Costituzione che dovrebbe essere anche una legge di riforma amministrativa. Invece, quello che scatta immediatamente in ciascuno è il desiderio di difendere i poteri di questo o quel feudo. E allora che diranno i direttori generali delle poste? Che cosa dirà l'intendente di finanza quando sarà chiamato a rapporto o a una riunione dal commissario di Governo? Come reagiranno i prefetti delle province che non sono capoluogo di regione? È questo il tipo di preoccupazione che muove il Parlamento? No, andiamo verso uno Stato sempre più frammentato e ingovernabile, uno Stato in cui i poteri di ciascuno sono poteri armati contro i poteri di altri e nessuno è preposto al loro coordinamento nell'interesse della collettività!

Dunque, se mi ero avvicinato con disponibilità positiva a questo progetto di legge, a mano a mano che andiamo avanti lo vedo riflettere tutti i dati più negativi, gli stessi che ci fanno in questi giorni, a pochi mesi di distanza dall'avvelenamento dei pomodori...

CARLO TASSI. E dall'avvelenamento di Sindona!

GIANFRANCO SPADACCIA. ...Soffrire l'avvelenamento del vino, che registriamo impotenti per la mancanza di leggi, di competenze, di responsabilità individuali, di strumenti dello Stato, con la morte di quindici o forse più persone e con decine e decine di intossicati, con uno scandalo che colpisce un settore produttivo di grandissima importanza e che rivela quanto questo Stato feudale, ingovernato e ingovernabile, frammentato, nutrito di poteri spezzettati l'uno contro l'altro armati; questo Stato di confusione consociativa e partitocratica rivolga le sue re-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

sponsabilità incontrollabili sempre contro gli interessi dei cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con il titolo di "decreto-legge" e con l'indicazione nel preambolo delle ragioni che ne giustificano l'adozione, nonché della avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti nella *Gazzetta ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.

Non è consentito il ritiro del disegno di legge di conversione, ma il Governo può chiederne il trasferimento all'altro ramo del Parlamento prima dell'inizio dell'esame.

Il Governo non può, mediante decreto-legge, riprodurre disposizioni dichiarate illegittime e private di efficacia ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione ripresentare al Parlamento disposizioni in un precedente decreto-legge, del quale sia stata respinta la conversione, con voto espresso di una delle Camere».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13. 1.

GOVERNO.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alla pubblicità dei comitati.

13. 2.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare, vorrei conoscere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13.

ADOLFO BATTAGLIA, Relatore. La Commissione accetta gli emendamenti 13.1 e 13.2 del Governo.

CARLO TASSI. Sfido il Governo a mantenere i termini della delega!

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ovviamente, il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione dei suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 13.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo modificato.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Passiamo all'articolo 14, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno quindici giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sui decreti delegati ed a conformarsi a tale parere nella stessa definitiva dei decreti medesimi».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: almeno quindici giorni con le seguenti: almeno venti giorni.

14. 3.

GOVERNO.

Sopprimere il comma 4.

14. 1.

BOZZI.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro 60 giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delega. Il Governo, nei 30 giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro 30 giorni.

14. 4.

LA COMMISSIONE.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ed a conformarsi fino alla fine.

14. 2.

GITTI, GALLONI, MATTARELLA, VERNOLA, VINCENZI.

Nessuno chiedendo di parlare, domando qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14.

ADOLFO BATTAGLIA, *Relatore*. Signor Presidente, accetto l'emendamento 14.3 del Governo; invito l'onorevole Bozzi a ritirare il suo emendamento 14.1, considerando il testo dell'emendamento 14.4 della Commissione; raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 14.4 della Commissione e ritengo che l'emendamento Gitti 14.2 debba considerarsi assorbito dal medesimo emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, raccomando l'approvazione dell'emendamento 14.3

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

del Governo e accetto l'emendamento 14.4 della Commissione. Concordo per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 14.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevole Bozzi, accetta l'invito della Commissione a ritirare il suo emendamento 14.1?

ALDO BOZZI. Sì, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento 14.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Gitti 14.2.

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, credo che tutti concordiamo sul rinvio ad altra seduta del seguito del dibattito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 3 marzo 1986 copia della sentenza n. 41, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 328 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile la morte, la radiazione e la sospensione

dall'Albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso» (doc. VII, n. 391).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 3 marzo 1986 le sentenze nn. 39, 40, 42 e 43 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile» (doc. VII, n. 389);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, primo comma, lettera B, limitatamente alla parola "al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto", e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato)» (doc. VII, n. 390);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 21 marzo 1967, n. 158 (Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi di impresa)» (doc. VII, n. 392);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma primo, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale)» (doc. VII, n. 393).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla I (doc. VII, n. 390), alla IV (doc. VII, nn. 389 e 391), alla XII (doc. VII, n. 392), alla XIII (doc. VII, n. 393), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, Sezione di Burano, località punta Sabbioni-Cavallino» (3025), con l'assorbimento delle proposte di legge: SACCONI: «Rinnovo dell'autorizzazione di vendita a trattativa privata alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia, prevista dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206» (1072); FORNER ed altri: «Modifiche alla disciplina delle autorizzazioni di vendita di immobili di pertinenza dello Stato siti in Venezia di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 206» (3107), che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno;

PIRO ed altri: «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi» (approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2492-B).

dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici):

COLOMBO ed altri: «Programma di intervento per il recupero dei rioni "Sassi" di Matera» (1339); CARDINALE ed altri: «Programma triennale di intervento straordinario per il recupero dei Sassi di Matera» (1805); RUFFOLO: «Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Matera» (1812); ERMELLI CUPELLI ed altri: «Norme per il recupero del rione "Sassi" e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera» (2200), approvati in un testo unificato con il titolo: «Conservazione e recupero dei rioni "Sassi" di Matera» (1339-1805-1812-2200).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1683. — Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1986, n.

24, recante interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo (approvato dal Senato) (3560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, recante interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali, e si sono svolte le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 1.

«È convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, recante interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo».

(È approvato).

ART. 2.

«La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana».

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

considerato il carattere di eccezionalità in cui versa la città di Palermo, sia dal

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

punto di vista economico-occupazionale, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico;

preso atto che tale eccezionalità è riconosciuta — in occasione del presente dibattito — nelle stesse dichiarazioni del Governo;

ritiene lo stanziamento di 25 miliardi per interventi urgenti in favore del Comune di Palermo, frutto di uno stato di emergenza assolutamente occasionale, privo certamente del carattere di organicità e congruità che deve avere un intervento seriamente riparatore a favore di Palermo; per tali motivi

impegna il Governo

ad elaborare un organico progetto di risanamento economico e di recupero ambientale della città di Palermo, destinando ad esso stanziamenti adeguati alla complessità e alla gravità della situazione palermitana.

(9/3560/1)

«LO PORTO».

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo può accettarlo come raccomandazione e niente di più, perché è difficile impegnare il Governo ad elaborare un progetto che investe anche competenze di una regione a statuto speciale e di un comune.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo, i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

GUIDO LO PORTO. Non insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo

complesso. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovannini. Ne ha facoltà.

ELIO GIOVANNINI. Desidero solo dichiarare, signor Presidente, che noi avvertiamo i limiti gravi e necessitati di questo provvedimento. Sappiamo che essi derivano da una emergenza occupazionale e sociale che non può essere questione di una grande città meridionale ma che va assunta quale è, come una questione che riguarda il paese intero e, quindi, il Parlamento.

Credo che dobbiamo nutrire una coscienza acuta dei limiti profondi del provvedimento in esame: si tratta soltanto di consentire all'amministrazione di avviare alcuni possibili interventi in direzione della realizzazione degli asili-nido, delle scuole, del blocco all'ulteriore deterioramento dell'attuale patrimonio monumentale, del freno al saccheggio ed al vandalismo derivanti dall'abbandono di intere zone della città, di possibili interventi di bonifica delle aree destinate al verde pubblico. Un provvedimento limitato e provvisorio, che in nessun modo può essere considerato se non come un impegno da parte del Parlamento a ridiscutere rapidamente e con grande senso di responsabilità le questioni che vengono immediatamente dopo la sua adozione. Tali questioni sono quelle, signor Presidente, del varo di un piano straordinario a breve termine, che affronti, nel corso del 1986, nella congiuntura economica e sociale del 1986, il problema di un intervento definito nei confronti di un'area del paese che comprende il massimo sopportabile di disoccupazione giovanile e femminile. Occorre concentrare in quest'area, con misure straordinarie, risorse straordinarie, che chiederemo al Parlamento, e realizzare, mi si lasci dire ancora questo, una esigenza di centralizzazione dell'intervento pubblico nel corso dei prossimi mesi, anche con il ricorso ad una autorità straordinaria da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In questo senso voteremo a favore del provvedimento in esame, considerandolo realisticamente per ciò che è: un atto do-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

veroso tendente ad impedire il disfacciamento di una grande città italiana ed un impegno ad intervenire in maniera più strutturale sulle questioni che abbiamo davanti (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo liberale sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sottolineando che noi riteniamo tale provvedimento certamente molto parziale e significativo soltanto dell'attenzione del Parlamento. Esso è venuto in seguito alla visita recentemente resa dal Presidente del Consiglio al comune di Palermo, nel corso della quale sono stati a lui rappresentati, in forma ufficiale e formale, i gravissimi problemi della città, che sono sia di ordine occupazionale (una città in cui il numero dei disoccupati diventa sempre più preoccupante) sia di natura giuridica, rispetto all'avvio di un processo di risanamento che non ha soltanto bisogno di strumenti finanziari, ma anche e soprattutto di strumenti normativi, per semplificare le complesse procedure esistenti ed avviare finalmente il processo di ristrutturazione dei vecchi mandamenti, che ogni giorno degradano ulteriormente.

Mentre noi parliamo una parte della Palermo storica si sta distruggendo per cui questo provvedimento non è altro che una goccia nel mare delle necessità di questa città. Tuttavia accogliamo questo disegno di legge con interesse e come segno di attenzione del Governo in un momento particolare della storia e della vita di Palermo. Il capoluogo siciliano sta cercando con tutte le sue forze, attraverso una nuova classe dirigente animata da una caparbia volontà di remare controcorrente, di liberarsi da vecchie ombre e di emarginare tutti coloro che hanno attanagliato il comune di Palermo e tutti i centri decisionali, facendo sì che la regola

del non fare prevalesse su coloro che avevano invece la voglia di fare.

Oggi una nuova classe dirigente, con un nuovo spirito ed una nuova immagine che è anche sostanza, sta cercando di risalire la china e per questo vi è bisogno di una forte attenzione del Parlamento. Questo provvedimento non risolve assolutamente i problemi di Palermo, ma rappresenta un segnale dal quale dobbiamo partire per discutere il problema centrale di questa città, che è quello di una legge speciale. Dovremo presto porci il tema delle grandi aree metropolitane del Mezzogiorno — principalmente di Napoli e di Palermo — ma ritengo che il centro storico palermitano meriti una prioritaria attenzione anche per le particolari condizioni sociali ed occupazionali esistenti nel capoluogo siciliano.

Ritengo che in tempi brevi si debba affrontare il problema nella sua globalità sia sotto il profilo dei mezzi finanziari e della normativa atta ad avviare un reale processo di risanamento, sia sotto il profilo normativo per affrontare in modo moderno il problema non solo di Palermo, ma dell'intera area metropolitana che questa città rappresenta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lo Porto. Ne ha facoltà.

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se dovessimo esprimere un giudizio su quanto dichiarato dal rappresentante del Governo e dagli oratori della maggioranza, esso non potrebbe che essere negativo. Il Governo ha parlato di «provvedimento tampone» difficilmente difendibile — anche se ha affermato che da un certo punto di vista la difesa era facile — anche perché esso ostenta un proposito di assistenza ad una città così bisognosa di risanamento economico e di ristrutturazione del proprio territorio.

I 25 miliardi previsti rappresentano una goccia d'acqua nel deserto della miseria palermitana, per cui il nostro giudizio non potrebbe che essere negativo.

Tuttavia poiché Palermo ha anche bisogno di un messaggio di speranza e questa goccia d'acqua ha una sua funzione, siamo costretti a votare a favore del provvedimento al nostro esame. Il contesto nel quale questo decreto-legge è stato ideato è quello nel quale un'intera città ha dovuto protestare per le strade, ha dovuto recarsi in corteo presso tutte le istituzioni pubbliche al grido di «viva la mafia» oppure di «viva Ciancimino». Si sono pronunciati *slogan* nei quali in sostanza si diceva che quando la mafia governava la città si stava meglio.

Fu dopo questa gravissima presa di posizione dei poveri palermitani che il Governo finalmente riscoprì i problemi di questa città e tentò di modificare i metodi di presenza dello Stato nel capoluogo siciliano, unicamente espressi fino ad oggi in termini di repressione poliziesca.

Lo ha detto il relatore, onorevole Lo Bello: non è soltanto con la repressione che si può salvare la città di Palermo dalla piovra mafiosa, non è soltanto con le misure poliziesche che possiamo salvaguardare le libertà di una città vittima della violenza mafiosa, ma è anche con lo avvio di un serio progetto di risanamento economico. Al riguardo noi abbiamo presentato un ordine del giorno; il Governo ha ritenuto di accettarlo come raccomandazione, e noi ci siamo adeguati a tale dichiarazione governativa pur sapendo come sia ritualistica e sostanzialmente platonica questa liturgia degli ordini del giorno accettati come raccomandazione.

Vorrei segnalare ai rappresentanti del Governo presenti in aula e al sottosegretario Costa, che ha seguito il dibattito con il senso di responsabilità che gli è proprio, che la città di Palermo non può sperare di risolvere i suoi annosi problemi con 25 miliardi. La città è estremamente sfiduciata del modo e dei termini con i quali lo Stato interviene sul tessuto morale e materiale della città medesima. Un'intera popolazione aspetta una parola di riparazione, una parola di restaurazione della parità dei diritti rispetto agli altri capoluoghi di provincia di tutta Italia. Voi sapete che non bastano 25 mi-

liardi, che c'è un organico comunale al 50 per cento della sua consistenza, che c'è il risanamento del centro storico ancora bloccato per scarsità di mezzi di finanziamento. Voi sapete che, se volete veramente aiutare Palermo lungo il suo cammino di ripresa morale e materiale, sono ben altre le vie, ben altri gli stanziamenti, ben altra la volontà politica!

È per questo che abbiamo cercato di intervenire con un nostro ordine del giorno; è per questo che accettiamo la presa d'atto del Governo, ma vi impegnamo a questa sfida. Palermo non può più attendere; in occasione delle elezioni regionali vi aspettiamo in mezzo all'opinione pubblica palermitana, laddove finalmente le vostre promesse devono trovare un riscontro. Ecco perché votiamo a favore, ma con tutte le riserve, con tutte le perplessità che comporta il giudizio su una legge che lei stesso, onorevole sottosegretario, ha chiamato una legge-tampone. Si è svolto pochi giorni fa un dibattito in questa aula sulla relazione della Commissione antimafia. Tutti i gruppi politici hanno constatato come il problema della mafia sia anche un problema di povertà e di sottosviluppo economico, ed hanno impegnato il Governo ad un progetto di lotta alla mafia anche dal punto di vista della ripresa economica in quei luoghi.

È su questo terreno che vi lanciamo la nostra sfida. Palermo aspetta giustizia, e ben venga finalmente una parola di coerenza dopo la visita del Presidente del Consiglio e le parole che abbiamo ascoltato dall'onorevole Costa nel corso di questo dibattito (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà.

GUIDO POLLICE. Signor Presidente, già nell'intervento di ieri ho sottolineato che il nostro gruppo è contrario al provvedimento in esame; è contrario proprio perché, a differenza di qualche collega che ha parlato poco fa, a noi interessa lo svi-

luppo, la crescita di Palermo e non la sua morte.

Questo provvedimento si inserisce proprio nella logica che noi credevamo cancellata una volta per tutte, la logica assistenzialistica. Da parte dell'onorevole De Luca è stato ricordato il fatto che il primo ministro Craxi si reca a Palermo, si lascia impietosire dalle domande e dalla situazione endemica di Palermo e quindi, come contentino, chiede al ministro dell'interno di elargire una somma di 25 miliardi per risolvere alcune questioni particolari. Ma i miliardi stanziati non servono per la salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo ma vanno nella direzione di creare posti di lavoro (questione certamente nobilissima) a favore dei licenziati di alcune aziende implicate in vicende criminali, in vicende poco chiare, come gli appalti per opere da costruire nella città di Palermo, che ormai sono diventati letteratura nel nostro paese.

Ma Craxi, nella sua grande preveggenza, ha ritenuto che la situazione andasse sanata — ormai questa parola è di moda! — ed allora ha varato un provvedimento di sanatoria a favore di questi operai licenziati e delle loro famiglie. Il Governo, però, non ha avuto il coraggio di adottare un decreto-legge destinato specificamente ai lavoratori edili ed allora ha celato la finalità reale del provvedimento prevedendo interventi a favore del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

I colleghi della Camera debbono sapere — come ricordava ieri anche l'onorevole Mannino del gruppo comunista — che sono giacenti 125 miliardi stanziati per opere di risanamento artistico e monumentale, perché la giunta regionale non è stata in grado di spenderli. È stato pertanto inventato il titolo del decreto-legge n. 24 che si richiama ad una questione inesistente.

Certamente in una situazione di questo genere, a tutti interessa un provvedimento che darà posti di lavoro a qualche centinaio di lavoratori, per impedire che essi scendano in piazza con cartelli inneg-

gianti a Ciancimino ed alla mafia, però un provvedimento analogo a questo dovremmo discuterlo nuovamente il prossimo anno e gli anni futuri, come avviene per i provvedimenti a favore della Calabria o della Campania: tutti provvedimenti che lasciano il tempo che trovano, che non risolvono i problemi occupazionali!

Se vogliamo parlare seriamente di Palermo, discutiamo allora — come ho detto ieri — di provvedimenti decisivi, in grado di risolvere la grave questione dell'occupazione. Ma lei sa, signor Presidente, che oggi, 3 aprile, a Palermo — i deputati di Palermo che hanno parlato in questa aula dovevano dirlo — l'acqua è razionata e nulla di serio viene fatto o proposto per la nuova rete idrica o per le nuove fognature! Niente! Tutti hanno detto che questi 25 miliardi sono i benvenuti, come se queste fossero le misure in grado di risolvere i drammatici problemi di Palermo! Queste sono misure che affossano Palermo!

È una vergogna che il Parlamento non sottolinei la questione, è una vergogna che questo Parlamento stia zitto di fronte a provvedimenti di questo genere, sempre precari e provvisori! Mi è sembrato perciò strano che il collega del gruppo liberale, che di solito dice di essere attento a queste situazioni, abbia detto che i 25 miliardi serviranno a salvare qualche pezzo storico di Palermo. Ma quale pezzo storico: questi 25 miliardi daranno un posto di lavoro agli operai della ditta che prima aveva l'appalto della manutenzione delle strade e delle fognature di Palermo! Lo si dica chiaramente! Lo si scriva, perché non è vergognoso dirlo! Invece si inventano gli interventi per la manutenzione e la salvaguardia del territorio e per la tutela del patrimonio artistico e monumentale! Vergogna due volte!

Noi non voteremo, perciò, a favore del disegno di legge di conversione in esame, perché il decreto-legge n. 24 non va a favore, bensì contro le reali esigenze della città di Palermo (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiorino. Ne ha facoltà.

FILIPPO FIORINO. Signor Presidente, prendo la parola per sottolineare il contenuto della relazione con cui il Governo ha presentato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge nonché per richiamare il senso degli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Desidero, altresì, cogliere questa occasione per ricordare ai colleghi che problemi analoghi a quelli della città di Palermo esistono numerosi anche in altre città d'Italia.

I 25 miliardi, previsti da questo decreto-legge, sono la testimonianza di una certa attenzione nei confronti della «questione Palermo», ma il problema è di fondo e ritengo che di ciò ne abbiamo avuto un'eco in occasione della discussione sulla relazione della Commissione antimafia, quando si è parlato di Palermo, della Sicilia, ma anche di Reggio Calabria, di Napoli, della Campania e delle altre regioni del sud.

Io credo che in queste occasioni il deputato, proprio per il fatto che rappresenta la nazione, dovrebbe cercare (ed io cercherò di farlo in seguito, dolendomi di non averlo fatto prima) di avere una visione complessiva dei problemi della nostra Italia, non lasciando l'illustrazione dei temi particolari che riguardano una regione, una provincia o una circoscrizione ai deputati che vengono eletti in quelle zone. Si tratta infatti di temi che investono il paese in generale e che costituiscono una palla al piede dell'economia italiana.

Quindi il mio intervento, oltre ad esprimere il voto favorevole del gruppo socialista al provvedimento, vuole avere il significato di ricordare a me stesso e ai colleghi che i problemi del paese debbono essere considerati in modo unitario al fine di dare un indirizzo che consenta a noi tutti di parteciparvi, visto che nell'ambito dei problemi generali vi sono anche quelli locali.

Credo anche che i colleghi che hanno

parlato prima di me abbiano chiarito bene il senso da dare al provvedimento che, del resto, come dicevo all'inizio, è già contenuto nella relazione governativa (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pumilia. Ne ha facoltà.

CALOGERO PUMILIA. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore sulla conversione in legge del decreto che stanziava 25 miliardi per la città di Palermo e lo farà perché è consapevole che si tratta di una prima risposta positiva — anche se parziale ed insufficiente rispetto ai problemi che ha una città delle dimensioni di Palermo — del Governo che, in una fase di particolare ed acuta tensione sociale derivante anche dalla crisi occupazionale, ha saputo far fronte all'appello lanciato dall'amministrazione comunale della città.

Siamo consapevoli, ovviamente, dell'esiguità della somma stanziata; siamo consapevoli che l'insieme dei problemi di quella città meriterebbe ben altra risposta. Ed io credo che l'attenzione che il Governo ha posto alle questioni della città capoluogo della Sicilia anche con la recente visita del Presidente del Consiglio possa essere una premessa utile perché si sviluppino nel futuro immediato un complesso organico di risposte che vanno anzitutto in direzione dell'occupazione e del risanamento della città.

Naturalmente quando diciamo che il provvedimento rappresenta una risposta positiva ma parziale ai problemi di Palermo intendiamo esprimere una sollecitazione affinché si vada oltre il provvedimento stesso. Con questi obiettivi ribadisco il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole del partito comunista, pur con alcune precisazioni. Se esaminassimo il provvedimento come un qualsiasi testo storico verifichiamo che il decreto costituisce un resoconto involontario e tuttavia sufficientemente fedele dello stato sociale ed economico nel quale si trova oggi la regione siciliana e, in particolare, l'area di Palermo. Esiste un gravissimo problema di disoccupazione, come è stato da più parti rilevato, che è a conoscenza dell'intero paese. Sappiamo anche che tale gravissimo problema di disoccupazione si presenta a noi oggi in una forma che quasi non mostra prospettive.

Esiste anche un problema di credibilità dello Stato e delle istituzioni, ivi comprese le istituzioni locali, il comune. Esiste una situazione particolare che si è determinata abbastanza recentemente a Palermo, che è oggetto del provvedimento in esame e che tocca, o rischia di toccare, il limite di rottura dell'ordine democratico.

Credo che valga la pena di soffermarci brevemente sulle premesse che sono alla base dei due articoli che compongono il decreto-legge. Si dice come segue: «Considerata l'eccezionale gravità della situazione economica ed occupazionale determinatasi nel comune di Palermo...»; e si continua più oltre: «... lavori socialmente utili con conseguenti positivi effetti sui livelli occupazionali e sul gravissimo stato di tensione in atto esistente».

Noi esprimiamo — lo ribadisco — voto favorevole a questo provvedimento. Vogliamo, però, fare una precisazione che riguarda alcuni elementi della questione Sicilia o della questione Palermo, che non sono affrontati dal decreto-legge n. 24 del 12 febbraio 1986 e che si rifanno tutti ad una procedura e ad una logica che è di fatto antiprogrammatoria. Che 25 miliardi possano valere a salvare posti di lavoro per 800 o mille persone, per un periodo che è lungo sei mesi più altri sei mesi, sembra a noi effettivamente troppo poco in rapporto ai problemi economici e sociali della regione Sicilia e dell'area pa-

lermitana. Ci rendiamo però anche conto che se ci chiudessimo in un giudizio meramente negativo, stante il fatto che la programmazione non esiste in questo decreto, faremmo operazione poco politica nei confronti della realtà siciliana e della realtà palermitana.

Che cosa dobbiamo fare, quindi? Credo che l'attenzione del Parlamento dovrebbe essere particolarmente rivolta a questo tipo di problema. Non siamo, ad esempio, del tutto soddisfatti della posizione assunta dal sottosegretario Amato, quando ha dichiarato di accogliere soltanto come raccomandazione un nostro ordine del giorno che cercava di superare l'*impasse* e di prospettare futuri credibili, per Palermo, per la Sicilia, per l'intero paese. Se è vero, come è vero, infatti, che il problema è socialmente gravissimo, non possiamo dimenticare che problemi di questo tipo, e lo sappiamo bene, si possono affrontare e risolvere soltanto attraverso investimenti di natura economica che agiscano sul sociale oltre che sull'economico e che siano di medio e lungo periodo, cioè attraverso una operazione di programmazione.

Che cosa pensiamo che si debba fare? Ritengo che, prima di tutto, Palermo debba vedere riconosciuta la sua autonomia come comune. Non ci disturba soltanto sentire rammentare in quest'aula ruoli accentratori o neoaccentratori dello Stato. Riteniamo che i soggetti democratici esistenti nel paese abbiano, appunto, ragione di esistenza in base ai programmi che assumono. Là dove una istituzione locale, come il comune di Palermo, è incapace, o è resa tale, di affrontare determinati problemi, lo Stato sopravvenga, lo Stato aiuti, lo Stato intervenga, per costruire insieme futuri credibili, per Palermo, per la Sicilia e per l'Italia.

Riteniamo, nella sostanza, che alla pari di esperienze analoghe, che riguardavano leggi speciali o semispeciali, aree colpite da calamità naturali o rese difficili per la programmazione economica, si debba intervenire in modo analogo anche nel caso in esame. Proponiamo, quindi, che un grande piano sia realizzato per l'area pa-

l'ermitana. Non dimentichiamo che la questione delle aree metropolitane tocca anche la Sicilia. Una delle aree in situazione più grave è certamente quella palermitana.

A questo punto è curioso sapere — però non tutti i colleghi sanno — che il comune di Palermo ha già predisposto un piano-programma (così è stato chiamato) per la salvaguardia, recupero e restauro del centro storico. I colleghi sono a conoscenza del fatto — lo so benissimo — che il centro storico di Palermo è uno tra i luoghi italiani più ricco di monumenti e di storia. Il problema per noi — ed insisto su questo punto — non è municipalistico, non è di Palermo, non è dei siciliani, ma è problema nazionale, problema italiano. Noi insistiamo molto su questo punto, al quale richiamiamo il Governo, così come lo richiamano all'urgenza di prospettarci uno scenario credibile, nell'ambito del quale larga parte del Parlamento possa arrecare un contributo fattivo (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato un ulteriore ordine del giorno, del seguente tenore:

«La Camera
premesso

che le condizioni della vita economica e sociale della città di Palermo si sono ulteriormente aggravate sommandosi ai fenomeni devastanti della mafia e del degrado delle istituzioni;

che la disoccupazione è aumentata vertiginosamente ed ha già prodotto l'esplosione di fenomeni di protesta particolarmente gravi;

che il precipitare della crisi occupazionale è strettamente connesso con l'assenza di una politica economica efficacemente programmata rispetto ai problemi della società siciliana e della città di Palermo in particolare;

considerato che il decreto che ci accingiamo a convertire in legge impegnando risorse finanziarie per 25 miliardi è destinato a fronteggiare l'emergenza nel breve

periodo ed appare troppo circoscritto, insufficiente ed inadeguato rispetto alla situazione specifica di Palermo e della sua area metropolitana, laddove necessita una azione del Governo volta a determinare un nuovo rapporto tra Stato, regione ed autonomie locali (provincia e comune);

che sulla base di questo indispensabile nuovo rapporto il Governo nazionale deve svolgere una funzione di stimolo e dare un contributo concreto alla crisi delle istituzioni siciliane definendo un piano come insieme sistematico e coerente di interventi ordinari e straordinari dello Stato e della regione riguardante l'area metropolitana di Palermo;

impegna il Governo

a definire di intesa con il comune di Palermo, la provincia e la regione un piano di utilizzo dei 25 miliardi correlato con il piano di lavoro già previsto sulla base della legge regionale che assegna a Palermo 20 miliardi e ciò al fine di evitare la dispersione degli interventi e a predisporre un concreto progetto di risanamento territoriale ed ambientale;

a promuovere di intesa con la regione siciliana, il comune e la provincia di Palermo la formazione di un programma di interventi funzionale alla ristrutturazione economica dei comparti pubblici dell'industria palermitana, al rilancio delle attività produttive portuali e cantieristiche, alla messa in opera di programmi di ricerca e di formazione in settori nuovi e di avanguardia (elettronica e telecomunicazione ecc.), per dare in tal modo a migliaia di giovani in cerca di prima occupazione prospettive più concrete e meno precarie di quelle finora determinate da interventi di emergenza spesso dispersivi e meramente assistenziali;

a definire e predisporre nuove procedure e nuovi strumenti operativi — o attraverso provvedimenti amministrativi o, se necessario, con apposite misure legislative — per risolvere la crisi dell'edilizia, realizzare i programmi previsti dal pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

getto speciale, dare finalmente inizio ai lavori per il risanamento, recupero e restauro del centro storico;

a definire un piano coordinato di interventi per tutta l'area metropolitana di Palermo funzionale al recupero della periferia urbana e alla modernizzazione ed efficienza delle infrastrutture dei trasporti;

a prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni nell'area palermitana possano realizzare una politica degli organici adeguata all'esigenza di mettere in opera qualificati servizi e di dare produttività agli apparati amministrativi.

9/3560/2

«MANNINO ANTONINO, COLUMBA, RIZZO, POLESSELLO, ALBORGHETTI, BOTTARI, SPADARO, PERNICE, ROSSINO, RINDONE».

Onorevole rappresentante del Governo, la invito ad esprimere il suo parere su questo ordine del giorno.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario sulla premessa, mentre, per quanto riguarda la parte dispositiva, l'accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Antonino Mannino, o altro firmatario, se, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, insistano per la votazione dell'ordine del giorno.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, noi rinunciamo alla votazione dell'ordine del giorno. Riteniamo che il Governo non possa non avere la consapevolezza che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare ha il valore di un provvedimento-tampone. Esso ha un'efficacia limitata nel tempo, per cui avrà certamente effetti dirompenti, in una realtà quale quella palermitana, che ancora oggi segnala la presenza della mafia, se non seguiranno ulteriori interventi, se non vi sarà un piano organico da parte del Governo, che venga

incontro soprattutto alle esigenze occupazionali dell'area palermitana.

Il Presidente del Consiglio, sia in quest'aula che dinanzi al consiglio comunale di Palermo, ha manifestato l'impegno del Governo su questo fronte. Noi ci auguriamo che alle parole seguano i fatti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (3537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato i relatori ed il rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

«È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

dall'articolo 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986».

A tale articolo sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento economico definitivo che sostituirà il trattamento provvisorio di cui al precedente articolo, il personale ivi indicato che cesserà o che sia cessato dal servizio in regime di trattamento economico provvisorio, a partire da quello concesso con la legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà inquadrato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, nei nuovi livelli retributivi che deriveranno dal trattamento economico definitivo stesso e che risulteranno corrispondenti alla qualifica e alla classe di stipendio alle quali è riferito il trattamento di quiescenza in godimento.

1. 01.

PAZZAGLIA, RALLO, ALOI, POLI BORTONE, FINI, MICELI, PELLEGGATTA, BAGHINO.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con effetto dall'attribuzione del trattamento economico definitivo, il personale di cui all'articolo precedente che cesserà o sia cessato dal servizio in regime di trattamento economico provvisorio, a partire da quello concesso con la legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà inquadrato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, nei nuovi livelli retributivi corrispondenti alla qualifica ed alla classe di stipendio alle quali è riferito il trattamento di quiescenza in godimento.

1. 02.

IANNIELLO, VECCHIARELLI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1, ricordo che agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo altresì che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina».

A tale articolo sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, di cui al n. 2) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, idonei a professore associato, sono assegnati in soprannumero alla facoltà di appartenenza nel ruolo dei professori associati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, ove abbiano completato al termine dell'anno accademico 1984-85 un triennio di insegnamento presso una scuola di specializzazione della facoltà di appartenenza, certificato dal rettore dell'università con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito, ovvero al compimento del triennio medesimo.

2. Restano salve le chiamate e le assegnazioni già avvenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 01.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI, BAGHINO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito dei professori ordinari, definito dalle norme di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esteso agli assistenti ordinari.

2. La misura del trattamento economico degli assistenti ordinari che optano per il regime d'impegno a tempo pieno è maggiorata del 40 per cento.

3. Per gli assistenti ordinari che optino per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo dall'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79. Ai dipendenti medesimi, inoltre, è esteso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella misura di due terzi di quello dei professori della prima fascia.

4. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si provvede in conformità a quanto previsto per i professori di ruolo con il disposto dei commi primo e secondo dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. 02.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI, BAGHINO.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. I professori associati che risultino vincitori al concorso a professore di ruolo di prima fascia per il gruppo disciplinare di cui fa parte la disciplina di cui sono titolari d'insegnamento possono essere chiamati dalla facoltà di appartenenza,

con conseguente variazione dei contingenti dei posti in organico assegnati alla facoltà.

2. La chiamata è subordinata al consenso della facoltà in cui viene a determinarsi la vacanza di posto nonché all'impegno dell'interessato a ricoprire per supplenza il medesimo posto fino alla relativa copertura con un titolare professore di ruolo di prima fascia.

6. 03.

VITI, FINCATO, GAROCCHIO, PORTATADINO, RUSSO FERDINANDO, MENSORIO, CAFARELLI, FRANCHI ROBERTO.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è sostituito dal seguente:

«I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità e quelli equiparati, conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età».

6. 04.

VITI, FINCATO, RUSSO FERDINANDO, CAFARELLI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio di idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

dico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di prova.

2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nell'amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio».

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: professore associato aggiungere le seguenti:, fermo restando il diritto di opzione per il personale già di ruolo.

7. 2.

VITI, FINCATO, FRANCHI ROBERTO,
CAFARELLI.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. I professori incaricati stabilizzati che non abbiano conseguito l'idoneità ad associato e che siano stati per almeno 10 anni incaricati rimangono nella sede e nel posto che occupano, mantenendo il loro ufficio.

2-ter. Resta salva la facoltà per gli interessati di richiedere il passaggio ad altra amministrazione.

7. 1.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI, BAGHINO.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Fino al momento dell'effettivo inquadramento gli incaricati che hanno chiesto il passaggio ad altra amministrazione sono mantenuti in servizio nella qualifica e nelle funzioni precedentemente svolte nell'università di appartenenza.

2-ter. Coloro che optano per il passaggio ad altra amministrazione vengono inquadrati nella qualifica funzionale più alta dello Stato o delle altre amministrazioni pubbliche ovvero inquadrati nei ruoli professionali pubblici, se presenti nell'amministrazione in oggetto, se iscritti in un ordine professionale afferente all'area di provenienza. La sede di servizio è, in via prioritaria, quella di residenza dei candidati.

7. 3.

VITI, FINCATO, CAFARELLI, RUSSO
FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE,
GAROCCHIO, PORTATADINO,
MENSORIO, ARMELLIN.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 7 del decreto-legge:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1986, n. 705, è aggiunto il seguente comma:

«Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento oltre che per le amministrazioni pubbliche previste dal primo comma possono chiedere il passaggio ad altra università. A tal fine il giudizio di coerenza viene espresso dal Consiglio universitario nazionale».

7. 01.

VITI, FINCATO, RUSSO FERDINANDO, CAFARELLI, MENSORIO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo all'articolo 7, avverto che all'articolo 8 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Ricordo altresì che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985.

2. Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età».

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente periodo: «I professori ordinari che in precedenza sono stati professori incaricati stabilmente e successivamente erano passati nel ruolo dei professori associati, sono collocati fuori ruolo nell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età ed a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo».

9. 1.

POLI BORTONE, BAGHINO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Limitatamente agli assistenti di ruolo ed agli incaricati stabilizzati è in detta una terza tornata per gli esami di idoneità ad associato secondo le modalità

disposte dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

9. 2.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI, BAGHINO.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 9 del decreto-legge:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori inquadrati nel ruolo a seguito di giudizio di idoneità che provengono dal ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, o dalle categorie elencate nel n. 3 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

9. 01.

POLI BORTONE, BAGHINO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo all'articolo 9, ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio.

2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: derivanti o meno da causa di servizio con le seguenti: derivanti da causa di servizio.

10. 2.

FERRI, CERQUETTI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

10. 3.

FERRI, CERQUETTI.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ad eccezione del personale dimissionario che, con almeno 20 anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, abbia presentato domanda di pensionamento entro la data di entrata in vigore della presente legge. A questi ultimi dipendenti l'indennità integrativa speciale viene corrisposta, a partire dal 1° maggio 1986, nella misura erogata al personale collocato a riposo con la massima anzianità di servizio.

10. 4.

GAROCCHIO, FINCATO, CRISTOFORI,
CASINI PIERFERDINANDO, VITI,
PORTATADINO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I titolari di borse di studio di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno diritto alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle università italiane. Gli oneri contributivi per il riscatto degli anni di servizio sono a totale carico degli interessati.

10. 1.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI, BAGHINO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'arti-

colo 10, ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è del seguente tenore:

«Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785».

A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

Conseguentemente, all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, premettere il seguente comma:

01. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785».

11. 1.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto, avverto che all'articolo 12 (ultimo del decreto-legge) non sono riferiti emendamenti.

Avverto infine che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le nomine conferite secondo il sistema di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, non possono avere decorrenza successiva al 1° gennaio 1985 e le promozioni precedono quelle conferite secondo i sistemi di cui al primo comma, lettere b), c), e d) dello stesso articolo.

Dis. 1. 01.

CAFARELLI, VITI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Pazzaglia 1.01. L'articolo aggiuntivo Ianniello 1.02 è stato ritirato. Invito i presentatori e ritirare gli articoli aggiuntivi Viti 6.03 e 6.04.

GIROLAMO RALLO. Chiedo di parlare per motivare il ritiro dei nostri emendamenti e articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, debbo dire che sono stato invitato, sia dal relatore Stegagnini (che ha parlato anche a nome dell'altro relatore, d'Aquino), sia dal rappresentante del Governo, e persino da colleghi non solo della maggioranza, ma della stessa opposizione comunista, a ritirare tutti i nostri emendamenti. Ciò lo confesso sinceramente, mi ha stupito. In ogni modo, le sollecitazioni corali hanno un po' sollecitato la mia vanità: debbo onestamente ammetterlo.

A questo punto, avendo ottenuto che l'ordine del giorno da me stesso firmato sia modificato, con la precisazione di una data di scadenza e di qualche altro opportuno elemento, dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati, anche perché si può facilmente immaginare, dati gli umori, che essi sarebbero stati tutti respinti. Ritiriamo, ripeto, tutti gli emendamenti, in relazione all'ordine del giorno con il quale impegniamo, invece, il Governo a presentare in tempo utile per l'inizio del nuovo anno accademico 1986-1987 e dopo adeguata discussione, un documento che possa portare se non alla revisione per lo meno all'aggiornamento di quello che ho definito come famigerato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 concernente la docenza universitaria.

Mi si consenta a questo punto una notarella, nel senso che mi auguro che il col-

lega Ferri che era tanto dispiaciuto ed al tempo stesso non riusciva a comprendere, abbia ora superato le difficoltà di comprensione e si renda, quindi, conto finalmente del perché della mia battaglia.

PRESIDENTE. Onorevole Rallo, si intendono ritirati tutti gli emendamenti presentati ai vari articoli?

GIROLAMO RALLO. Sì signor Presidente.

VINCENZO VITI. Signor Presidente, come già preannunciato ieri in sede di discussione sulle linee generali, ritiro i due articoli aggiuntivi 6.03 e 6.04 di cui sono primo firmatario e tutti gli altri emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Viti. Prego ora il relatore di esprimere il suo parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Signor Presidente, la Commissione è orientata ad accettare unicamente l'emendamento Ferri 10.3 ed invita, pertanto, i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende l'emendamento Ferri 10.2 o l'emendamento Ferri 10.3? Ho l'impressione che si riferisca al primo emendamento.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. No, signor Presidente, la Commissione è orientata ad accettare l'emendamento Ferri 10.3, ritenendo che esso esprima meglio la volontà della Commissione stessa.

In effetti, il termine «meno» che verrebbe eliminato con l'emendamento Ferri 10.2, così come del resto consigliato anche nel parere della Commissione affari costituzionali, non riesce a chiarire fino in fondo il significato del termine invalidante. Viceversa l'espressione «purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro» proposta con l'emen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

damento Ferri 10.3 appare più completa e capace di rendere meglio il concetto di invalidità che può essere acquisita per causa di servizio o per motivi altrettanto validi.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, alla luce delle dichiarazioni di ritiro degli emendamenti fatte da alcuni colleghi e del parere espresso dal relatore, mi sembra che a questo punto la Commissione accetti unicamente l'emendamento Ferri 10.3. Qual è il parere del Governo?

MARIO DAL CASTELLO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accetta gli emendamenti 11.1 della Commissione e Ferri 10.3 e si associa all'invito del relatore per il ritiro dell'emendamento Ferri 10.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario. Chiedo ora ai presentatori se gli emendamenti Ferri 10.2 e Garocchio 10.4 siano o meno ritirati.

FRANCO FERRI. Ritiro il mio emendamento 10.2, signor Presidente.

VINCENZO VITI. Ritiro l'emendamento Garocchio 10.4 di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché gli altri emendamenti sono stati ritirati, oppure sono stati assorbiti dobbiamo votare esclusivamente l'emendamento Ferri 10.3.

Pongo in votazione l'emendamento Ferri 10.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato — Commenti del deputato Rallo).

Onorevole Rallo, voleva dire qualche cosa?

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare!

PRESIDENTE. Onorevole Rallo, se

vuole, posso darle la parola sull'emendamento 11.1 della Commissione.

GIROLAMO RALLO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1, della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Viti Dis. 1.01 è stato ritirato.

Passiamo all'articolo 2 che, nel testo modificato dall'emendamento 11.1 della Commissione, precedentemente approvato, è del seguente tenore:

«Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1975, n. 785. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

impegna il Governo

in tempo utile per l'inizio dell'anno accademico 1986-87 a prendere in esame il complesso delle questioni riguardanti sia l'applicazione, sia l'interpretazione, sia gli eventuali ed opportuni aggiornamenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che vengono sistematicamente riproposte alla discussione e che stanno a testimoniare situa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

zioni di disagio non sanate o ingenerate dal provvedimento stesso. Un esame complessivo di tali questioni è indispensabile per fornire certezze sulle norme e per evitare il maturare di aspettative illusorie.

(9/3537/1)

«FERRI, TESINI, FINCATO, CASTAGNETTI, D'AQUINO, GHINAMI, COLUMBA, RALLO».

«La Camera,

ritenuto che il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ad oltre cinque anni dalla sua applicazione si è rivelato in gran parte inadeguato alle esigenze dell'università soprattutto in rapporto alla organizzazione della didattica, al trattamento di quiescenza di alcuni docenti, allo stato giuridico dei ricercatori, allo stato degli assistenti, alle modalità di passaggio ad altra amministrazione da parte dei non idonei al concorso per docente associato;

impegna il Governo

a presentare entro il 30 maggio, e comunque in tempo utile per l'inizio del nuovo anno accademico 1986/87, un provvedimento che tenga conto delle indicazioni emerse in occasione delle reiterate discussioni sui decreti riguardanti il personale docente delle università.

(9/3537/2)

«POLI BORTONE, RALLO, ALOI, BAGHINO, PAZZAGLIA».

«La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 3537 di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49;

tenuto conto delle integrazioni introdotte alle procedure per il passaggio dall'università ad altre amministrazioni pubbliche del personale avente titolo a partecipare al giudizio d'idoneità a professore associato o a ricercatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

impegna il Governo, e per esso il ministro della pubblica istruzione

ad emanare un decreto integrativo di quello emanato l'11 novembre 1985 ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, con il quale:

1) si riaprono i termini per la presentazione della domanda di passaggio di amministrazione;

2) si preveda che l'assegnazione di sede avviene in via prioritaria per quella di residenza dei candidati e comunque senza impegno di questi a non avvalersi della possibilità di essere trasferiti ad altra sede per un periodo predeterminato di tempo;

3) si preveda l'attestato di lavoro rilasciato dal rettore come documentazione comprovante la preparazione acquisita nell'università solo per gli aventi titolo al giudizio d'idoneità a ricercatore;

4) si evidenzi che l'inquadramento nella nuova amministrazione avviene per il livello funzionale più alto e che gli aventi titolo al giudizio d'idoneità a professore associato, che risultino iscritti in un ordine professionale afferente all'area culturale di provenienza, hanno diritto ad essere inquadrati nei ruoli professionali, se esistenti nell'amministrazione, e nel contempo si preveda che titoli aggiuntivi possano essere presi in considerazione ai fini dell'attribuzione di funzioni superiori.

Il medesimo decreto dovrà essere corredato dell'elenco di tutte le amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti pubblici non di ricerca esistenti per favorire la possibilità di scelta dei candidati, tenuto conto che per amministrazioni pubbliche sono da intendere non solo quelle rientranti sotto la normativa del pubblico impiego, ma anche quelle i cui fondi di gestione sono a totale carico dello Stato.

(9/3537/3)

«VITI, FINCATO, PORTAFADINO, CAFARELLI, FRANCHI ROBERTO, RUSSO FERDINANDO, MENSORIO, GAROCCHIO, CRISTOFORI, GHINAMI, BECCHETTI».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

«La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3537 per la conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente, tra l'altro, un'ulteriore proroga del trattamento economico provvisorio del personale dirigenziale dello Stato;

considerato che il ritardo nell'attribuzione del trattamento economico definitivo non può risolversi in danno, né creare sperequazioni tra le posizioni di coloro che sono cessati dal servizio in regime di trattamento economico provvisorio e quelli in servizio all'epoca della attribuzione di detto trattamento economico definitivo;

constatato che la provvisorietà del trattamento economico del personale dirigenziale si protrae, con una serie di provvedimenti di legge succedutisi nel tempo, sin da quando con la legge 11 luglio 1980, n. 312, veniva concesso al personale della dirigenza statale un primo "miglioramento temporaneo" sulle retribuzioni allora spettanti, in attesa che un'apposita legge determinasse quella riforma del trattamento giuridico ed economico del personale medesimo che non è stata ancora definita;

ritenuto necessario ed urgente intervenire per dare una garanzia a detto personale che lascerà, o ha lasciato, il servizio in regime di trattamento economico provvisorio affinché ad esso non venga sottratto il beneficio economico di quiescenza derivante da quel trattamento economico definitivo che ormai da diversi anni, pur legislativamente indicato nelle linee generali dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, così come modificato dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, non è stato ancora determinato,

impegna il Governo

ad inquadrare, con effetto dalla data di attribuzione del trattamento economico definitivo, ai soli fini del trattamento di quiescenza, nei nuovi livelli retributivi che deriveranno dal trattamento defini-

tivo stesso e per la qualifica e per la classe di stipendio alle quali è riferito il trattamento di quiescenza in godimento, il personale dirigente dello Stato cessato dal servizio in regime di trattamento economico provvisorio, a partire da quello concesso con la legge 11 luglio 1980, n. 312.

(9/3537/4)

«RALLO, FINI, MICELI».

Avverto che i presentatori degli ordini del giorno hanno fatto sapere che rinunciano a svolgerli.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Ferri n. 9/3537/1 nel testo riformulato.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno Poli Bortone n. 9/3537/2, di cui sono cofirmatario.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Viti n. 9/3537/3, mentre non accetta l'ordine del giorno Rallo n. 9/3537/4.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3537/1, accettato dal Governo?

FRANCO FERRI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Viti, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3537/3, accettato dal Governo come raccomandazione?

VINCENZO VITI. Signor Presidente, desidero ricordare che lo stesso ordine del giorno, nel corso della seduta nella quale la Camera si occupò del precedente decreto-legge che poi decadde, fu accolto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

dal Governo e condiviso nel merito. Chiedo, pertanto, al Governo di rivedere la sua posizione e di comportarsi come fece per l'ordine del giorno prima ricordato. In caso contrario, insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Confermo che il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Viti n. 9/3537/3, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Onorevole Rallo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3537/4, non accettato dal Governo?

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, come ho già avuto occasione di dire nel corso della discussione sulle linee generali, l'ordine del giorno, per evitare che la reiezione del mio emendamento potesse costituire un precedente in danno degli interessati, tende a sanare una questione in ordine al trattamento economico attualmente provvisorio, ma che con la proroga del 30 aprile (proroga ridicola, come ho già detto, che non potrà che essere ulteriormente spostata nel tempo) mette in forse la corresponsione di un assegno integrativo speciale che i dirigenti di ogni grado percepiscono, in attesa del trattamento definitivo, dopo l'approvazione della legge. L'emendamento presentato, e quindi l'ordine del giorno che lo sostituisce, tende esclusivamente allo scopo di non far perdere a coloro che vanno in pensione prima dell'approvazione dell'assetto definitivo dei quadri dirigenti il trattamento di quiescenza conseguenti al nuovo livello retributivo.

Riteniamo d'altra parte che, senza offesa, nessuno dei due sottosegretari qui presenti sia competente nel merito, perché si tratta di un provvedimento che

riguarda il pubblico impiego. Ritengo tuttavia che avranno avuto una qualche speciale, particolare delega per poter affermare di accettare o meno un ordine del giorno che, ripeto, vuole sanare una situazione di ingiustizia che si verificherebbe con certezza nei riguardi di lavoratori che meritano il massimo rispetto.

PRESIDENTE. Onorevole Rallo, devo quindi intendere che insiste per le votazioni del suo ordine del giorno?

GIROLAMO RALLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Rallo n. 9/3537/4 non accettato dal Governo.

(È respinto).

Avverto che il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Per quanto concerne il quinto punto all'ordine del giorno, comunico che sono pervenute richieste, ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis da parte dei presidenti dei gruppi radicale e di democrazia proletaria, che tuttavia non raggiungono il *quorum* di trenta deputati richiesto dal regolamento.

Poiché la I Commissione, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per la adozione del decreto-legge n. 76 del 1986, la deliberazione prevista all'ordine del giorno si intende cancellata dall'ordine del giorno stesso.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

tronico, sul disegno di legge n. 3560, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, recante interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo» *(approvato dal Senato)* (3560):

Presenti e votanti	363
Maggioranza	182
Voti favorevoli	305
Voti contrari	58

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 3537, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (3537):

Presenti	360
Votanti	239
Astenuti	121
Maggioranza	120
Voti favorevoli	180
Voti contrari	59

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auletta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo

Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giuseppe

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovanna
Foschi Franco
Francese Angela

Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Gelli Bianca
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino

Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo

Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Bortolani Franco
Caroli Giuseppe
Ciaffi Adriano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Galasso Giuseppe
Gava Antonio
La Malfa Giorgio
Reggiani Alessandro
Sanza Angelo Maria
Scalfaro Oscar Luigi

**Per lo svolgimento
di una interrogazione.**

BENEDETTO SANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO SANNELLA. Signor Presidente, vorrei pregarla di sollecitare il Governo, affinché risponda all'interrogazione n. 4-14056, presentata da me e da

altri colleghi il 5 marzo scorso, che stamattina abbiamo trasformato in interrogazione a risposta orale. Il problema riveste particolare urgenza perché tratta del 2.900 licenziamenti alla Standa.

PRESIDENTE. Onorevole Sannella, mi farò interprete presso il Governo della sua richiesta, per sollecitare una risposta.

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 4 aprile 1986, alle 9,30.

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 18.

**Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione con risposta in Commis-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

sione Binelli n. 5-02451 del 26 marzo 1986;

interrogazione con risposta scritta Fracchia n. 4-14581 del 2 aprile 1986;

interrogazione con risposta in Commissione Rabino n. 5-02442 del 26 marzo 1986;

interrogazione con risposta scritta Sannella n. 4-14056 del 5 marzo 1986;

interrogazione con risposta orale Gianni n. 3-00466 del 5 dicembre 1983;

interrogazione con risposta scritta Rabino n. 4-14580 del 2 aprile 1986.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 20,45.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La V Commissione,

a conoscenza che da parte delle partecipazioni statali, e per esse dalla FINSIDER, si intende procedere alla cessione delle Acciaierie del Tirreno, il cui stabili-

mento è ubicato nella provincia di Messina, ad un imprenditore privato, dando fra l'altro luogo ad illazioni sull'esistenza di particolari interessi;

impegna il Governo

a disporre perché venga sospesa qualsiasi trattativa in corso, in attesa che si discutano possibili soluzioni, nel quadro di una strategia di rafforzamento del ruolo dell'unità produttiva siciliana.

(7-00281) « GRIPPO, PERRONE, MANNINO ANTONINO, ASTORE, BARBALACE, BOTTARI, D'AQUINO, GERMANÀ, MADAUDO ».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BELLOCCHIO, AULETA, ANTONI E TRIVA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che

la legge 26 settembre 1985, n. 482, tra le condizioni previste per avere diritto alla riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sul trattamento di fine rapporto o indennità equipollenti non annovera quella della avvenuta presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

la circolare ministeriale n. 2 del 5 febbraio 1986, al capitolo IV della parte seconda, prevede, invece, tra le « condizioni pregiudiziali di ammissibilità della istanza di riliquidazione », anche quella della avvenuta presentazione della dichiarazione di cui al citato articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

moltissimi pensionati, pur non risultando debitori nei riguardi dell'erario in virtù delle ritenute subite all'atto del percepimento del trattamento di fine rapporto, per pura ignoranza delle norme vigenti e non per evadere l'imposta, hanno ommesso di dichiarare le indennità percepite;

le disposizioni contenute nella richiamata circolare relative alle condizioni pregiudiziali per l'ammissibilità della riliquidazione della indennità di fine rapporto finirebbero per vanificare, per una questione meramente formale, gran parte del provvedimento legislativo soprattutto nei riguardi di quei contribuenti meno avvertiti e quindi più deboli -;

se non ritiene di dover modificare le disposizioni emanate con la predetta circolare per consentire la riliquidazione della imposta sulle indennità di fine rapporto anche per quei contribuenti che non

hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600. (5-02459)

DANINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere - premesso che

il Consorzio regionale latte Verbano è una cooperativa avente per scopo la raccolta del latte tra i soci, la lavorazione e commercializzazione dello stesso;

il Consorzio commercializza i suoi prodotti in tutto il territorio nazionale, ma, prevalentemente, in Piemonte;

da qualche tempo il consorzio è presente ad Asti con la vendita del latte pastorizzato ed UHT, ultimamente dal 24 novembre 1985 esso ha intensificato la propria attività di vendita nella stessa provincia di Asti;

prima che il Consorzio regionale latte Verbano intensificasse la vendita dei suoi prodotti, sul mercato artigiano operava in regime pressoché di monopolio la Centrale del latte di Asti, azienda di proprietà comunale;

il comitato prezzi ratificava il prezzo che la stessa amministrazione comunale gli indicava, dopo aver deciso in consiglio;

la situazione è però radicalmente mutata con la presenza sul mercato del Consorzio Latte Verbano;

il comitato prezzi carente di deliberazioni ha *tout-court* stabilito a partire dal 22 gennaio 1986 il prezzo massimo del latte per la città di Asti a 980 lire al litro, estendendo tale prezzo per tutta la provincia (si tenga presente che tale prezzo è il più basso di tutto il territorio nazionale);

tutto questo è avvenuto senza che i commissari compissero una qualsiasi attività istruttoria sui costi di produzione delle aziende presenti nel territorio di competenza;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

ciò che è più grave è che la società appaltatrice della distribuzione della Centrale del latte ha venduto i propri prodotti in spregio alla determinazione del comitato prezzi;

contemporaneamente si sono attuate iniziative quanto meno vessatorie nei confronti del Consorzio latte Verbanò, da parte dell'amministrazione comunale di Asti, attraverso l'invio dei vigili urbani, nelle rivenditorie del latte, affiggendo materiale di propaganda della centrale del latte di Asti;

si sono effettuati controlli delle licenze dei rivenditori di prodotti del Consorzio latte Verbanò, sino alle licenze di concessione edilizia e via di seguito;

malgrado gli esposti presentati su questa grossa situazione, alla Procura generale della Repubblica di Torino, alla Procura e Pretura di Asti, alla Procura generale presso la Corte dei conti di Roma, sono continuati questi atti vessatori ed illeciti -:

quali iniziative ritenga di prendere il ministro, nell'ambito della sua competenza, tenuto conto dei fatti esposti che riguardano l'attività del pretore di Asti;

quali sono i criteri in virtù dei quali, prescindendo da qualsiasi precedenza temporale siano fissati dibattimenti in sede penale 30 giorni dopo la querela mentre altri processi attendono mesi ed anni.
(5-02460)

SCAJOLA E CATTANEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che da notizie avute in ambienti responsabili sembra che il Ministero della difesa si accinga a sopprimere il distretto militare di Genova e ad aggregarlo a quello di Torino -:

se provvedimenti di questo tipo che, anche se fossero corrispondenti a logiche di tipo prettamente militare sono mortificanti per una grande città e una regione come la Liguria, non meritino un più attento esame anche alla luce dell'impatto

che hanno con una popolazione orgogliosa delle proprie tradizioni e con i riflessi non certo irrilevanti di carattere economico-sociale che si creano.
(5-02461)

RONZANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso

che il nuovo orario estivo che entrerà in vigore il 1° giugno prevede la soppressione della relazione diretta Biella-Genova e viceversa;

che tale decisione oltre a provocare nuovi e ulteriori disagi e a rendere più problematici i già insufficienti collegamenti con Milano, Torino e Genova non ha alcuna giustificazione, se è vero che il numero dei passeggeri che si servono del treno Biella-Genova è elevato;

che un tale collegamento è tanto più necessario nella stagione estiva, dato che esso serve a collegare il biellese e il vercellese con la riviera ligure;

che in un tale contesto la decisione di abolire la relazione diretta (che fa seguito a quelle assunte precedentemente per quanto riguarda i collegamenti con Torino e Milano) contribuisce all'isolamento di un'area come quella biellese la quale reclama invece collegamenti rapidi ed efficienti e quindi un sistema ferroviario avanzato e moderno -:

se non intende ripristinare urgentemente la relazione diretta Biella-Genova e Genova-Biella riducendo altresì i tempi di percorrenza i quali, stando all'orario attuale, risultano eccessivi a causa delle frequenti e inutili soste cui il treno è costretto.
(5-02462)

GATTI, TREBBI ALOARDI, VISCARDI, GIOVANNINI, GRASSUCCI, CACCIA, FERRARI MARTE E VIGNOLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che

presso le Commissioni bilancio, industria, difesa della Camera è in corso un'indagine conoscitiva sull'industria ae-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

ronautica allo scopo di individuare le vie per ristrutturare e sviluppare il settore che riveste un grande rilievo per il nostro paese;

la direzione del gruppo Agusta ha deciso in questi giorni di scorporare la linea di volo e le lavorazioni relative alle costruzioni degli elicotteri dalla SIAI Marchetti S.p.A. per passarle alla Costruzione aeronautica G. Agusta S.p.A. —:

se non ritenga urgente intervenire affinché i responsabili del gruppo Agusta soprassedano a qualsiasi operazione di scorporo a danno della SIAI Marchetti S.p.A. in attesa della definizione delle conclusioni delle indagini in corso. (5-02463)

GRASSUCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) se non ritenga urgente dare una risposta positiva alla petizione popolare del marzo 1986 che richiedeva la apertura di un nuovo ufficio postale nella popolosa (3.500 abitanti) frazione di Campo di Carne di Aprilia;

2) se non intenda valutare l'altra richiesta di apertura di un ufficio postale nella « Zona Serafina » di Aprilia attraverso un riesame della organizzazione degli uffici postali della città. (5-02464)

MACIS, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, GUALANDI, LANFRANCHI CORDIOLI, LODI FAUSTINI FUSTINI, OLIVI, PEDRAZZI CIPOLLA E BOCHICCHIO SCHELOTTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

sulla base di quali istruzioni e con quali motivazioni l'avvocatura dello Stato abbia sostenuto l'accusa del dibattimento d'appello nel procedimento contro Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza soltanto per i delitti di peculato e detenzione di armi;

se risultino al ministro le ragioni per le quali la procura generale di Roma

ha ritenuto di non ricorrere contro la sentenza d'appello sopra richiamata, disattendendo una precisa richiesta degli avvocati dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto. (5-02465)

MACCIOTTA, CHERCHI, MACIS E COCCO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

la società finanziaria Ferdofin ha recentemente acquisito la proprietà dello stabilimento Gencord localizzato nell'area industriale di Cagliari;

lo stabilimento Gencord è tra i più moderni del suo settore e che nel corso della sua ultradecennale attività esso ha attraversato poche crisi sempre motivate da difficoltà finanziarie e mai da mancanza di commesse o da scarsa competitività delle produzioni;

anche nell'attuale fase le commesse, ed in particolare quelle estere, richiederebbero il pieno impegno produttivo degli impianti senza alcuna riduzione del personale;

ritenuto che solo su tali premesse si possano fondare le richieste di contributi pubblici per un piano di ammodernamento degli impianti e che tale programma non possa che fondarsi su una chiara scelta di potenziamento degli impianti localizzati nel Mezzogiorno —:

se non ritengano di dover garantire un intervento volto ad ottenere:

1) l'immediata revoca dei circa cento licenziamenti disposti recentemente per riduzione d'organico presso lo stabilimento di Cagliari;

2) la predisposizione di un programma di ammodernamento che abbia al centro una precisa scelta meridionalistica;

3) l'apertura di un confronto con la giunta della regione autonoma della Sardegna che non sia preceduta da gravi forzature unilaterali. (5-02466)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TRAMARIN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che il professor Luigi Diana, sovrintendente dell'ospedale di Padova, ha inoltrato una relazione alla Procura della Repubblica in merito al doppio trapianto (cuore-rene) perfettamente riuscito sull'operaio pugliese Francesco Scarpetta ad opera dei professori Vincenzo Gallucci e Tommaso Tommaseo, al fine di segnalare la violazione delle norme ministeriali, poiché l'ospedale di Padova non è abilitato a trapianti di rene —:

quali provvedimenti intende prendere per correggere queste storture e incongruenze normative che lasciano perplessi ed amareggiati tanto coloro che sono costretti dalla burocrazia a fare il loro « dovere » e quanti che tale rigore devono subire. (4-14610)

ARMELLIN. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazione in cui si trova il gabinetto diagnostico della sede INPS di Treviso presso la quale sono giacenti circa 2000 domande di pensione di invalidità in attesa di essere evase per la carenza di medici che effettuano le visite. L'attesa della visita di controllo per l'accertamento dell'eventuale diritto alla pensione si protrae da oltre un anno. Va considerato ancora che alcune persone in attesa di visita sono già decedute, altre si trovano in gravi condizioni di salute; quasi tutte comunque sono in condizioni economiche precarie e di incertezza per quanto riguarda la ripresa del lavoro;

se sia a conoscenza che del problema della carenza di medici per l'effettuazione delle visite sono stati investiti i responsabili nazionali dell'istituto che a tutt'ora non hanno fatto pervenire alcun riscontro in merito.

Si chiede infine di sapere se il ministro intende intervenire con urgenza perché sia sanata una situazione ormai insostenibile. (4-14611)

ARMELLIN. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

a seguito dell'approvazione della legge n. 834 del 1978, con una non giusta interpretazione dell'articolo 19, sono state applicate, da parte dell'INPS, decurtazioni sulle pensioni assicurazione generale obbligatoria con decorrenza 1° gennaio 1979;

l'approvazione della legge 28 febbraio 1986, n. 45, mette fine, con l'articolo 4, ad ogni incertezza e perplessità in merito alla interpretazione dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978, sancendo in via definitiva la inapplicabilità ai titolari di pensione a carico dei fondi aziendali integrativi degli enti parastatali —:

se non intenda dare disposizioni immediate all'INPS perché disponga subito il ripristino delle quote fisse illegittimamente decurtate sulle pensioni assicurazione generale obbligatoria, spettanti con decorrenza 1° gennaio 1979, ed alla contestuale restituzione delle somme indebitamente tratteneute. (4-14612)

TRAMARIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde al vero che il signor Meli Valerio sia stato assunto dall'amministrazione provinciale di Vicenza, presso l'ospedale psichiatrico e dopo la riforma sanitaria sia stato trasferito come impiegato presso i vigili del fuoco, sempre in Vicenza, senza che venissero rispettate le graduatorie esistenti e al di là dei suoi titoli effettivi. (4-14613)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se risponde al vero che la magistratura ha avuto notizia dell'attentato sul

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

volo TWA Roma-Atene solo tre ore dopo che le agenzie di informazione avevano reso noto il fatto;

se risponde al vero che il Procuratore capo di Roma, dottor Marco Boschi, è stato avvertito da un redattore del quotidiano *La Stampa* non avendo ricevuto alcuna comunicazione, nelle tre ore precedenti, né dalla polizia né dai carabinieri;

chi si è reso responsabile di questa sbalorditiva negligenza;

se risponde al vero che gli uffici giudiziari di Roma (Procura e Procura Generale) non sono collegati con i terminali delle agenzie stampa (cui sono invece collegate, ad esempio, la Corte costituzionale e la Corte dei conti) e come una simile carenza sia giustificabile per uffici che debbono operare spesso in relazione a fatti e *notitiae criminis* di stretta attualità, soprattutto in considerazione delle carenti o carentissime comunicazioni intercorrenti tra magistratura e autorità preposte all'ordine pubblico. (4-14614)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione alla collisione tra il sommergibile Leonardo da Vinci e il cacciatorepediniere Impavido nel corso dell'esercitazione Sardinia (18 febbraio 1986) - se le cause dell'incidente siano una delle seguenti:

1) scarso addestramento dell'equipaggio del sommergibile a causa delle continue avarie che hanno drasticamente ridotto l'attività del sommergibile stesso; 2) insufficiente capacità funzionale del periscopio, tenuto conto che il sommergibile operava in prossimità della superficie a quota *snorkel*.

Per conoscere inoltre a proposito dello stato di addestramento dei sommergibili classe Sauro:

se il sommergibile Di Cosato è nuovamente fermo per grave avaria ad uno dei tre motori di propulsione, avaria che richiederebbe per la riparazione l'apertura dello scafo per un largo tratto con conseguenti lunghi e costosi lavori. Fatto as-

sai grave visto anche che dal 1983 il sommergibile, seppur di recentissima costruzione, non si è dimostrato operativo a quote profonde;

2) se il sommergibile Sauro, in lavorazione dal 1985, avrà bisogno ancora di tempi lunghi (almeno il doppio di quelli comunicati dal ministro della difesa per l'approntamento).

Se pertanto non intende aprire una inchiesta per accertare le cause dei risultati così deludenti forniti da questa classe di sommergibili e in particolare per accertare se tra tali cause non debba includersi quella del passaggio alla ditta costruttrice di numerosi ufficiali di marina già destinati al controllo delle costruzioni e poi passati « dall'altra parte della barricata ». (4-14615)

RONCHI. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per conoscere - in relazione alle dichiarazioni del Ministro degli esteri riportate da *Il Messaggero* del 9 marzo 1986, secondo cui « non ci risulta che la signora Soru abbia mai fatto domanda per ricevere l'indennizzo. Comunque per ottenerlo dovrebbe rinunciare alla pensione. Indennizzo e pensione non sono cumulabili. E spiacente ma è così ». Relativamente agli indennizzi per il personale morto a Kindu, se la concessione delle indennità sia condizionata a una presentazione di una domanda e non invece come appare ovvio concessa d'ufficio, e se sia inoltre da considerarsi condizionata alla rinuncia alla pensione. Infatti, qualora ciò fosse esatto, c'è chiedersi come mai per altri si è proceduto in maniera del tutto opposta come ad esempio nel caso del marinaio Montesi morto in Libano per il quale sono stati assegnati alla famiglia oltre alla pensione 200 milioni circa di indennità. (4-14616)

CALAMIDA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che

l'azienda Musicalnastro detentrica del marchio Musicalsound, inserita nel

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

piano R.E.L. di ristrutturazione del settore dell'elettronica civile, beneficiaria di finanziamenti per un importo superiore ai due miliardi di lire risulta aver disperso nell'arco di un biennio i finanziamenti ricevuti;

a suo tempo l'azienda lanciò una sottoscrizione obbligazionaria, a cui aderì anche una parte dei lavoratori e che oggi la stessa chiede, ed in parte ha già ottenuto dai sottoscrittori, di rinunciare al rimborso come condizione per permettere la sopravvivenza della società medesima;

il risultato complessivo di queste operazioni, definibili scandalose, è il concreto rischio della chiusura, con grave danno per i lavoratori;

nel consiglio di amministrazione siedono rappresentanti della R.E.L. e quindi indirettamente rappresentanti il Ministero dell'industria;

se è al corrente della situazione, quale valutazione esprime sull'operato della società Musicalnastro;

quali misure ritenga di assumere a beneficio dei lavoratori. (4-14617)

SANFILIPPO E LO BELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che

la compagnia Tirrenia ha deciso di ridurre drasticamente il servizio di collegamento Siracusa-Malta passando da tre partenze settimanali ad una sola;

questa decisione non ha un fondamento economico (la linea è in attivo);

l'avvicinarsi della stagione estiva lascia prevedere un aumento del numero degli utenti;

questa decisione è destinata a pesare negativamente nei confronti degli operatori turistici e commerciali di Siracusa —;

se non intenda intervenire per ripristinare la situazione preesistente al fine di evitare disagi del tutto ingiustificati. (4-14618)

SANFILIPPO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

il Parlamento ha recentemente approvato una legge che istituisce regole atte a consentire la partecipazione dei consiglieri e amministratori all'attività dei consigli comunali (compensi, permessi retribuiti, etc.);

la direzione della SIP di Siracusa, sembra contraria ad applicare correttamente detta legge dello Stato —;

se non intende intervenire presso la SIP, al fine di consentire il ripristino della legalità. (4-14619)

LODIGIANI, BONETTI MATTINZOLI, POLLICE E ARTIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Cologno Monzese (MI) esiste obiettivamente una grave situazione abitativa perché sono già esecutivi più di 500 sfratti, ai quali né il comune né altre strutture pubbliche sono in grado di dare una risposta;

una consistente parte di questa situazione è determinata dagli sfratti (circa 100) che sono stati richiesti per finita locazione dalla VIANINI S.p.A. - Roma, proprietaria di edifici siti nel quartiere Stella;

nonostante numerosi inviti, la società in questione non ha ancora ritenuto di accettare un incontro con il comune, più volte richiesto, per valutare se esistono modi per concordare una soluzione ragionevole ai problemi che evitino tensioni molto gravi, che fanno temere anche per l'ordine pubblico —;

se non ritenga di invitare la Vianini S.p.A. ad accedere ad un incontro con gli amministratori comunali presso la prefettura di Milano;

se non ritenga di rivolgere — non certamente in forza di una legge, ma con un invito che avrebbe comunque notevole

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

rilievo - la società sopra citata a sospendere la propria iniziativa, in attesa che vengano concordati e perfezionati piani di intesa tra la proprietà e i singoli inquilini. (4-14620)

LUCCHESI. — *Ai Ministri della difesa, del tesoro, delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per conoscere:

1) se rispondano a verità le notizie riportate sulla stampa specializzata di una possibile quotazione in borsa di azioni relative al cantiere Intermarine di Sarzana, le cui vicende sono ormai da anni di pubblico dominio, anche in relazione alle decisioni adottate in sede ANAS di rimuovere ponti stradali per consentire alle imbarcazioni di raggiungere il mare tramite il fiume Magra;

2) quale sia lo stato dei rapporti societari esistenti fra il predetto cantiere Intermarine e la società I.N.M.A. (del gruppo GEPI);

3) quali commesse, civili e militari, siano state acquisite al 31 dicembre 1985 nei predetti due cantieri, risultando che i due cantieri avrebbero lavoro assicurato fino al 1990;

4) se sia destituita di fondamento o meno l'ipotesi dell'ingresso della Montedison nel predetto gruppo societario. (4-14621)

POTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se risponde al vero che i sindaci dei comuni di Sanarica e Giuggianello in provincia di Lecce rifiutano sistematicamente il rilascio di copie delle deliberazioni di giunta e di consiglio che vengono chieste dai consiglieri comunali di opposizione per motivi inerenti alla loro funzione;

qualora tale situazione d'incomprensione e di conflittualità risultasse vera, quali provvedimenti urgenti ritiene di po-

ter adottare, ritenendosi peraltro intollerabile ed inammissibile che i predetti sindaci si dichiarino disposti ad autorizzare i consiglieri comunali di opposizione solo a prendere visione degli atti deliberativi di giunta e di consiglio ed a condizione che gli atti medesimi abbiano già ottenuto la presa d'atto dell'organo di controllo, frustrando in tal modo ogni possibilità per la stessa minoranza di svolgere appieno il proprio mandato e quindi di esercitare ogni utile e tempestivo intervento;

se ritiene legittimo che il sindaco del comune di Sanarica, più in particolare, pretenda di conoscere preventivamente le specifiche motivazioni dei consiglieri di opposizione su cui si fondano le loro richieste di rilascio di copie delle deliberazioni di giunta e di consiglio, e ciò per consentire allo stesso sindaco, secondo tale sua assurda pretesa, di valutare preventivamente le motivazioni addotte dai consiglieri di opposizione per ottenere copia degli atti deliberativi;

se, infine, il Ministro ritiene che tali limitazioni ed abusi, sistematicamente messi in atto, siano compatibili con la funzione propria di pubblico ufficiale ricoperta dai predetti sindaci. (4-14622)

POTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere -

premesso che il Servizio repressione frodi nel Salento ha una importantissima funzione nella lotta contro i sofisticatori, tanto che la Puglia è riconosciuta come la regione a più alto rischio di frodi nei settori vinicolo, oleario e caseario;

considerato che l'enorme ampiezza territoriale di competenza del Servizio repressione frodi di Bari comporta agli operatori economici salentini grandi perdite di tempo e notevoli disagi, anche materiali, per recarsi a Bari per il disbrigo di tutte le pratiche inerenti agli aiuti nazionali e comunitari;

considerato altresì che lo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

prio allo scopo di ovviare a tali gravi intralci e disfunzioni ha istituito fin dal giugno 1985 un apposito ufficio recapito a Lecce, competente per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ma che in effetti detto ufficio non è in grado di adempiere alle molteplici necessità per cui venne istituito -

quali sono le cause del mancato funzionamento di tale ufficio recapito e quali sono le motivazioni che tuttora impediscono l'emissione di un decreto ministeriale che consenta all'ufficio del Servizio repressione frodi di Lecce di assumere ed esercitare tutte le competenze in materia di vigilanza per la repressione delle frodi, e ciò in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni e integrazioni, e quindi al fine di assicurare nel Salento un servizio del tutto idoneo a colpire gli interessi illeciti, sempre presenti, nel settore della sofisticazione. (4-14623)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali sono i motivi per cui a Roma, in zona Grottarossa, da anni risulta abbandonato il grande ospedale oncologico per gli ammalati di tumori.

Migliaia di italiani, affetti da tale male, mancano di cure e di ospedali, mentre una costruzione imponente rimane inattiva e va in rovina. (4-14624)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) come mai, dopo il rincaro delle tariffe postali e le promesse di un servizio celere, organizzato ed efficiente, le deficienze ed i ritardi sono divenuti più gravi e più estesi specie nella popolosa ed industriosa Regione lombarda. Tale servizio ci pone in una situazione di inferiorità e di disorganizzazione, dannosa alla economia nazionale;

2) quali provvedimenti sono in atto per risolvere tale stato di cose e per offrire un servizio adeguato alle necessità ed alle urgenze del Paese. (4-14625)

DEL DONNO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che ancora una volta le autorità svizzere impongano il divieto di importazione dal nostro Paese di carni fresche e insaccate. Tale divieto è in vigore poiché in alcune zone del nostro Paese sussistono ancora focolai di afta epizootica. (4-14626)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali sono i motivi per cui al signor Giangaspro Vito - nato a Grumo Appula, il 25 giugno 1920, ivi residente, in via Ospedale 13, dipendente dalla 15ª direzione del genio militare di Bari - la istanza intesa ad ottenere l'equo indennizzo, trasmessa al Ministero della difesa in data 12 giugno 1980, con foglio 04/1013 del 14 giugno 1980, dopo sei anni non è stata ancora evasa.

Il Ministero della difesa - Direzione impiegati civili - Divisione 3ª sezione 2ª con dispaccio n. 1/273 in data 14 marzo 1981 trasmetteva al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di Roma la documentazione per il prescritto parere per la concessione dell'equo indennizzo per la sola infermità: dispnea da sforzo PA 175/90 - in atto disturbi cardiofunzionali.

Per le altre infermità riconosciute e indicate nel provvedimento della Commissione medica ospedaliera di Bari - verbale n. 518 del 19 maggio 1980 -, l'istanza dell'equo indennizzo veniva respinta in quanto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità stesse era stata inoltrata oltre il termine perentorio stabilito dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1959, n. 686, (Comuni-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

cazione del Ministero della difesa - Direzione generale degli impiegati civili - 3ª divisione 1ª sezione con foglio 1/273 del 6 aprile 1981 con allegato Decreto ministeriale del 30 marzo 1981).

In data 20 luglio 1983, il signor Giangaspro veniva sottoposto a visita medica diretta presso il Collegio medico legale di Roma, in seguito ad invito fatto dal Ministero della difesa - Collegio medico legale - con foglio n. 2322/83/6/83 I, in data 8 luglio 1983. Dopo tale visita non vi è stata nessuna altra comunicazione.

(4-14627)

EBNER E RIZ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

le ragioni per cui quest'anno i cittadini non hanno ancora i moduli per la dichiarazione dei redditi;

se sono stati presi opportuni provvedimenti affinché in provincia di Bolzano i moduli bilingui siano in distribuzione contemporaneamente ai moduli in lingua italiana, onde evitare disparità di trattamento e lesione dei diritti costituzionali della popolazione di lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano;

se non ritenga opportuno prendere le iniziative necessarie affinché si giunga ad una proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi pari ai giorni di ritardo nella distribuzione dei moduli per la dichiarazione stessa.

(4-14628)

POLLICE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali sono le motivazioni del mancato ripristino del servizio passeggeri sul tratto ferroviario Margherita di Savoia-Ofantino, in provincia di Foggia, visto e considerato che la situazione attuale penalizza centinaia e centinaia di pendolari, come testimoniano le petizioni inviate al Ministro, alla Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato ed al sindaco di Margherita di Savoia. (4-14629)

CAFIERO E DUJANY. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quale è la funzione della barriera autostradale posta sulla bretella di raccordo fra le autostrade Milano-Torino e Torino-Aosta, barriera che è causa di grave e ricorrente intralcio e di frequenti lunghissime code di veicoli, specie nei giorni festivi e prefestivi, quando è particolarmente intenso il traffico turistico da e per la Valle d'Aosta;

se non ritengano utile e urgente eliminare tale barriera per consentire un notevole snellimento del traffico ed evitare un disagio inutile a moltissimi utenti, visto che le esazioni dei pedaggi potrebbero benissimo essere riscosse ai caselli terminali di Milano e di Aosta oltre che - naturalmente - a quelli normali delle uscite intermedie. (4-14630)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso

che il comma 4 dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1983, n. 638, così recita: « i congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, (cure idrotermali), non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 »;

che il comma 6 dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1983, n. 638 così recita: « i congedi straordinari, le aspettative per infermità e i permessi per malattia di cui al comma precedente non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per cause di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi -

per quali motivi alcune amministrazioni hanno applicato il termine di 15

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

giorni anche alle cure climatiche, elioterapiche degli invalidi e mutilati di guerra e per servizio. (4-14631)

GUARRA. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza dei seguenti fatti, ed in caso affermativo quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per sanare la incresciosa situazione che è venuta a determinarsi nel comune di Casalduni in provincia di Benevento:

a) che a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84 al comune di Casalduni di circa 1.500 abitanti sia stata assegnata dalla USL n. 8 di Morcone (Benevento) una seconda unità medica, e che tale seconda unità medica sia impersonata dalla figlia del primo medico, tra l'altro anche sorella di altro medico, attualmente sindaco di detto comune, e componente del consiglio di gestione della USL n. 8, nonché coniuge del signor Francesco D'Assisi, nominato componente dell'assemblea generale della USL n. 8 dal consiglio comunale di Casalduni, pur abitando nella città di Napoli ed ivi svolgendo la sua attività lavorativa di bancario;

b) che nel comune di Casalduni, oltre quattrocento cittadini in virtù dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84 avrebbero avanzato alla USL n. 8 richiesta di concessione di deroga alla scelta medica a favore di altro medico iscritto in ambito territoriale diverso da quello di residenza, e, invece di vedere accolta questa legittima istanza — come normalmente accade in casi analoghi — si siano visti notificare dalla USL n. 8, in cui, si ripete, il medico in questione è rappresentato dal fratello nel consiglio di gestione e dal coniuge nell'assemblea generale, la cancellazione di ufficio del medico a suo tempo scelto, venendosi di colpo a trovare privati dell'assistenza medica cui hanno per legge diritto, a meno di piegarsi al sopruso dell'imposizione di un medico non gradito, il che non soltanto contra-

sterebbe con la normativa in vigore, ma sarebbe contrario ad ogni più elementare principio di civile convivenza, che deve poggiarsi nel campo dell'assistenza medica su di un rapporto di fiducia tra medico ed assistiti;

c) che i cittadini in questione, riunitisi in comitato per la tutela dei loro diritti avrebbero adito il Comitato consultivo di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 882/84, il quale nella seduta del 14 marzo 1986 avrebbe espresso parere favorevole alla concessione delle richieste deroghe, e che ciò nonostante la USL n. 8 continua a tenere un atteggiamento negativo, dando la chiara sensazione di voler contrastare le legittime richieste dei cittadini assistiti per non vanificare la improvvida assegnazione del secondo medico, fatta soltanto al fine di alimentare una posizione di potere locale a disprezzo della libertà e della dignità dei cittadini.

(4-14632)

ALOI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è al corrente che il signor Mario Pastore, giornalista conduttore del TG 2 e contemporaneamente presidente della LIPU, continua ad abusare del primo titolo per fare, attraverso gli schermi televisivi, della faziosa ed indebita opera denigratoria nei confronti della caccia con una scorretta commistione delle due attività, comportamento che merita ampia e tempestiva censura da parte dei competenti organi di controllo della RAI-TV dal momento che, come è notorio, il canone televisivo viene corrisposto, oltre che dagli associati alla LIPU anche da centinaia di migliaia di cittadini che praticano l'attività venatoria;

quali provvedimenti intenda prendere al riguardo di modo che si possa, da parte degli utenti televisivi, avere una risposta seria e responsabile alla domanda di un servizio di informazione televisiva che rispetti i principi di obiettività e di imparzialità anche in ordine alla questione dell'attività venatoria. (4-14633)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

la direzione della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ha chiesto alle organizzazioni sindacali di operare uno svecchiamento del personale utilizzando il prepensionamento di funzionari e dirigenti ai quali come contropartita verrebbe offerta l'assunzione dei figli;

la logica è quella dell'assunzione ereditaria e in quattro o cinque anni potrebbe riguardare circa 450 posti di lavoro;

considerato che la UIL, a segreteria socialista, è diventata portabandiera della proposta, insieme alla FALCRI, chiedendo una petizione a favore della richiesta aziendale e che la CGIL si è opposta nettamente avviando una battaglia politica interna;

preso atto che democrazia proletaria ha presentato il 5 marzo 1986 un'interpellanza presso il Consiglio regionale della Calabria affinché i rappresentanti dell'ente nel consiglio d'amministrazione della CARICAL si oppongano a tale progetto e che il partito socialista italiano attraverso gli onorevoli Zavettieri e Mundo ha presentato interpellanza al ministro del tesoro per denunciare il fatto ammettendo di fatto che a guidare la crociata « ereditaria » è proprio la UIL -

quali provvedimenti intenda assumere e quale controllo intenda esercitare sulla gestione a dir poco « allegra » della suddetta Cassa di Risparmio. (4-14634)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dei beni ambientali e culturali.* — Per sapere - premesso che:

la chiesa di S. Chiara è, come si rileva dalla *Gazzetta del Mezzogiorno* del 2 aprile 1986, « l'emblema dello stato di degrado in cui versa la parte antica » della città di Foggia;

« dinanzi alla chiesa di S. Giovanni Battista la croce di pietra... risalente al 1544 si sta sbriciolando... »;

la croce del Piano è in condizioni estremamente precarie a causa della situazione di totale abbandono e della mancanza di qualsiasi ordinaria manutenzione;

esattamente è stato denunciato lo « sfascio del centro storico »;

quali provvedimenti sono stati adottati per il superamento della denunciata grave situazione di degrado. (4-14635)

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI, VALENSISE E BAGHINO. — *Ai Ministri dei trasporti, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delle partecipazioni statali e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere:

quali aereomobili siano stati acquistati dall'ATI dalla sua fondazione ad oggi, con l'indicazione del modello, della casa costruttrice, del prezzo di acquisto, dell'utilizzo di agevolazioni finanziarie nazionali ed europee, delle date di consegna, di quelle di radiazione, dei prezzi e condizioni della vendita, del noleggio o di trasferimenti ad altro titolo a terzi - ALITALIA compresa - con l'indicazione delle relative date nelle quali tali operazioni di cancellazione dal RAI o di trasferimento a terzi, a qualsivoglia titolo, siano avvenute;

se risponda inoltre ed in particolare a verità la sconcertante notizia - che forse potrebbe interessare molto la magistratura - di aereomobili, DC 80 e MD 80 acquistati con fondi europei a particolari condizioni di favore perché destinati all'ATI, azienda solo formalmente esistente nel Mezzogiorno, giunti a Capodichino dipinti con i colori sociali di questa azienda e « trasferiti » poi all'ALITALIA a Roma dove sono stati ridipinti con i colo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

ri di questa società, tanto che dinanzi a questa disinvolta e scandalosa « operazione all'italiana » la CEE avrebbe in animo di andare a fondo nella questione nella quale, a parte i profili penalmente rilevanti, si evidenzerebbe in termini politici l'ennesima truffa in danno del Mezzogiorno con l'utilizzo di risorse e di potenzialità meridionali in favore di ben diversi interessi, di pretta marca speculativa. (4-14636)

FINCATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda consentire — modificando conseguentemente i titoli V n. 3 e VI n. 12, dell'ordinanza del 26 novembre 1984 — ai privatisti di sostenere esami di idoneità e di maturità presso istituti scolastici statali presso i quali funzionino classi sperimentali a indirizzo linguistico finalizzate al rilascio di titoli di studio finale corrispondente alla licenza linguistica.

L'attuale divieto costringe i candidati privatisti a sostenere gli esami di idoneità e di maturità linguistici presso gli istituti non statali dotati di riconoscimento specifico con legge o legalmente riconosciuti con decreto ministeriale.

In considerazione del fatto che le classi sperimentali, finalizzate al rilascio della maturità linguistica, pur avendo carattere sperimentale sono previste dalla legge e rilasciano normali titoli di studio aventi valore legale, non si comprendono le motivazioni del divieto posto ai candidati privatisti di sostenere presso i relativi istituti statali esami di idoneità e di maturità.

Né si può opporre alla richiesta di eliminazione del divieto il fatto che le materie di insegnamento e di esame nelle classi sperimentali differiscono in parte da quelle curriculari proprie dei licei linguistici, essendo ovvio che coloro che intendano sostenere esami presso gli istituti statali nei quali funzionano le predette classi sperimentali saranno tenuti a sostenere le prove nelle stesse materie oggetto di esame per gli alunni interni.

(4-14637)

MUSCARDINI PALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — in relazione alla politica italiana per gli aiuti al terzo mondo — se sia a conoscenza che nel 1985 il presidente Menghistu, per festeggiare l'anniversario della rivoluzione, risulta aver speso 250 milioni di dollari (tenuto conto che peraltro la popolazione muore di fame) e circa cinque miliardi di dollari per acquistare armamenti dalla Russia.

Per sapere — considerato che nello stesso paese le banane (evidentemente frutto locale) sono fatte pagare circa 2.500 lire al chilo agli abitanti e che i camion regalati dalla Mercedes per trasportare all'interno i viveri inviati da tutto il mondo per sopperire ai più urgenti bisogni delle popolazioni affamate sono stati invece utilizzati a scopo bellico e i viveri non sono mai stati distribuiti — se sia a conoscenza che gli spaghetti marca « Santa Lucia » che sono inviati dall'Italia alla Somalia sempre per sopperire alle gravi esigenze alimentari della popolazione somala sono invece contrabbandati in Kenya e venduti a circa 3.000 lire al chilo (per un raffronto di tipo economico il pesce in Kenya costa 1.500 lire al chilo e lo stipendio medio mensile corrisponde a lire 60.000).

Per sapere quali effettivi controlli siano stati messi in essere perché gli aiuti di tipo economico, alimentare e sanitario raggiungano effettivamente le popolazioni bisognose. (4-14638)

VERNOLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che le aziende ALCO e FRIGODAUNIA dell'EFIM sono i fulcri di una politica di trasformazione dei prodotti ittici, ortofruttili e orticoli in Puglia e nel Mezzogiorno;

l'ALCO è un'azienda dotata di impianti modernissimi, per la quale la finanziaria del settore SOPAL ha fatto investimenti per circa 20 miliardi e che potrebbe operare, oltre che nella lavorazione del tonno e suoi derivati, anche nella trasformatio-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

ne della frutta sia sciroppata che confettura;

la FRIGODAUNIA, unica azienda del freddo operante in Puglia, si approvvigiona al 90 per cento nel territorio di prodotti orticoli;

considerato che

è quanto meno discutibile la delibera del CIPI (luglio 1985), con la quale si ritiene incomprensibilmente non strategico il polo pubblico alimentare di fronte ad un *deficit* della bilancia commerciale dei pagamenti che nel 1985 è stato di circa 11.500 miliardi;

è difficile capire l'affermazione di « non strategicità » del comparto alimentare, quando gli stessi privati sono in gara tra loro per assicurarsi le aziende di settore a partecipazione statale;

nel Mezzogiorno e in Puglia il sistema agro-industriale è uno dei poli strategici di sviluppo socio-economico del territorio -:

1) se non ritenga opportuno disporre la sospensione della vendita delle aziende alimentari dell'Ente di gestione EFIM controllate dalla finanziaria SOPAL e in particolare, dell'ALCO e della FRIGODAUNIA;

2) se non ritenga più opportuno l'accorpamento in un unico Ente di gestione, auspicabilmente l'EFIM, dell'« Alimentare » per razionalizzare le politiche di settore in termini di costi e produttività, risultando le produzioni più competitive sul mercato;

3) se non ritenga infine di adottare una iniziativa che porti alla revisione della delibera del CIPI. (4-14639)

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI, VALENSISE E BAGHINO. — Ai

Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali. — Per conoscere - premesso che l'Ente Ferrovie dello Stato è membro del Consiglio di Amministrazione dello Stretto di Messina SpA e che quindi dovrebbe essere pienamente a conoscenza delle modalità e dei contenuti dei processi decisionali in atto all'interno di detta società, come si spieghi che il presidente dell'Ente abbia dovuto affermare in ordine alla società Stretto di Messina SpA che « sul suo operato esistono molte perplessità ... la società tende a coprire le difficoltà (presenti nella soluzione ponte ad un pilone), che filtrano solo ufficiosamente. Se fossero più trasparenti sarebbero anche più credibili ... le oscillazioni previste per il ponte sospeso ad una sola campata sono di dodici metri e mezzo orizzontali e di cinque verticali. C'è un indubbio rischio di deragliamento. Inoltre c'è il timore che non tutti i punti abbiano la stessa elasticità, cosicché si formerebbero degli avvallamenti seguiti da gradini e il treno non lo potrebbe superare ... c'è anche il problema importantissimo degli accessi. Così come sono prospettati sono inaccettabili ... l'impegno primario del nuovo Ente è quello di portare nell'arco dei prossimi dieci anni in Italia l'alta velocità ferroviaria. Non possiamo costringere i convogli a rallentare decine e decine di chilometri prima di Villa San Giovanni ... appena avremo sul tavolo il rapporto completo nomineremo una nostra commissione di grandi esperti nazionali ed internazionali, facendo ben attenzione di prendere solo quelli che non hanno mai lavorato per la società. Poi daremo una risposta »;

in particolare quali atteggiamenti, conseguenti a queste gravissime valutazioni, l'Ente Ferrovie abbia assunto in seno al consiglio di amministrazione dello Stretto di Messina SpA e se l'Ente ritenga che la natura delle pesanti perplessità sollevate possa trovare, ed in qual misura, positivi elementi risolutivi in ciascuna delle altre soluzioni: quelle aeree (tra cui il ponte a tre campate del quale non si è

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

mai parlato nonostante sia uno dei progetti vincitori *ex aequo* del concorso internazionale indetto dall'ANAS), quella alvea e quella subalvea e comunque se la commissione nominanda da parte dell'Ente esaminerà, con la medesima ponderatezza e svolgendo uguali accertamenti, tutte le soluzioni di cui al predetto concorso internazionale o solo quella che sarà stata prescelta dalla Stretto di Messina SpA sulla base indotta dalle illuminanti circostanze che essa è già acquirente di un progetto di ponte ad una sola campata e che per disporre, sperimentare ed approfondire tale suo progetto ha già speso o ha in programma di spendere 25 miliardi, sicché dovrà optare per esso onde recuperare gli esborsi, sulla base di compiacenti ed interessati pareri tecnici e quindi se è a queste singolarissime « coperture » tecniche che il presidente dell'Ente Ferrovie dello Stato abbia voluto far cenno allorché si è riferito alla nomina di esperti nella nuova Commissione estranei a qualunque pregresso rapporto con la Stretto di Messina SpA, onde garantirne l'obiettività. (4-14640)

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la discriminazione per sesso sulla frequenza degli alunni presso gli istituti secondari è da ritenersi definitivamente caduta per effetto delle sentenze n. 430 del 18 novembre 1981 del TAR della Lombardia e n. 173 dell'8 giugno 1983 della Corte costituzionale, le quali hanno inequivocabilmente dichiarato illegittima la esclusione di un candidato di sesso maschile dalla partecipazione agli esami di maturità presso l'Istituto tecnico femminile « A. Mantegna » di Mantova;

in stretto rapporto con le predette sentenze si mostra la circolare ministeriale n. 53 del 19 febbraio 1982, attraverso la quale, pervenendosi in definitiva alla liberalizzazione dell'accesso agli istituti femminili, si disponeva che presso questi ultimi potesse essere consentita agli

alunni di sesso maschile sia l'iscrizione alla scuola che la partecipazione ad esami di qualsiasi tipo per l'accesso alla scuola già frequentata da alunni dell'altro sesso in modo esclusivo;

nell'ambito degli istituti secondari di secondo grado, l'iscrizione degli alunni di sesso maschile risultava preclusa anche presso gli istituti professionali femminili fino all'emanazione della circolare ministeriale n. 1570 del 21 novembre 1979 della direzione generale per l'istruzione professionale;

non esiste dubbio alcuno sulla assimilazione degli istituti di educazione a quelli scolastici, costantemente evidenziata, specie dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 -

se non reputi opportuna, in analogia con quanto sin qui descritto, la emanazione di una circolare che consenta la accettazione di semiconvittrici frequentanti le scuole annesse, medie ed elementari, presso i convitti nazionali e convitti annessi ad istituti professionali e, di conseguenza, l'accettazione di semiconvittori frequentanti le scuole annesse, medie ed elementari, presso gli educandati femminili dello Stato, e ciò anche al fine di determinare:

a) un rilevante rilancio degli istituti di educazione;

b) l'eliminazione di una assurda discriminazione, peraltro in contrasto con la legge 19 dicembre 1977, n. 903;

c) il miglioramento della funzione sociale degli istituti di educazione mediante l'espansione della concessione di posti gratuiti in semiconvitto da parte delle amministrazioni comunali che attualmente assistono i soli maschi. (4-14641)

GELLI, TOMA, GRADUATA E SAPIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del piano di edilizia penitenziaria del 1981 il Ministero di grazia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

e giustizia prevedeva la costruzione a Lecce di un nuovo carcere con due sezioni di reclusione (450 uomini e 30 donne) ed una per la semilibertà (50 posti);

nel 1982 il Provveditorato ai lavori pubblici di Bari approvava un progetto di massima del costo di 38 miliardi e 60 milioni;

per tale somma, suscettibile di un aumento del 15 per cento sui prezzi unitari previsti, veniva stipulata nel 1983 una convenzione con il consorzio di imprese « Concessioni grandi lavori »;

il Provveditorato alle opere pubbliche della Puglia emanava due decreti con i quali autorizzava un progetto generale per la costruzione del nuovo carcere con una previsione di spesa di 129 miliardi e confermava l'affidamento dell'appalto al consorzio « Concessione grandi lavori »;

in sede di Comitato interministeriale, il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dei lavori pubblici ratificavano tali decreti;

la Corte dei conti, nel marzo 1986 ha respinto i due decreti in oggetto, ritenendo che essi violino « le leggi sulla contabilità dello Stato ed i principi costituzionali della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione » -

perché, nonostante il progetto sia rimasto, per le sue caratteristiche, invariato, la previsione di spesa si è in tre anni più che triplicata;

come si sia ritenuto possibile affidare i lavori in concessione per 129 miliardi, quando i fondi a disposizione del Ministero di grazia e giustizia erano di 24 miliardi;

se si intenda appurare a chi debbano attribuirsi le responsabilità di una simile procedura;

quali provvedimenti intendano prendere per riportare il tutto nell'ambito di un metodo che assicuri trasparenza, senza con ciò ritardare ulteriormente i tem-

pi di costruzione del nuovo carcere, considerata la situazione di estrema gravità cui è giunta l'attuale struttura carceraria di Lecce. (4-14642)

TRAMARIN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali iniziative ritiene di poter assumere in merito al pagamento del cosiddetto superbollo per le vetture diesel, alla luce dell'ordinanza del pretore di Rapallo pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, dove si sostiene una possibile incostituzionalità, poiché verrebbero violate le norme sulla tassazione basate sulla capacità contributiva e quelle sull'eguaglianza tra i cittadini. Nell'ordinanza viene infatti rilevato che il proprietario di una « Rolls Royce Camargue », che costa circa 300 milioni, paga un bollo di 543.200 lire, mentre il proprietario di una « Ritmo » diesel che costa circa 13 milioni paga un bollo di 579.000 lire. (4-14643)

SOSPURI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del documento approvato in data 26 marzo 1986 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Avezzano, con il quale:

a) si evidenzia la necessità di avere assegnati 6 giudici in luogo dei 5 attualmente previsti dalla pianta organica, uno dei quali è stato peraltro trasferito da circa due anni, lasciando in sospenso un ruolo di circa 800 processi civili;

b) si denuncia che allo stato solo 2 dei previsti 3 cancellieri sono in funzione;

c) si sottolinea che a seguito di ciò, alla fine del 1985, risultavano pendenti circa 4.000 processi civili e 2.000 processi penali;

d) si rileva che anche le preture del circondario lamentano da molti anni vuo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

ti e disfunzioni per la mancata copertura dell'organico dei giudici, dei funzionari e del personale ausiliario;

e) si rende noto che lo stesso presidente della corte d'appello de L'Aquila, dottor Goffredo Tatozzi, ha autorevolmente sollecitato tale copertura e proposto l'aumento di una unità nella pianta organica dei giudici del tribunale di Avezzano e l'aumento di una unità per la pianta organica dei cancellieri, dei segretari e dei coadiutori.

Per sapere, inoltre, alla luce di quanto sin qui descritto:

1) se non ritenga dover in primo luogo attivarsi per provvedere alla copertura degli organici in riferimento;

2) se non ritenga opportuno valutare con ogni dovuta attenzione la proposta di revisione della pianta organica del tribunale di Avezzano, relativa ai giudici e ai funzionari, anche in considerazione del fatto che l'impatto con la giustizia e con la sua efficienza - o inefficienza - rappresenta per il cittadino uno tra i fondamentali parametri base di misura della funzionalità - quindi della credibilità - dello Stato e delle sue istituzioni.

(4-14644)

COLUCCI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere - atteso che:

a) l'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sulla nautica da diporto, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, stabilisce testualmente: « ... le unità da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite di 6 miglia dalla costa, e quelle estere che stazionano in porti e approdi turistici, sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento... »;

b) dalla disposizione sopra riportata si evince chiaramente che il presupposto del tributo è costituito dalla circostanza di fatto che le unità in parola stazionano in porti, approdi turistici, rade o spiagge dello Stato e che questa interpretazione,

suffragata a suo tempo da una direttiva del Ministero della marina mercantile, è stata applicata fino a tutto il 1983;

c) a partire dal 1983 numerosi comandi della Guardia di finanza hanno ritenuto che la tassa di stazionamento sia dovuta anche per i periodi in cui le unità da diporto si trovano a terra, in qualunque area pubblica o privata, verbalizzando quindi contravvenzioni con l'intimazione a pagare il contributo evaso e le relative soprattasse;

d) tale situazione ha ulteriormente aggravato la crisi in cui versa la cantieristica navale minore generando anche incertezza e perplessità fra gli utenti della nautica da diporto che sono disorientati di fronte a tale stato di cose e si sentono per questo ingiustamente vessati -

quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare il ripetersi di tali incresciosi episodi e per garantire il pieno rispetto della legge anche da parte di quei comandi della Guardia di finanza che, interpretando in maniera distorta le disposizioni normative in materia, hanno elevato ingiuste contravvenzioni. (4-14645)

SPATARO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere se è a conoscenza degli incresciosi fatti verificatisi, ultimamente, a seguito dell'entrata in azione dei reparti della « Celere » intervenuti per rimuovere alcuni blocchi stradali messi in atto da alcuni gruppi isolati nella zona fra i comuni di Agrigento e di Favara;

in particolare si chiede di conoscere se, nell'eseguire gli interventi, sono state rispettate le direttive di procedere sulla base di azioni mirate a rimuovere gli impedimenti o se vi siano stati eccessi nei confronti di persone e cose che nulla avevano a che fare con i blocchi stradali.

Considerato il clima di particolare tensione sociale determinato, in gran parte, a causa delle mancate risposte del Governo in ordine alla travagliata vicenda della sanatoria dell'abusivismo, aggravato dalla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

lunga paralisi delle attività edilizia e di quelle indotte e quindi da una diffusa e cronica disoccupazione, l'interrogante auspica che vengano verificati i fatti sopra menzionati anche al fine di evitare, in futuro, il ripetersi di comportamenti in contrasto con i diritti costituzionali del cittadino e affinché le forze dell'ordine possano sempre svolgere un ruolo effettivo di responsabilità democratica, evitando dannose esasperazioni di situazioni già di per sé difficili. (4-14646)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premezzo:

che al concorso speciale a 576 posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane, bandito dal Ministero delle finanze con decreto ministeriale 28 settembre 1984 sono stati esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

che a detto concorso è stata consentita l'ammissione soltanto dei candidati in possesso di diploma di maturità classica o scientifica o di diploma di ragioniere o perito commerciale;

che la regione Lombardia con provvedimento del 13 marzo 1986 ha escluso dalle graduatorie di concorso per le quali è richiesto il titolo di ragioniere i candidati provvisti di diploma di perito aziendale -

quali provvedimenti intende assumere per richiamare l'attenzione di Ministeri ed enti pubblici sulla equipollenza giuridica e funzionale dei titoli di studio di perito aziendale-corrispondente in lingue estere e di ragioniere sancita dalla legge istitutiva del corso di studi per periti aziendali. (4-14647)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere - premezzo:

che la regione Lombardia con lettera protocollo 18058 del 13 marzo 1986

comunicava a un candidato con diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere la esclusione dalla graduatoria per assunzioni alla qualifica funzionale 6 (istruttore contabile) compilata ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 1984 n. 60 « in quanto non in possesso del titolo di studio prescritto: diploma di ragioniere o perito commerciale »;

che detta esclusione viola il dettato della legge istitutiva del corso di studi per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, a tutti gli effetti equivalente al diploma di ragioniere -

quali iniziative intenda assumere affinché una corretta conoscenza del valore legale dei titoli di studio da parte degli uffici regionali eviti per il futuro esclusioni illegittime dai pubblici concorsi banditi dalle regioni. (4-14648)

DE ROSE. — *Ai Ministri per gli affari regionali, della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere - premezzo che:

alcuni istituti di studi superiori stanno organizzando corsi di assistente alla poltrona odontoiatrica e di igienista dentale e tutti i gestori di scuole private per odontotecnici, autorizzate dalle regioni a statuto ordinario, stanno attivando, in violazione della legge ivi compresa quella penale, tali illegittimi corsi dietro il pagamento di robustissime rette;

l'Associazione nazionale operatori sanitari odontotecnici di fronte al proliferare di tali iniziative ha formalmente protestato presentando numerose denunce penali -:

se i Ministri interrogati, non ritengono intervenire con urgenza, a tutela della fede pubblica, con provvedimenti idonei a stroncare le illecite iniziative denunciandone, altresì, ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale, tutti i responsabili;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

se il Ministro per gli affari regionali non ritenga opportuno invitare i Commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario a sollecitare le regioni stesse affinché nell'esercizio delle loro funzioni, in materia di riconoscimento di corsi formativi per operatori sanitari, osservino quella normativa che vieta espressamente l'istituzione di corsi inerenti alla formazione di professioni sanitarie non previste dalle leggi dello Stato, così come ha stabilito la Suprema Corte di cassazione, VI sezione penale, con sentenza n. 988 del 3 luglio 1984. (4-14649)

DEMITRY. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere:

se rispondono a verità alcuni fatti denunciati dai sindacati dei lavoratori del Banco di Napoli (per ultima la lettera del coordinamento nazionale della FISAC-CGIL indirizzata il 17 marzo 1986 al Ministro del tesoro ed al Governatore della Banca d'Italia) e più volte ripresi dalla stampa nazionale relativamente alla gestione del credito del Banco stesso e quali provvedimenti il Ministro e il Governatore della Banca d'Italia abbiano assunto nei confronti dei responsabili;

se e in quale modo si inserisca, nel quadro sopra delineato, il recente « potenziamento » del vertice del Banco, mediante la redistribuzione delle deleghe e la nomina di un terzo vice direttore generale, deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 1° corrente, convocata in via di urgenza ed alla quale ha preso parte uno striminzito numero di consiglieri, appena sufficiente per assicurare il numero legale, e fortunosamente avvertiti per l'adunanza;

se è a conoscenza dei reali motivi di urgenza che hanno indotto il Presidente del Banco, Coccioli, che tra l'altro è in regime di *prorogatio*, a non rispettare le normali formalità di convocazione stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 del vigente statuto del Banco di Napoli;

qualora non dovessero sussistere reali motivi di urgenza per la nomina del terzo vice direttore generale, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga tale nomina gravemente viziata sul piano formale nonché i provvedimenti conseguenziali che egli intende adottare. (4-14650)

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

si sono avuti sinora, anche a Bologna, gravi casi di AIDS, con almeno sei decessi;

risulterebbe, a Bologna, un elevato responso di positività della ricerca dell'anticorpo HTLV III, come emerso dalle analisi effettuate sulla popolazione detenuta nel nuovo carcere;

pur non essendo tale esito positivo della ricerca indice di malattia, bensì di avvenuto contatto con il virus, esso non è meno allarmante, dal momento che, come risulta da una circolare del servizio sanitario dell'istituto penitenziario bolognese, i soggetti sieropositivi possono trasmettere l'infezione e, in una percentuale di casi, possono sviluppare la sindrome da AIDS;

appaiono, alla luce delle più recenti informazioni mediche su questo morbo, che rimane in gran parte ancora non ben conosciuto, destituite di fondamento le notizie, a suo tempo divulgate, tese a presentarlo come trasmissibile unicamente in conseguenza di rapporti omosessuali;

vari sono i modi in cui si può contrarre il virus (e ciò risulta anche dalla circolare del servizio sanitario del carcere di Bologna) per mezzo di contatti con superfici del corpo in cui vi siano anche piccolissime ferite;

dopo aver causato, in un primo momento, una « criminalizzazione » della malattia, presentandola come tipica solo di persone dedite a rapporti contro natura (il che, fra l'altro, induce ad una immotivata tranquillità degli altri), cerca ora di presentare la situazione come « sotto con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

trollo» e priva di connotati allarmanti quando, invece, come afferma il dottor Enzo Raise, immunologo dell'ospedale « Maggiore » di Bologna, l'AIDS aumenta sempre più, i rischi di infezione crescono e ciò mentre molte persone, a causa della « disinvoltata » informativa sulla questione, si sono autoconvinte che la sindrome sia in fase recessiva, con il risultato di non presentarsi più ai controlli, come emerge dall'*Almanacco di Bologna - 1985*, pag. 127;

il carcere di Bologna, da quanto si ricava da una recente ordinanza della corte di appello di tale città, non ha strutture che possano implicare l'adozione di una serie di misure igienico-sanitarie rigorose, necessarie per tenere « sotto controllo » il diffondersi del contagio -

quali iniziative intenda adottare al fine di una informativa la più esatta possibile, che tolga quella specie di « demonizzazione » attorno al morbo, avutasi a causa delle prime notizie di cui sopra si è detto, stimolando una maggiore partecipazione agli esami ed ai controlli, una maggiore attenzione a ciò che è necessario porre in essere sul piano igienico-sanitario, riuscendo a far dibattere il problema del diffondersi della malattia all'interno del carcere di Bologna definito, dalla stessa magistratura, privo della possibilità di attuare quelle rigorose misure che sarebbero necessarie. (4-14651)

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che

il comitato provinciale INPS di Bologna ha deciso l'apertura di un ufficio a Vergato, a disposizione dell'utenza residente nel territorio che fa capo alla USL n. 21 e che potrà quindi evitare disagi, costi e perdite di tempo, come è avvenuto in passato;

l'Ufficio tecnico erariale ha risposto invece negativamente in ordine alla richiesta apertura di un ufficio staccato del servizio « catasto » appellandosi alla nor-

mativa del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che testualmente, al primo comma dell'articolo 1 recita: « La conservazione del nuovo catasto si fa sopra un esemplare della mappa particellare, della tavola censuaria, del registro delle partite e della matricola dei possessori, dagli uffici tecnici erariali a mezzo di apposita sezione, posta in ogni capoluogo di provincia, per tutti i comuni della provincia stessa »;

non si è mai ritenuto di potere costituire in Vergato una autonoma sezione del catasto (come non autonomo sarà l'ufficio INPS e non lo sono altri servizi con sedi staccate), ma un ufficio decentrato, in grado di rispondere alle esigenze informative degli operatori, di disporre modulistica, di ricevere pratiche e tutto ciò in armonia con l'esigenza di evitare affollamenti presso la sede provinciale, perdita di giornate di lavoro e costo di trasporto e permanenza in città;

a tale esperienza può rispondere efficacemente un collegamento automatizzato con l'ufficio provinciale e quindi possono essere sufficienti pochi operatori del resto già presenti per il gruppo dei comuni cui si dovrebbe assicurare il servizio;

consta del resto che di fatto già oggi presso la sede provinciale operano reparti o sezioni costituite per gruppi di comuni per cui in sostanza l'innovazione si esprime in una diversa sede logistica -:

quali iniziative urgenti intenda porre in essere per venire incontro alle legittime aspettative dell'intera cittadinanza di Vergato e dei comuni interessati.

(4-14652)

FITTANTE, AMBROGIO, FANTÒ, PIETRINO E SAMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - in relazione all'esito delle indagini della Magistratura sul rilascio di due distinte carte d'identità al noto mafioso Paolo De Stefano da parte del comune

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

di Reggio Calabria, di cui una senza l'annotazione « non valida per l'espatrio » -:

se tali fatti derivino da illeciti individuali di funzionari di quel comune o da disfunzioni dei sistemi di controllo;

quali siano gli intendimenti del Governo per evitare che si ripetano episodi simili;

se vi siano altri fenomeni patologici in merito al rilascio di carte di identità ed in particolare quale è stato il numero di esse sottratto ai comuni italiani e quanti fermati dalle forze di polizia erano in possesso di carte di identità false.

(4-14653)

FITTANTE, SAMA, FRANCESE, COCCO, FILIPPINI, AMBROGIO, FANTO E PIERINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere:

quali interventi sono stati disposti a seguito dell'incidente stradale verificatosi sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto Mileto (CZ)-Rossano (RC), che ha provocato cinque morti e undici feriti quasi tutte lavoratrici agricole, alcune minorenni, addette alla raccolta di olive e trasportate da un mediatore di manodopera;

se in particolare sono state date disposizioni per accertare:

a) la dinamica dell'incidente e le condizioni del mezzo sul quale viaggiavano le vittime;

b) se l'automezzo era collaudato e da quando, per il trasporto di persone e se al titolare era stata rilasciata e da chi, la prescritta autorizzazione;

c) presso quale azienda lavoravano le donne coinvolte nell'incidente e se da questa erano state regolarmente assunte;

d) da quali comuni provenivano e se prima del loro avviamento, il datore ha fatto richiesta di assunzione di manodopera all'Ufficio di collocamento del comune sede dell'azienda;

e) se per tutte è stata aperta posizione assicurativa presso l'INPS e per quante giornate lavorative annue;

f) se, per l'incasso delle eventuali indennità disposte dall'INPS (di disoccupazione o di maternità), sono state rilasciate da parte delle interessate deleghe e, in caso positivo, a chi sono intestate;

quali sono le iniziative che intendono assumere per mettere fine al mercato illegale della manodopera agricola, il cosiddetto fenomeno del « caporalato », quasi interamente controllato dalla mafia e dalla camorra, che in Calabria interessa circa 8000 lavoratrici sottoposte a condizioni salariali e di lavoro assolutamente al di fuori delle norme contrattuali e previdenziali;

se non ritiene il ministro dell'interno di dovere disporre perché in alcune aree delle regioni meridionali particolarmente interessate dal « caporalato », l'Alto Commissario per la lotta alla mafia compia un'accurata indagine sull'entità del fenomeno, le sue caratteristiche, le connessioni con la delinquenza organizzata.

(4-14654)

POLLICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro, per la funzione pubblica e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'Atto di citazione, intestato al Ministro delle poste e telecomunicazioni e notificato all'A.S.S.T. - Ispettorato 1^a Zona - Milano, quale invito a comparire all'udienza, fissata per il 19 marzo 1986 e rinviata a nuova data da stabilirsi, presso il Tribunale di Milano - 7^a Sezione Penale -, nella causa contro l'ex incaricato a Capo del Reparto 1/P, dimissionario dal 15 settembre 1985 dall'ASST dello stesso Ispettorato 1^a Zona, dottor Placido Veludo, imputato, nel procedimento penale Ruolo n. 2036/85 - A - RGPM, per i reati di cui agli articoli 493 e 640 cpv, n. 1 codice penale - commessi in Milano il 28 febbraio 1985.

Premesso che l'atto di citazione informa, nel rispetto della procedura ai sensi dell'articolo 6 delle Disp. Att. c.p.p., la parte lesa, cioè l'Amministrazione di appartenenza del suindicato dipendente imputato, affinché possa esercitare il diritto di costituirsi parte civile prima delle formalità di apertura del dibattimento;

si chiede di sapere se non sia pertinente disporre, in conformità al ruolo dell'Avvocatura dello Stato, di esercitare il diritto della parte civile onde proporre anche mezzi di prova per accertare i fatti e determinare i danni;

poiché tale processo verterà sulle prestazioni straordinarie dei signori funzionari dirigenti, regolamentate dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, questione questa sostanziale elusa nella risposta del Ministro per la funzione pubblica all'interrogazione n. 4-01882 del 15 dicembre 1983;

considerate inoltre le responsabilità penali descritte a pagina 2 della Circolare del medesimo Ministro per la funzione pubblica dell'11 gennaio 1985, n. 33.10.1 E.C./20193 - Applicazione dell'articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93: criteri di massima per l'articolazione dell'orario

di servizio - relativamente all'obbligo della adozione della strumentazione di tipo elettronico, già esistente dall'agosto 1984 presso l'Ispettorato 1^a Zona ASST - Milano, per il controllo e la gestione delle presenze al fine di porre tutti i dipendenti dello Stato sullo stesso piano;

si chiede di conoscere la giustificate spiegazioni relative all'inutilizzata strumentazione e se i Ministri interrogati ritengono, constatata la fondatezza delle ragioni suesposte, legittima e doverosa la esigenza della rappresentanza in giudizio della Avvocatura dello Stato, a tutela legale dei diritti e degli interessi della Pubblica Amministrazione e della dignità dei dipendenti dell'A.S.S.T.;

l'interrogante auspica pertanto il competente disposto della Presidenza del Consiglio, affinché trovi applicazione lo articolo 1 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, cioè il conferimento del mandato, per la costituzione di parte civile dell'Amministrazione lesa, mediante la rappresentanza in giudizio della Avvocatura dello Stato, atto politico dovuto, inteso a riformare precedenti anomale rappresentanze a difesa, già segnalate con interrogazione a risposta scritta n. 4-05635 del 25 settembre 1984. (4-14655)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

RABINO, PATRIA, BORGOGGIO, FRACCHIA E BRINA. — *Ai Ministri della sanità, per l'ecologia, per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere - venuti a conoscenza della gravissima situazione ambientale e sociale nella quale si è venuta a trovare la città di Casale Monferrato a seguito del disastro ecologico provocato dall'inquinamento dell'acquedotto municipale, aggredito dai liquami tossici industriali scaricati abusivamente su terreni privati da una organizzazione criminale; consapevoli dei notevoli disagi cui deve far fronte una popolazione di oltre 40.000 abitanti, ma soprattutto in considerazione dei problemi di ogni genere che giornalmente si porranno ai casalesi nelle prossime settimane e mesi; pur avendo constatato il pronto intervento della amministrazione comunale e del suo sindaco professor Riccardo Coppo che hanno evitato maggiori danni alla salute ed alla vita sociale della città -:

1) quali accertamenti urgenti verranno concretizzati al fine di definire precise responsabilità che possano servire da esempio e da precedente per eventuali casi analoghi, da definirsi come reato ecologico;

2) quali possono essere i tempi per l'accettazione del più che giustificato riconoscimento dello stato di emergenza di tutta la zona interessata affinché l'intervento straordinario dello Stato permetta in tempi brevi la risoluzione tecnica del problema;

3) quali interventi si intendono adottare a seguito dell'inquinamento dell'acquedotto comunale e di conseguenza delle falde alimentanti i pozzi privati, numerosi nell'area interessata, la cui acqua da maggio verrà utilizzata per l'irrigazione delle diverse colture agrarie sia orticole che cerealicole e quali provvedimenti verranno

assunti per ridurre al minimo i gravissimi danni economici che già patiscono e patiranno i produttori agricoli casalesi a seguito dell'azione di prevenzione psicologica che già si sta rilevando a livello dei consumi. (3-02582)

NEBBIA, BASSANINI, GIOVANNINI E GUERZONI. — *Ai Ministri per l'ecologia, della sanità e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere - premesso che

la recente contaminazione dell'acqua potabile a Casale Monferrato (in provincia di Alessandria) ha messo in evidenza una discarica abusiva di rifiuti industriali nel sottosuolo a monte dei pozzi che alimentano l'acquedotto della città;

la discarica abusiva e irrazionale di rifiuti industriali, in violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e i relativi inquinamenti sono episodi di fenomeni ben più vasti di smaltimento irrazionale di sostanze, spesso altamente tossiche;

solo per citare alcuni casi recenti, una discarica di fusti di scorie industriali sulle rive del lago di Viverone (provincia di Cuneo) è stata scoperta e denunciata dalla popolazione ed è stata oggetto di una interrogazione in data 22 gennaio 1985 (rimasta senza risposta a quattordici mesi di distanza); un'altra discarica di residui industriali nella zona umida del Lago di Porta (in provincia di Massa Carrara), denunciata dalla Lega ambiente, è stata oggetto di un'altra interrogazione in data 11 luglio 1985 (anch'essa rimasta senza risposta a nove mesi di distanza);

nelle settimane scorse oltre alla discarica di rifiuti industriali nel sottosuolo vicino a Casale, sono state denunciate discariche di rifiuti industriali nel sottosuolo e contaminazione di acque a Monsano (in provincia di Ancona), dove sono stati rinvenuti residui contenenti cromo; e sulle rive dello Scrivia vicino a Tortona -:

se non ritengono necessario e urgente informare il Parlamento sulle disca-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

riche di rifiuti industriali esistenti nel territorio italiano, sulla loro localizzazione e sulle sostanze presenti, anche alla luce del fatto che, entro il 27 gennaio 1986, ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, le regioni erano tenute a comunicare l'inventario delle discariche esistenti nel territorio di ciascuna;

quali azioni intendono svolgere per evitare che la fuoriuscita di sostanze tossiche possa contaminare le falde idriche e arrecare danno alla salute dei cittadini;

quali iniziative intendono prendere per il controllo e la bonifica delle discariche esistenti contenenti scorie, sottoprodotti e rifiuti industriali. (3-02583)

TRAMARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere gli orientamenti del ministro in merito al non invio dei moduli previsti dalla circolare ministeriale del 21 dicembre 1985, n. 368 da parte delle autorità scolastiche di Bolzano, Trento, Udine, Gorizia e Trieste al fine di esprimere l'opzione di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione.

È chiaro che bene hanno fatto le suddette autorità a non inviare il modulo e male, di contro, hanno fatto le altre autorità di regioni di confine (Veneto e Valle d'Aosta) e le autorità di province facenti parte di regioni di confine (Pordenone) a non fare altrettanto.

La Costituzione repubblicana afferma il principio che nelle regioni di confine non si cambiano, ma si devono mantenere i sistemi secolari; e a ben vedere la soluzione adottata per le regioni di confine si inquadra meglio nei tre principi fondamentali sanciti dall'articolo 9 dell'Accordo, per cui « la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa », « tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano » e « continuerà ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ».

(3-02584)

PAZZAGLIA, RAUTI E BAGHINO. — *Al Governo.* — Per conoscere se siano stati condotti accertamenti in ordine all'inquinamento di acque denunciato in questi giorni nel Monferrato, e se il Governo ritenga di assumere iniziative organiche per la prevenzione di tali inquinamenti. (3-02585)

PATUELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che il gravissimo fenomeno della sofisticazione del vino con alcool metilico denota la completa inadeguatezza degli strumenti di controllo e di vigilanza per la repressione delle frodi alimentari, le cui competenze peraltro sono disperse fra diverse amministrazioni: Ministero dell'agricoltura, USL, nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, Guardia di finanza —:

quante verifiche ed analisi siano state compiute sui mosti e sui vini negli anni 1984 e 1985, quali misure immediate di carattere amministrativo si intendano varare per rafforzare gli organi di vigilanza e di controllo dipendenti da questo dicastero e se non si ritenga opportuno proporre l'accorpamento delle funzioni di controllo, vigilanza e repressione contro le frodi alimentari in un unico organismo dotato di adeguati strumenti di intervento e di analisi. (3-02586)

BATTISTUZZI E FACCHETTI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere, alla luce dei gravi fatti di Casale Monferrato, che hanno causato l'inquinamento delle falde acquifere se e quali responsabilità siano state accertate e quali iniziative il Governo abbia assunto e intenda assumere. (3-02587)

RONCHI, TAMINO, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO E CALAMIDA. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che in questi giorni i decessi accertati causati dal cosiddetto vino al metanolo sono già 15 con un numero imprecisato di morti sospette e i provvedimenti presi sembra-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

no del tutto inadeguati e comunque inefficaci a fermare questa tragica catena di morti; anche con riferimento all'interrogazione n. 4-10742 presentata in data 29 luglio 1985 in merito alla presenza di antigelo in vino di produzione estera, commercializzato comunemente anche nel nostro paese - se risponde al vero che:

gli organi di vigilanza addetti al settore sarebbero circa 800 con circa 4000 addetti, mentre i laboratori sarebbero 145 con altri 4000 addetti;

tali organi non solo non sarebbero utilizzati al meglio ma male e in maniera sconsiderata tra loro;

i campioni da controllare non sarebbero prelevati alla fonte, bensì nei negozi, quando cioè il prodotto è già arrivato al dettaglio, rendendo molto più difficile il risalire ai punti di vendita e alle quantità in cui è stato distribuito;

i campioni analizzati dai laboratori di igiene e profilassi sarebbero scesi del 42 per cento dagli uno ogni mille abitanti del periodo 79/83, contro i 3/5 considerati accettabili dagli altri paesi CEE.

Si chiede altresì di sapere:

se non ritengano che allarmi come quelli nati in seguito alla scoperta di glicotilene nel vino austriaco, francese, tedesco nel luglio scorso avrebbero già dovuto consigliare una seria riorganizzazione e potenziamento del settore, e una maggiore accuratezza, coordinamento e intensità di controlli, di cui solo oggi e con colpevole ritardo si parla, provvedimenti i quali avrebbero forse evitato questa serie impressionante di morti, dirette e indirette, della quale, purtroppo, non si può allo stato attuale neppure preventivare l'entità;

quali sono le valutazioni in merito alla denuncia avanzata dal coordinatore del servizio repressione frodi di Torino, il quale ha dichiarato di essersi rivolto in data 12 novembre 1985, al sindaco di Narzole e alla procura di Alba affinché fosse sospesa la licenza alla ditta Ciravegna, nei cui vasi vinari erano stati rinvenuti 1506 ettolitri di prodotto vinoso non

genuino. Alle analisi tale prodotto risultò costituito da una base vinosa, acqua e zucchero diversi da quelli prodotti dall'uva. Tale prodotto venne sostituito da altri 1.392 ettolitri di vino anch'esso sofisticato, fabbricato da Giovanni Ciravegna e sottratto al sequestro con la rimozione dei sigilli, senza che questo portasse a nessun intervento delle autorità, che al contrario si sono palleggiate la responsabilità di agire;

quali sono la normativa e i controlli previsti in merito alla produzione e alla commercializzazione dell'alcool metilico;

se non ritenga sia necessario estendere anche al vino la normativa che prevede l'obbligo di specificare sulla confezione gli ingredienti contenuti, provvedimento che non danneggerebbe certo i produttori onesti e renderebbe più agevoli i controlli;

se non ritenga opportuno realizzare la proposta avanzata da esperti e produttori di istituire condotte enotecniche con funzioni di controllo e consulenza, nei comuni in cui viene prodotto vino, servizio questo che risulterebbe di grande utilità per i produttori e di tutela del consumatore. (3-02588)

SANNELLA, PALLANTI, GRASSUCCI, CARDINALE, RICOTTI, PETROCELLI, DE GREGORIO, LOPS, TOMA, CANNELONGA, TORELLI, SAMA E VIGNOLA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere - premesso che:

il 25 ottobre 1985, tra la direzione della STANDA S.p.A. e le Segreterie nazionali sindacali del Commercio veniva sottoscritto un accordo dove si fissavano gli obiettivi di sviluppo della società, la gestione delle problematiche occupazionali residue alle precedenti fasi di ristrutturazione aziendale, l'attuazione di politiche commerciali innovative e la realizzazione di progetti per il miglioramento della rete distributiva;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

per la concretizzazione di tali obiettivi, la STANDA S.p.A. si impegnava ad investire 300 miliardi per la creazione di nuove unità di vendita e la ristrutturazione di quelle esistenti;

la definizione degli strumenti, i tempi di gestione, le loro risultanze occupazionali negli specifici ambiti territoriali venivano esposti in un documento allegato e consegnato al Ministro del lavoro, che costituisce parte integrante dell'accordo citato;

per quanto attiene alla soluzione delle problematiche inerenti i lavoratori in CIGS ed il consolidamento e sviluppo dell'occupazione si prevedeva infatti di utilizzare: lo sviluppo di nuove attività di vendita su tutto il territorio nazionale, il *part-time*, la riqualificazione del personale, una manovra di redistribuzione degli orari di lavoro finalizzata al rientro dei lavoratori in CIGS ed il prepensionamento, la cui attivazione avrebbe dovuto realizzarsi attraverso l'estensione al settore commerciale delle normative in atto nel settore industriale;

il 17 febbraio 1986, la Direzione del personale della STANDA S.p.A., inviava un telegramma alle Segreterie generali della FILCAMS-FISASCAT-UILTUCS dove si chiedeva di rinviare gli incontri previsti a livello territoriale per l'applicazione dell'integrativo aziendale, dichiarando che l'azienda « intende presentare nuovi programmi »;

tale inspiegabile atteggiamento aziendale sembra paventare la messa in discussione degli accordi sottoscritti in ottobre 1985;

i lavoratori, per contrastare tale atteggiamento stanno sviluppando su tutto il territorio nazionale azioni di lotta con scioperi;

ad aggravare la situazione, la Direzione dell'azienda sembra che non abbia rinnovato la richiesta di CIGS -

quali iniziative necessarie ed urgenti intendano assumere al fine di far rispet-

tare alla Direzione della STANDA S.p.a. gli accordi sottoscritti il 25 ottobre 1985.
(3-02589)

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO E TAMINO. — *Al Governo.* — Per sapere quali sono le notizie in possesso del Governo in merito all'attentato all'aereo della compagnia americana TWA, avvenuto mercoledì 2 aprile e quali le nuove misure di sicurezza adottate nell'aeroporto internazionale di Roma « Leonardo Da Vinci ». (3-02590)

RIZ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui alcuni provveditori agli studi di regioni di confine hanno provveduto a distribuire i moduli di cui alla circolare ministeriale del 21 dicembre 1985, n. 368, violando in modo palese l'articolo 10 della Costituzione, in relazione agli accordi di Villa Madama, e contravvenendo agli interessi della maggioranza delle popolazioni ivi residenti. In particolare si viola l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, con relativo protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, ratificato dallo Stato italiano con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte in cui statuisce che le disposizioni dell'articolo 9, relative all'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche non universitarie « non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari ».

Si chiede anche di sapere se da parte del Ministero della pubblica istruzione siano stati chiariti nei dovuti termini alle autorità predette i doveri derivanti dagli accordi internazionali e se sia stata evidenziata la piena costituzionalità del sistema che prescrive il mantenimento nelle regioni di confine del sistema di insegnamento della religione cattolica con facoltà di rinuncia.

In primo luogo, doveva essere chiarito che nelle regioni di confine « non si cam-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

bia», ma « si mantiene » un sistema secolare, che anche dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione (1 gennaio 1948) è stato costantemente confermato con atti normativi che per tali regioni costituivano oramai un « principio » consolidato dalle leggi dello Stato, e che per alcune regioni a statuto speciale è stato addirittura rafforzato da norme statutarie e da norme di attuazione che, come sappiamo, hanno nei confronti di una legge ordinaria rango superiore nella gerarchia delle fonti (Corte costituzionale, sentenze n. 280 del 1980; n. 237 del 1983 e n. 212 del 1984).

In secondo luogo doveva essere segnalato alle autorità periferiche che il regime differenziato di insegnamento ha avuto un'ulteriore conferma attraverso il chiaro disposto del punto 5 del protocollo addizionale all'accordo 18 febbraio 1984, per cui la disciplina vigente nelle regioni di confine gode pure di copertura concordataria e quindi di un ancoraggio internazionale e pattizio.

E non vale certo parlare di deroghe al principio di uguaglianza. Anzitutto, in relazione all'impianto dell'accordo 18 febbraio 1984 sono ammesse deroghe al principio di uguaglianza quando ciò venga richiesto da impegni concordatari (Corte costituzionale, sentenze n. 12 del 1972 e n. 50 del 1975). Ma anche se non esistesse un impegno pattizio in nessun modo questi principi possono ritenersi lesi da soluzioni che, anche se in modo differenziato (avendosi « rinuncia » all'insegnamento anziché « scelta se avvalersi o meno » di esso), garantiscono comunque la libertà religiosa dei singoli. Anzi, a ben vedere, la soluzione adottata per le regioni di confine si inquadra molto meglio nei tre principi fondamentali sanciti dall'articolo 9 dell'accordo, per cui « la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa », « tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano », e « continuerà ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche », riconoscendosi così che l'insegnamento religioso è una componente essenziale dell'azione educativa.

Del resto non è chi non veda che non si tratta di una disuguaglianza, ma di un debito riconoscimento del principio del « pluralismo », il quale vuole che non si sopprimano tradizioni secolari e peculiarità locali. Sarebbe una grave ingiustizia e una palese violazione di tale principio se, in nome di una pretesa uguaglianza si volessero rendere per forza uguali situazioni che per loro natura sono da secoli diverse (uguaglianza non significa uniformità). (3-02591)

PAGANELLI, PATRIA E RABINO. — *Al Ministro dell'ecologia.* — Per conoscere — premesso che il Piemonte ed in particolare l'alessandrino, (Tortona, Carbonara, Sezzadio), si trovano al centro di una grave azione di depauperamento dell'ambiente —

quali determinazioni intende assumere e quali iniziative intende intraprendere, sul terreno amministrativo e legislativo, per rimuovere una situazione di « disastro ambientale » che non può rimanere oggetto di un intervento soltanto della protezione civile, ma deve essere momento di riflessione per una nuova e diversa politica dell'ambiente. (3-02592)

BINELLI, BARCA, IANNI, COCCO, POLI, BARZANTI, BELLINI, ANTONELLIS, RINDONE, BONCOMPAGNI, ZOPPETTI, TOMA, FITTANTE E PASTORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che

la tragedia provocata dal vino sofisticato con alcool metilico commerciato da una ditta astigiana reclama un rapido accertamento delle responsabilità da parte della magistratura;

essa non è che la spia ultima e più dolorosa di una situazione diffusa di frodi e di sofisticazioni vinicole come si evidenzia dai fatti dolosi che, con una frequenza sempre più impressionante, vengono alla luce;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

a tale situazione va posto rimedio al più presto attraverso una concertata azione del Governo di lotta alle frodi e alle sofisticazioni, di valorizzazione del vino d'uva, di educazione alimentare e di informazione sui costi di produzione e sui prezzi dei vari tipi di vino, al di sotto dei quali tutto è perlomeno sospetto;

ogni ritardo in questa direzione contribuisce ad aumentare le difficoltà di mercato nazionale ed estero del vino italiano i cui effetti negativi si scaricano tutti e prima di tutto sui produttori onesti a cui va riconosciuto, in questi anni, uno sforzo notevole di qualificazione del prodotto e della sua immagine commerciale;

di questa situazione diffusa di frodi e di sofisticazioni nonché della tragedia di questi giorni, rese possibili dall'assoluta inadeguatezza delle leggi vigenti, sono responsabili politicamente il ministro dell'agricoltura, i ministri democristiani che hanno sempre retto il dicastero e i Governi che si sono succeduti in questi anni;

infatti, il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare contro le frodi e le sofisticazioni aveva trovato nell'VIII legislatura l'approvazione della Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ma l'opposizione del Governo lo ha bloccato con la scusa che non si trovavano 5 miliardi per il relativo finanziamento;

in questa legislatura quel testo unificato è stato ripresentato dal gruppo comunista, ma il suo *iter* non è mai iniziato, di fatto, perché il ministro dell'agricoltura da anni annuncia un suo testo che non arriva mai, nonostante i solleciti ufficialmente rivolti in Commissione al ministro Pandolfi e gli impegni da lui assunti;

il ministro dell'agricoltura continua a rinviare l'emanazione del decreto di regolamento dei vini tipici;

la discussione e l'esame delle proposte di legge relative alla revisione della

legge n. 930 del 1963 (regolamentazione dei vini DOC) si è nuovamente arenata in Commissione;

la stessa regolamentazione dei vini da tavola non ha trovato soluzione da parte del ministro dell'agricoltura;

i servizi dello Stato preposti alla vigilanza e alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni oltre che insufficienti, non coordinati fra di loro, spesso sordi alle sollecitazioni di regioni, province e comuni sembrano essere, in alcuni casi come la Sicilia (per cui è stata presentata una interrogazione alla quale il ministro non ha mai risposto) e lo stesso Piemonte, compromessi con i sofisticatori;

proprio per la mancanza di una organica legislazione nazionale a poco è valso sia lo sforzo di taluni funzionari dei servizi di vigilanza, di magistrati particolarmente in Piemonte e nell'astigiano e delle stesse regioni più sensibili;

il guasto più grave prodotto dalla impunità, di fatto, di cui hanno goduto i sofisticatori e dall'assenza di una politica vitivinicola del Governo è l'allargamento in tutto il settore della filosofia della frode e della sofisticazione, grande e piccola, come rimedio alle difficoltà, all'inadeguatezza delle leggi e delle direttive CEE che penalizzano la vitivinicoltura italiana, della promozione, dell'informazione e della valorizzazione del vino genuino e di qualità —:

se ha notizia che i servizi dello Stato preposti alla vigilanza contro le frodi e le sofisticazioni del Piemonte siano stati sollecitati in passato dall'allora assessore regionale dell'agricoltura a indagare e a verificare ciò che avveniva a Narzole (Cuneo), un paese dove non c'è vigneto, ma ci sono più di duecento ditte di produzione e di commercializzazione di vino;

se controlli sono stati fatti, come mai non è mai risultato nulla;

se è vero quel che si è sentito e letto in questi giorni, che taluni di questi servizi risulterebbero inquinati e taluno fra il personale risulterebbe addirittura

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

tura fra i consulenti di ditte vinicole con sede a Narzole;

se è vero che il servizio istituito dalla regione Piemonte e delegato alle province per la repressione delle frodi e delle sofisticazioni che ha dato buona prova nelle province di Asti ed Alessandria, ma non altrettanto nel cuneese, si è fermato nelle sue indagini a fronte dell'obiezione delle ditte che i registri contabili previsti per legge non si trovavano in sede, ma erano in possesso dei servizi repressione dello Stato;

quali misure, anche di carattere straordinario e contingente, il ministro intende adottare per fronteggiare una situazione gravissima, per garantire la salute dei consumatori, da una parte, e le possibilità stesse di lavoro dei produttori, dall'altra, compromesse per anni ed anni da ciò che purtroppo è avvenuto;

se non ritiene di doversi personalmente impegnare per vincere le resistenze colpevoli che vengono dal Ministero al fine di contribuire ad una rapida approvazione delle leggi all'esame del Parlamento, affinché si dia vita ad una nuova e severa legislazione capace di garantire i consumatori, dare certezza che i sofisticatori saranno puniti severamente cominciando con l'impedire loro di continuare la loro attività produttiva o commerciale, restituire una immagine al vino genuino per evitare il disastro economico in un settore in cui siamo i primi produttori del mondo, ma gli ultimi nel controllo e nella regolamentazione. (3-02593)

RABINO, CARLOTTO, BRUNI E CAMPAGNOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — preoccupati ed indignati per la vicenda del vino avvelenato, che pone pesanti interrogativi che solo la magistratura deve celermente sciogliere;

premesso che, in casi del genere, a farne le spese sono soprattutto i numerosissimi produttori onesti, con particolare

riferimento alle produzioni vitivinicole vocate —:

se vengono effettuati tutti i controlli preventivi sul vino e soprattutto nei confronti di quelle ditte che lo trasformano;

se erano veramente Barbera e Cortese del Piemonte i liquidi contenuti nelle bottiglie incriminate, se, come pare, parte di questo « vino » è stato acquistato in altre regioni, e come si può dimostrare di che vino si trattava;

perché non vengono realizzate prassi di controllo più capillari e regolari in aree ove da tempo fioriscono attività chiacchierate nello specifico settore;

se gli adempimenti burocratici, cui è sottoposta la produzione « denuncia uve, denuncia vini da tavola con indicazione geografica, denuncia vini DOC, anagrafe vitivinicola, contrassegno IVA, ecc... », giunti a livelli di eccessiva onerosità per le tante imprese vitivinicole familiari, possono essere applicati anche al settore della trasformazione e commercializzazione;

se ritengano che siano altrettanto responsabili di eventi gravi, quali quelli di questi ultimi giorni, come coloro che hanno materialmente prodotto i liquidi incriminati, anche quelli che hanno acquistato e rivenduto e se ritengano che, per reati così gravi, i responsabili accertati, dovrebbero essere esclusi tassativamente da eventuali provvedimenti di amnistia;

se stanno per essere intraprese iniziative volte a far conoscere ai consumatori, in modo chiaro, la linea di demarcazione esistente tra i prezzi che possono essere esitati sul mercato da vini prodotti con uve e che nello stesso tempo garantiscono la genuinità e la provenienza, e quelli indicati per prodotti che non hanno garanzia né di produzione né di provenienza;

quali iniziative devono essere intraprese dall'ICE per salvaguardare l'immagine del nostro vino all'estero, impegnando al massimo, nei momenti di particolare necessità, tutti gli addetti al settore.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

Di fronte a questo ennesimo episodio di discredito dell'immagine del vino di qualità occorrono interventi più intensi e razionali di prevenzione e di controllo sulla produzione vitivinicola, ed una celere adozione della disciplina precisata che renderebbe più aderenti all'attuale realtà commerciale le leggi tuttora vigenti. (3-02594)

PATRIA, RABINO, PAGANELLI E MORO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che le recenti vicende del vino contaminato con alcool metilico hanno riproposto il problema delle frodi, sofisticazioni ed adulterazioni degli alimenti —:

se non ritiene necessario:

1) l'istituzione del catasto generale dei vini;

2) la proibizione ad usare la denominazione « vino », per bevande al di sotto di un minimo di prezzo;

3) l'obbligo di indicare su ogni recipiente di vino, anche sfuso, i nomi dei produttori e degli imbottiglieri;

4) la reintroduzione di controlli amministrativi sulla commercializzazione dell'alcool metilico. (3-02595)

BRINA, PASTORE, PALOPOLI, TAGLIABUE, ALBORGHETTI, MONTANARI FORNARI, BOSELLI E FRACCHIA. — *Ai Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia.* — Per sapere quali iniziative e quali provvedimenti sono stati assunti per fronteggiare la drammatica situazione venutasi a creare a Casale Monferrato, una città di quarantamila abitanti che vive da giorni senz'acqua potabile a causa di un gravissimo inquinamento dovuto al rovesciamento, protrattosi da molto tempo, di liquami residuati da lavorazioni industriali.

In particolare, di fronte a tale emergenza che minaccia di durare per molte settimane ancora, chiedono di sapere:

1) quali interventi sono stati finora decisi ed operati dal Governo in collaborazione con le autorità locali;

2) quali sono le previsioni per l'attivazione di altre derivazioni di acqua potabile in sostituzione di quella inquinata;

3) come si presenta la situazione sanitaria della popolazione, posto che l'inquinamento da fenolo si protraeva ormai da tempo;

4) se le autorità competenti ritengono di procedere al risanamento delle falde inquinate e con quali finanziamenti;

5) se i ministri competenti non intendano sottoporre al più presto al Governo l'adozione di strumenti legislativi straordinari atteso lo stato di grave calamità, l'entità del disastro, l'urgenza di provvedere, la vastità degli interessi economici colpiti, pubblici e privati, nonché l'impossibilità dell'ente locale di sopporre con le sole sue risorse;

6) a quale punto siano le indagini giudiziarie e amministrative, al fine non solo di pervenire alla individuazione di tutte le responsabilità, ma anche di prevenire i pericoli di catastrofi tanto gravi quanto inspiegabili, che purtroppo si stanno ripetendo in molte parti del territorio nazionale e non solo nella provincia di Alessandria. (3-02596)

RAUTI, AGOSTINACCHIO, PAZZAGLIA, BERSELLI, CARADONNA, TRANTINO, MANNA, PARLATO, ALOI, SOSPIRI E MARTINAT. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso

che le assurde e criminali sofisticazioni di alcuni vini hanno provocato lutti e danni gravissimi all'economia nazionale;

che la gravità dei fatti è tale da ingenerare certezza sulla omissione dei controlli pur possibili alla stregua della vigente normativa;

che dalle omissioni è possibile risalire a responsabilità ed eventualmente a coperture date a produttori disonesti;

che la individuazione delle responsabilità non potrà non determinare il superamento di demonizzazioni generalizzate

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

che coinvolgono e potrebbero travolgere un settore importantissimo per l'economia italiana -:

quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per la individuazione dei responsabili delle sofisticazioni e per impedire in futuro il verificarsi dei gravissimi luttuosi eventi dei giorni scorsi;

le misure adottate ovvero che saranno adottate per evitare che il « vino-killer » possa mietere altre vittime.

(3-02597)

PIRO, DIGLIO, ARTIOLI, BORGOGGIO, DI DONATO, SACCONI E LENOCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere - alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto il decesso o la grave infermità di alcune persone, accomunate dalla circostanza di aver ingerito vino contenente una quantità di alcool metilico in misura superiore a quella consentita dalla legge; visti i riflessi fortemente negativi che tale circostanza sta avendo sulla commercializzazione dei vini italiani sia per il blocco delle importazioni disposto da alcuni paesi, sia per un più generale abbassamento dei livelli di prezzo -:

1) quali iniziative hanno avviato o intendono avviare in sede internazionale per far sì che non sia inibita ai vini italiani, aventi caratteristiche conformi ai requisiti di legge, la commercializzazione sui mercati esteri ed europei in particolare;

2) quali azioni si intendano intraprendere per ridare ai consumatori fiducia in un prodotto che ha largamente presentato caratteristiche di genuinità e che costituisce una parte importante della produzione agricola italiana;

3) in che maniera si intende porre definitivamente fine alla piaga delle sofisticazioni atteso che l'attuale livello della tecnica consente delle analisi largamente attendibili;

4) se non si ritiene che l'uso improprio degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico debba trovare esplicita sanzione attraverso precise norme penali;

5) quali spiegazioni intende fornire in merito al decreto ministeriale del 28 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1985, n. 288), nel quale si autorizza la detenzione presso i vinificatori di alcool metilico superiore a 0,30 millilitri di alcole complessivo, senza peraltro fissare un limite massimo. (3-02598)

MARTINAT, SOSPIRI, BOETTI VILANIS AUDIFREDI E BAGHINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere - premesso che il « vino al metanolo » continua ad uccidere mentre appare sui quotidiani la notizia che fin dal novembre 1985 il servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura aveva segnalato la sofisticazione del vino medesimo -:

1) se la notizia risponde al vero;

2) quali provvedimenti sono stati presi o si intendono prendere nei confronti del sindaco di Narzole (Cuneo) cui la denuncia era stata presentata o contro quanti altri come pubblici ufficiali erano a conoscenza della medesima;

3) se risulti ai ministri che la magistratura abbia aperto o intende aprire un'inchiesta contro i sopraccitati « irresponsabili »;

4) per quali motivi i responsabili del servizio antisofisticazioni hanno provveduto solo alla segnalazione della sofisticazione e non anche alla relativa denuncia alla magistratura ed al sequestro del vino sofisticato;

5) quali provvedimenti si intendono intraprendere per evitare che fatti di tale gravità, per i morti e la squalificazione che hanno comportato per il vino italiano nel mondo, abbiano mai più a ripetersi. (3-02599)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

MANNA, PARLATO E AGOSTINACCHIO. — *Al Governo.* — Per sapere:

quanti siano gli operatori vinicoli, produttori e imbottigiatori, in attività dichiarata e accertata sul territorio nazionale;

quanti siano gli operatori che non sono mai stati sottoposti ai controlli previsti dalle normative generali e specifiche tendenti alla tutela della pubblica salute;

quanti siano sul territorio dello Stato i funzionari ai quali la pubblica amministrazione ha affidato il compito dei controlli presso le aziende produttrici e presso gli imbottigiatori;

ove il numero di essi sia insufficiente, quando il Governo abbia proposto di integrarne il numero ed in quale misura, e quale sia lo stato attuale delle iniziative poste in essere;

se il Governo abbia alcunché da rimproverarsi in ordine alla mancanza di controlli estesi, completi e penetranti, nonché in relazione alla evidentissima sua tragica incapacità di impedire — attraverso le articolazioni dello Stato — l'ulteriore ingestione, e la strage in atto che ne è derivata e ne deriva tuttora, della mortale pozione immessa nel circuito di consumo. (3-02600)

BATTISTUZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerata la gravità della situazione creatasi con la messa in commercio di vini alterati e rivelatasi in più casi letali —:

se non ritenga necessario assumere una iniziativa urgente al fine di reintrodurre le imposte di fabbricazione ed i controlli fiscali sugli alcol metilico, propilico e isopropilico, imposte e controlli aboliti con la legge 28 febbraio 1974, n. 408;

se non ritenga di promuovere le opportune iniziative legislative al fine di prevedere, come per gli oli minerali, controlli fiscali per evitare usi diversi;

se non ritenga di destinare con provvedimento urgente fondi vincolati alla

riattivazione degli Istituti di igiene e profilassi, che quando dipendevano dal medico provinciale eseguivano 3-400.000 analisi all'anno in campo alimentare contro le 60-70.000 di oggi;

se non ritenga di prevedere controlli ispettivi a campione a cura del Ministero della sanità;

se non ritenga, di intesa con le regioni, di individuare a livello locale funzioni di specializzazione per gli Istituti di igiene e profilassi. (3-02601)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

qual è stata la dinamica e quali le responsabilità del gravissimo inquinamento di Casale Monferrato;

quali iniziative sono state intraprese in merito da parte del Governo. (3-02602)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali iniziative intende prendere il Governo nei riguardi dell'IRI per impedire una ventilata privatizzazione della Cementir.

Ciò significherebbe l'accentramento di un forte potenziale economico nelle mani di pochi, con grave danno di aziende attualmente sane o in progressivo recupero. (3-02603)

POGGIOLINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda prendere di fronte al moltiplicarsi dei decessi e dei casi di cecità irreversibile derivanti dall'uso del vino contenente alcool metilico.

Tenuto conto che il ministro Pandolfi ha giustamente istituito un certificato di garanzia per i vini che si esportano a tutela dei consumatori stranieri, tutela che, nello stesso modo, deve essere esercitata per i cittadini italiani attualmente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

esposti a gravi rischi senza adeguate informazioni dei più efficaci e popolari *mass-media*, come televisione e radio si chiede di conoscere se non ritenga, se il fenomeno dovesse perdurare, di proibire la vendita dei vini sfusi delle qualità sospette fino a quando sarà verificata, con opportune analisi, la innocuità del prodotto. (3-02604)

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e quali iniziative intenda assumere dinanzi ai massicci licenziamenti di dipendenti della Standa, annunciati in quasi tutte le filiali di detta società, anche in quelle città, come Salerno, ove l'andamento economico dell'azienda non richiede affatto una politica restrittiva come quella posta in atto dalla predetta società. (3-02605)

PATRIA, BORGOGGIO E RABINO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere —

premessi che i fatti di Casale Monferrato e Carbonara Scrivia nell'alessandrino hanno evidenziato i rischi alla vita connessi a gravi azioni di inquinamento;

che un ruolo rilevante, nell'azione di inquinamento, è risultato essere quello di ditte non abusive, bensì regolarmente autorizzate al trattamento, allo smaltimento ed al trasporto dei rifiuti tossici —

quali iniziative amministrative o legislative intenda intraprendere per evitare che la pubblica amministrazione possa incaricare di svolgere in una località (ad esempio Carbonara Scrivia), il ruolo di disinquinatore ad una ditta che in un'altra località (ad esempio Casale Monferrato), è, se pur successivamente, inquisita dall'autorità giudiziaria come inquinatore. (3-02606)

GENOVA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso:

che sul settimanale *L'Europeo* del 15 marzo 1986, n. 11, a pagina 61, nel contesto dell'articolo intitolato « Caramba, che bel mestiere » compare la seguente dichiarazione: « I poliziotti hanno avuto sin da

subito una connotazione ancora più negativa, quella del celerino con lo sfollagente in mano, che carica, che picchia. E ancora, più tardi, c'è stato tutto lo scandalo dei terroristi torturati nei commissariati; c'è stato, quest'estate, il caso Marino a Palermo...; ma i carabinieri queste cose non le hanno mai fatte »;

che tale dichiarazione viene attribuita ad un individuo senza precisarne la identità;

che, sempre nel suddetto articolo, tale individuo viene definito « generale dell'Arma dei carabinieri »;

che circa i fatti di Palermo il Ministro dell'interno appena avutane notizia ha predisposto l'immediata sospensione cautelativa degli operatori coinvolti, tra cui figurano invero anche alcuni carabinieri;

che circa lo « scandalo dei terroristi torturati nei commissariati » le denunce dei brigatisti rossi irriducibili, tutte inoltrate nel febbraio 1982 o nel periodo immediatamente seguente, sono state archiviate dagli uffici giudiziari competenti per assoluta mancanza di indizi;

che l'esito delle indagini della magistratura ha inconfutabilmente confermato che esisteva nei terroristi l'intendimento di svilire le confessioni dei pentiti, attribuendole agli effetti di presunte torture e di screditare l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine;

che tale intendimento è storicamente e giudiziariamente enucleabile dalla cosiddetta « campagna delle torture » diffusa nel circuito carcerario dalla direzione strategica delle Brigate rosse con due documenti datati 5 febbraio e 19 febbraio 1982 contenenti, oltre alle analisi politiche di rito, il seguente incitamento: « La tortura non è un moto di rabbia di qualche sbirro; è invece un metodo cosciente e determinato dalla borghesia imperialista; (...) Rimangono interni al processo rivoluzionario quei compagni arrestati che, pur avendo collaborato con la giustizia, alla prima occasione denunciano maltrattamenti e riaffermano il loro antagonismo al sistema »;

che, senza con ciò entrare nel merito delle accuse delle prove e degli indizi, si deve, se pur marginalmente, rilevare:

che il giudice istruttore del tribunale di Venezia ha prosciolto alcuni dipendenti della Polizia di Stato da accuse di « tortura » lanciate da terroristi irrducibili arrestati nel corso della vasta operazione anti-terrorismo seguita alla liberazione del generale USA J.L. Dozier e che riproponevano il copione del « trattamento ad acqua e sale » e della « perforazione del timpano »;

che di tutte le istruttorie aperte, in seguito alle denunce dei terroristi, vi è stato rinvio a giudizio solo da parte del giudice istruttore di Padova il quale, su richiesta del pubblico ministero, preliminarmente emise mandato di cattura fondato sul reato di sequestro di persona escluso già dalla sentenza del tribunale;

che nel rinvio a giudizio erano compresi alcuni agenti del NOCS e l'interrogante, all'epoca dei fatti commissario di polizia, i quali avevano partecipato con esito positivo alle indagini a Verona e Padova e all'azione per la liberazione del generale Dozier, nonché alle successive operazioni che smantellarono la rete eversiva nel resto del Veneto, a Roma, Napoli, Milano, Torino, in Liguria e in Toscana;

che lo stesso tribunale giudicante già in primo grado ridimensionò la portata delle accuse ed escluse il sequestro di persona; contestualmente decise di proseguire contro gli altri imputati, stralciando la posizione dell'interrogante (nel frattempo eletto alla Camera dei deputati e perciò soggetto al particolare *iter* previsto);

che la Corte di appello di Venezia con più recente sentenza ha assolto con formula piena « per non aver commesso il fatto » o « perché il fatto non sussiste » gli imputati delle accuse cosiddette « di torture »;

che quanto dichiarato nella succitata intervista risulta calunnioso e diffamatorio per tutta la Polizia di Stato, accendendo dubbi e gettando un velo di

infamia su fatti e circostanze inesistenti o su episodi già risolti favorevolmente con sentenze dei tribunali della Repubblica -

quali misure intendano prendere, nell'ambito delle loro competenze ed attribuzioni, anche con procedura d'urgenza, perché venga resa nota l'identità, se non l'esistenza, dell'autore delle dichiarazioni riportate dal settimanale citato, non certo consone all'autorevolezza di un generale dell'Arma;

quali misure intendano assumere per definire una volta per tutte la provata ed indiscussa limpidezza dell'operato della Polizia di Stato che all'indomani della sindacalizzazione e dei brillanti risultati ottenuti sul terrorismo attraverso operazioni sempre portate a termine senza colpo ferire e nel pieno rispetto della legalità, è fatta segno di uno stillicidio di calunnie e infamie riportabili ad una sotterranea strategia di discredito, attraverso una teoria di losche figure e di notizie fatte trapelare sui *mass media*, considerato che tale strategia, tendendo sistematicamente allo esproprio dei meriti della Polizia di Stato, getta ombre sulla trasparenza del suo operato ed avvilisce gli operatori che, per difendere la libertà e la democrazia, danno il massimo tributo possibile, quello della propria vita. (3-02607)

PANNELLA, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

quali sono le iniziative assunte dal Governo in sede comunitaria in ordine alla tragedia del vino al metanolo;

per quali quantitativi di eccedenze sono state presentate dai vitivinicoltori italiani richieste di rimborsi comunitari;

se non giudica che nel sistema di trasporti ed evasione delle bolle di accompagnamento adottato da molti produttori di vini si riscontri nuovamente lo stesso famigerato metodo sperimentato nello scandalo dei petroli. (3-02608)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, e i Ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere - premesso che

è in corso una campagna di stampa volta a screditare l'azione e la organizzazione dell'*Opus Dei*, rappresentata come associazione segreta avente per scopo il conseguimento di cariche pubbliche da parte dei propri soci e, come tale, meritevole di interventi repressivi da parte dello Stato;

tali affermazioni contrastano: a) con la natura dell'Opera, la quale non è una associazione ma una prelatura personale, costituente parte integrante della struttura della Chiesa universale, libera per Costituzione e patti internazionali di darsi l'organizzazione ritenuta più opportuna; b) con il contenuto dei suoi statuti escludenti ogni forma di segreto, del resto inesistente in linea di fatto; c) con il suo fine riguardante essenzialmente la formazione ad una vita lavorativa e familiare vissuta pienamente secondo i valori evangelici;

notoriamente l'*Opus Dei* svolge azione benefica anche per la società civile ed anche fuori dei confini d'Italia, specie nel terzo mondo, con particolare riferimento al campo della istruzione -:

se non intendano prendere netta posizione a salvaguardia della libertà religiosa indicando la insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto per i quali si è invocata l'applicazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e in particolare quali conseguenze intendano trarre dalle atte-

stazioni ufficiali della Chiesa Cattolica circa la natura e i fini dell'*Opus Dei*.

(2-00861) «CASINI CARLO, BOSCO BRUNO, VENTRE, PORTATADINO, NICOTRA, LA RUSSA, NUCCI MAURO, MEROLLI, ORSENIGO, PASQUALIN, BIANCHINI, CASATI, CAMPAGNOLI, STEGAGNINI, ZUECH, SORICE, RUSSO RAFFAELE, FOSCHI, PAGANELLI, PATRIA, PONTELLO, TEDESCHI, QUARTA, TANCREDI, RICCIUTI, COSTA SILVIA, QUATTRONE, GALLONI, SARETTA, SANTUZ, SILVESTRI, PELLIZZARI, SAVIO».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per conoscere - premesso che il premio Nobel per la pace vescovo Desmond Tutu denuncia che « il Sud Africa sta andando a ferro e fuoco » e interPELLA « la comunità internazionale perché applichi sanzioni punitive per aiutarci a creare un nuovo Sud Africa, non razzista, democratico, giusto e aperto alla partecipazione » -

quali misure di isolamento diplomatico ed economico intenda adottare e proporre internazionalmente, a partire dall'ambito della CEE;

come sia intervenuto e intervenga per far sì che venga posta fine alla repressione, alla caccia all'uomo, all'emergenza che il Governo razzista di Pretoria impone alla maggioranza del popolo sud-africano;

quali iniziative abbia assunto e intenda assumere in futuro sia per sostenere l'opposizione dell'*African National Congress* sia per ottenere la liberazione incondizionata di Nelson Mandela.

(2-00862) « CODRIGNANI, MASINA, RODOTÀ, ONORATO ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere - premesso:

che i licenziamenti Standa, in mancanza di idonee strutture alternative, vengono ad incidere gravemente sull'economia nazionale;

che dal 1975 ad oggi i dipendenti sono calati da 25 mila a 13 mila; ciò nonostante dovrebbero essere licenziate altre 2.900 unità;

che l'entità degli utili è tale da ingenerare la convinzione che non siano fondate le motivazioni di crisi economica;

che i licenziamenti riguardano in particolar modo l'area meridionale -

quali interventi il Governo intende programmare per evitare l'attuazione dei licenziamenti dei lavoratori dipendenti dalla Standa.

(2-00863)

« AGOSTINACCHIO, SOSPIRI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma